



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 653

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 16 novembre 2016

I N D I C E

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 6 ^a (Finanze e tesoro):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 6)</i>	Pag. 5
8 ^a (Lavori pubblici, comunicazioni) e 10 ^a (Industria, commercio, turismo):	
<i>Plenaria</i>	» 6

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i>	Pag. 8
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i>	» 13
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122)</i>	» 13
2 ^a - Giustizia:	
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 14
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	
3 ^a - Affari esteri:	
<i>Plenaria</i>	» 20
5 ^a - Bilancio:	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 24
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	» 26
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 26
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	» 264
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>	

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 2^a (Giustizia) e 5^a (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 653^o Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 16 novembre 2016.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	265
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i>	»	270
7 ^a - Istruzione:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 298)</i>	»	271
<i>Plenaria</i>	»	271
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 299)</i>	»	289
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 147)</i>	»	290
<i>Plenaria</i>	»	290
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 305)</i>	»	297
<i>Plenaria</i>	»	297
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 306)</i>	»	311
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	312
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	316
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 143)</i>	»	317
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	318
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	330
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	332
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	343
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	361

Commissione straordinaria

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	367
---------------------------	-------------	-----

Commissioni bicamerali

Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	372
---------------------------	-------------	-----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i>	»	374
---------------------------	---	-----

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 16 novembre 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 6

*Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
D'ASCOLA*

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

*AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DISEGNI
DI LEGGE NN. 988 E 1593 (CODICE DEL PROCESSO TRIBUTARIO)*

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

8^a (Lavori pubblici, comunicazioni)

10^a (Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 8^a Commissione

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (n. 337)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che i relatori si erano riservati di approfondire le questioni relative al provvedimento in esame.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*), relatore per l'8^a Commissione, conferma che, insieme alla correlatrice Valdinosi, è stata svolta un'ampia attività istruttoria sullo schema di decreto in esame, anche ai fini della predisposizione di uno schema di parere. In proposito, segnala che, pur avendo la Conferenza unificata espresso il prescritto parere lo scorso 9 novembre, lo stesso non risulta ancora comunicato formalmente al Parlamento, passaggio procedurale necessario per consentire alle Commissioni riunite di esprimere il parere al Governo.

Ferma restando quindi l'esigenza di attendere tale adempimento, si riserva di predisporre, d'intesa con la correlatrice Valdinosi, una proposta di parere da sottoporre alle Commissioni riunite per la successiva seduta.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice per la 10^a Commissione, dopo aver ribadito l'importanza del principio di neutralità tecnologica, che potrà permettere al Paese di adeguarsi più facilmente alle varie innovazioni che interverranno nel settore dei combustibili alternativi, sollecita eventuali interventi da parte dei colleghi ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Nessuno chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

439^a Seduta

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(Doc. XXII, n. 34) Valeria FEDELI ed altri – Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 novembre.

La PRESIDENTE avverte che la relatrice ha riformulato l'emendamento 4.1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere favorevole sull'emendamento della relatrice 4.1 (testo 2).

La PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 1.2 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, non è accolto.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.1.

Posto in votazione, l'emendamento 2.1, sul quale la relatrice e il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione, non è accolto.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.2 (testo 2).

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.3 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, non è accolto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 2.4 e lo ritira.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.5.

Il senatore CRIMI (*M5S*) segnala l'opportunità di assegnare alla Commissione d'inchiesta anche il compito di valutare l'impatto delle politiche pubbliche in tema di prevenzione della violenza di genere.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.5.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.6 e 2.7 e li ritira.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.8 che, posto in votazione con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, è accolto.

Il senatore BRUNI (*CoR*) ritira l'emendamento 2.9.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.10.

Il senatore MAZZONI (*AL-A*) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame, ritenendo opportuno indagare anche sulla situazione di segregazione in cui vivono alcune donne, soprattutto nell'ambito di famiglie e comunità di religione musulmana. Si tratta comunque, infatti, di una forma di violenza di genere.

La relatrice LO MORO (*PD*) assicura che la Commissione potrà in ogni caso approfondire anche questo fenomeno.

Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento 2.10 non è accolto.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.11.

Il senatore BRUNI (*CoR*), richiamando i contenuti dell'emendamento 2.11, ritiene necessario estendere l'ambito di indagine anche all'analisi delle conseguenze psicologiche e materiali sui figli delle vittime di femminicidio. Chiede, pertanto, alla relatrice di poter riconsiderare il suo parere.

La relatrice LO MORO (*PD*), nel ritenere condivisibile le considerazioni del senatore Bruni, assicura che tale accertamento è già compreso nei compiti attribuiti alla Commissione d'inchiesta, soprattutto con riferimento alle conseguenze materiali. Pertanto, invita a ritirare l'emendamento in esame.

Il senatore BRUNI (*CoR*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.11.

Con il parere favorevole della relatrice e del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 2.12 (testo 2).

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*), accogliendo l'invito della relatrice, ritira gli emendamenti 2.13 e 2.14.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), in assenza del proponente, fa proprio l'emendamento 2.15 che, posto in votazione con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, non è accolto.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), in assenza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.16, 2.17 e 2.18 e li ritira.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritira l'emendamento 2.19.

Non essendo state presentate proposte di modifica sull'articolo 3, si passa alla votazione dell'emendamento riferito all'articolo 4.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è accolto l'emendamento 4.1 (testo 2).

La Commissione conferisce, quindi, alla relatrice Lo Moro il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del *Doc. XXII*, n. 34, con le modifiche accolte nel corso dell'esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,55.

EMENDAMENTO AL DOCUMENTO *Doc. XXII, N. 34*

Art. 4.

4.1 (testo 2)

Lo MORO, *relatrice*

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: «composto dal presidente, da» inserire la seguente: «due»;

b) nel quarto periodo, dopo le parole: «Per l'elezione dei» inserire la seguente: «due».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 121

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 122

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2208 E 2230 (SEGNALAZIONI
DI REATI O IRREGOLARITÀ NEL LAVORO PUBBLICO O PRIVATO)*

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria**350^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chivaroli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (n. 344)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere *a*) e *c*), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il presidente D'ASCOLA avverte che la relatrice ha presentato lo schema di parere che viene pubblicato in allegato.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene per proporre che lo schema di parere presentato dalla relatrice sia integrato, in primo luogo, condizionando il parere favorevole della Commissione alla soppressione di tutte le disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame che fanno riferimento alla costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita, in quanto le stesse risultano chiaramente in eccesso di delega alla luce del disposto del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 76 del

2016. Nel parere dovrebbe poi essere inserita un'ulteriore condizione relativa alla lettera *c-bis*) – introdotta dalla lettera *d*), n. 2, lettera *m*), del comma 1 dell'articolo 1 dello schema in esame – ivi precisando che il riferimento alle unioni civili è effettuato al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento dell'obblighi derivanti dalle unioni civili medesime. Nel parere dovrebbe essere poi inserite come osservazioni l'invito al Governo a valutare se, con riferimento alla lettera *d*) del n. 1 della lettera *m*) del comma 1 dell'articolo 1, il rinvio all'articolo 70-*ter* non debba essere sostituito con il rinvio all'articolo 70-*quater*, nonché a valutare se nell'articolo 70-*quaterdecies* – introdotto dalla lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 1 – il rinvio, contenuto nelle lettere *d*) e *c*) del comma 1 del richiamato articolo 70-*quaterdecies*, all'articolo 57-*quater* non debba essere effettuato piuttosto all'articolo 70-*quater*, già citato.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) si associa alle considerazioni svolte dal senatore Caliendo in merito alle previsioni dello schema di decreto in titolo relative alla costituzione alle unioni civili in imminente pericolo di vita, ritenendo anch'egli che tali disposizioni siano chiaramente affetto da accesso di delega, e propone inoltre che il parere sia integrato con un'ulteriore considerazione avente ad oggetto la soppressione del disposto della lettera *s*) del comma 1 dell'articolo 1 che prevede l'obbligo per l'ufficiale dello stato civile di indossare la fascia tricolore nel costituire un unione civile. Il senatore Giovanardi sottolinea come l'eliminazione di quest'ultima previsione rappresenti l'unica scelta coerente con quanto più volte affermato, nel corso dell'esame parlamentare della legge n. 76 del 2016, dal Governo e dalla maggioranza circa la non sovrapponibilità e la distinzione fra l'istituto del matrimonio, da un lato, e quello delle unioni civili, dall'altro.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) non condivide le argomentazioni del senatore Caliendo relative alle previsioni dello schema di decreto in titolo relative alla costituzione delle unioni civili in imminente pericolo di vita. Infatti, pur essendo innegabile che l'articolo 111 del codice civile non è fra gli articoli richiamati dall'articolo 1 della legge n. 76 del 2016, va sottolineato che lo schema del decreto legislativo in esame si muove al di fuori dell'ambito codicistico – rispetto al quale rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 20 dell'articolo 1 della citata legge 76 – limitandosi ad effettuare sul decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000 interventi di coordinamento pienamente coerenti con il criterio di delega di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 della legge n. 76 del 2016.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene non condivisibili i rilievi testé svolti dal senatore Lo Giudice osservando, in proposito, che le previsioni dell'ordinamento dello stato civile non hanno, per definizione, ad oggetto l'introduzione di nuovi istituti, limitandosi esclusivamente a disciplinare gli effetti di istituti esistenti, nei limiti in cui isti-

tuti operano ai sensi delle normative di settore che li prevedono, ai fini della tenuta degli atti dello stato civile. Ne consegue che né il comma 20, né il comma 28 dell'articolo 1 della legge 76 del 2016 possono autorizzare un intervento suscettibile di estendere alle unioni civili l'operatività di un istituto come quello previsto dal richiamato articolo 111 del codice civile. Sul punto il senatore Caliendo chiede anche di sapere quale sia la posizione del Governo.

Il sottosegretario di Stato CHIAVAROLI fa presente che, naturalmente, la posizione del Governo è definita dal contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, fermo restando che, in ogni caso, il Governo si riserva di valutare con attenzione le indicazioni contenute nel parere della Commissione e, in generale, quanto emerso nel dibattito svolto presso la stessa.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il presidente D'ASCOLA comunica che è convocata un'ulteriore seduta per oggi, mercoledì 16 novembre, alle ore 20.

La seduta termina alle ore 16.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 344

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame interviene, in attuazione della delega di cui al comma 28, lettera *a*) della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), al fine di assicurare l'adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

rilevato che, coerentemente con la finalità di cui al criterio di delega, lo schema di decreto legislativo reca, all'articolo 1, una corposa serie di modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 3 novembre 2000, n. 396; che, in particolare, il legislatore delegato è intervenuto secondo una duplice modalità, per un verso integrando singole disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, estendendo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina ivi prevista in materia di formalità, iscrizioni e annotazioni relative al matrimonio e, per altro verso, aggiungendo al Decreto il Titolo VIII-*bis*, specificamente dedicato alla richiesta di unione civile e al relativo procedimento di costituzione;

considerato che tale disciplina deve ritenersi integrativa, e non sostitutiva, nella materia de qua, di quanto autonomamente disposto dall'articolo 1, comma 20 della legge 20 maggio 2016, n. 76, che pone una generale clausola di equivalenza tra matrimonio e unione civile tra persone dello stesso sesso, in funzione antidiscriminatoria ed in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione; che tale conclusione discende dallo stesso tenore testuale del comma 28 che, nel porre i criteri di delega, espressamente lascia salve le ulteriori disposizioni della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che in particolare, le soluzioni normative adottate dal legislatore delegato confermano che il procedimento di costituzione dell'unione civile deve essere governato dai medesimi principi di formalità previsti dall'ordinamento, come confermato anche dalla opportuna modifica dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000; che tale soluzione è conseguenza necessaria della particolare pubblicità richiesta per un istituto che determina la perdita della libertà di stato; che la dichiarazione dell'ufficiale di stato civile conclusiva dell'atto di costituzione del vincolo ha funzione certificatoria e non costitutiva, attestando così la natura negoziale del vincolo; che lo schema di decreto legislativo in esame risolve in via definitiva le incertezze interpreta-

tive sorte in numerosi Comuni, quanto alle formalità di costituzione, nella vigenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2016, n. 144 (Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76);

rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera *c*) n. 2 dello schema di decreto legislativo all'esame interviene sull'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 1989, n. 223, chiarendo che le schede anagrafiche restano intestate al cognome posseduto prima della costituzione dell'unione civile, pure in presenza della scelta di assumere un cognome comune ai sensi del comma 10 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

considerato che tale previsione pare coerente con le integrazioni apportate dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo al decreto del Presidente della Repubblica del n. 396 del 2000, che non prevedono l'annotazione della scelta del cognome comune a margine dell'atto di nascita, ma unicamente nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, coerentemente con tali soluzioni normative, deve ritenersi che il cognome comune di cui all'articolo 1, comma 10 della legge realizzi una ipotesi corrispondente, quanto alla disciplina degli effetti, alla previsione recata dall'articolo 143-*bis* del codice civile in materia di uso del cognome maritale da parte della moglie; che, in ogni caso, dalle disposizioni in esame si deduce la possibilità per le parti dell'unione civile di fare uso del cognome comune, eventualmente anteposto o posposto al proprio ai sensi del medesimo comma 10, nell'uso quotidiano e nelle relazioni sociali;

considerato, pertanto, che tale soluzione normativa pone fine alle incertezze interpretative sorte nel vigore transitorio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 luglio 2016, n. 144;

rilevato che lo schema di decreto legislativo all'esame non interviene a disciplinare gli adempimenti richiesti all'ufficiale dello stato civile che riceva la dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, pur prevedendone correttamente l'annotazione nell'atto di nascita e nell'atto di costituzione dell'unione civile; che, in particolare, non viene chiarito se della manifestazione di volontà debba darsi comunicazione all'altra parte dell'unione civile;

considerato che tale adempimento, seppur non espressamente previsto dalla legge, deve ritenersi dovuto, sulla base di elementari esigenze di certezza dei rapporti giuridici e di tutela della parte debole dell'unione civile, che potrebbe subire gli effetti della manifestazione di volontà di cui al comma 24 senza essere messa nella condizione di attivarsi nelle sedi competenti per la tutela della propria posizione e dei propri interessi;

considerato, infine, che è necessario intervenire per alcune modifiche di coordinamento formale; che, in particolare, nel testo dell'articolo 70-*octies*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, come inserito dall'articolo 1, comma 1, lettera *t*) dello schema di decreto legislativo all'esame si fa riferimento al «registro degli atti di

matrimonio e delle unioni civili» e non già all'istituto registro delle unioni civili; che nel testo dell'articolo 70-*undecies*, comma 4, si fa riferimento all'opposizione alla costituzione dell'unione civile da parte di altri soggetti legittimati, laddove la legge 20 maggio 2016, n. 76, non contiene alcun rinvio all'articolo 102 codice civile; che, pertanto, deve essere mantenuta unicamente l'ipotesi di opposizione da parte del Pubblico ministero, che discende – nel caso di impedimenti – da elementari esigenze di ordine pubblico e certezza dei rapporti giuridici;

esprime, per quanto di propria competenza parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*» sia prevista una norma di coordinamento che specifichi espressamente le procedure che gli ufficiali di stato civile dovranno seguire per la correzione delle variazioni anagrafiche già effettuate in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144

2) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*», comma 5, siano eliminate le parole: «degli atti di matrimonio e»

3) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*octies*», il procedimento previsto per la rettificazione di sesso sia modificato prevedendo che in quella sede i coniugi possano effettuare la dichiarazione prevista dalla legge n. 76 del 2016 e che il giudice in sentenza, preso atto della dichiarazione, ordini all'ufficiale di stato civile, oltre agli adempimenti già previsti a seguito della pronuncia di rettificazione di sesso, anche l'iscrizione dell'unione civile

4) all'articolo 1, comma 1, lettera *t*), al capoverso «70-*undecies*», nella rubrica siano eliminate le parole: «e di altri soggetti legittimati»

5) all'articolo 5 sia prevista la modifiche delle rubriche degli articoli 204 e 834 del Codice della navigazione inserendovi l'espressione «unioni civili».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria**124^a Seduta**

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore LUCIDI (*M5S*) sottolinea l'esigenza che la Commissione si occupi in tempi rapidi dello svolgimento delle procedure elettorali per il voto degli italiani all'estero, in occasione del prossimo *referendum* costituzionale. Stigmatizza le numerose irregolarità che sono state segnalate in diversi Paesi, in particolare per quanto riguarda l'invio delle schede. Rimarca l'urgenza di tale intervento, in considerazione dell'imminenza e dell'importanza dell'appuntamento elettorale in questione.

Il senatore ZIN (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene che l'allarme sollevato dal senatore Lucidi, pure legittimo, risulti tuttavia prematuro, visto che le procedure di invio dei plichi elettorali sono in corso solo da pochi giorni.

Il presidente CASINI ricorda che lo svolgimento dei procedimenti elettorali rientra nella competenza primaria della Commissione affari costituzionali, e che dunque ogni iniziativa in questo ambito deve evidentemente essere concordata con tale Commissione. Ritiene tuttavia utile la segnalazione del senatore Lucidi, di cui il Governo si potrà far carico per il tramite del sottosegretario Della Vedova, considerato che la traspa-

renza e la correttezza del processo elettorale sono interessi collettivi del Paese.

IN SEDE REFERENTE

(2551) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 novembre.

Il presidente CASINI comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio, che contiene un presupposto e due condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Informa altresì che il relatore ha presentato due emendamenti volti a recepire tali condizioni.

Il relatore SANGALLI (*PD*) illustra quindi gli emendamenti 3.100 e 3.200, pubblicati in allegato.

Il senatore SCIBONA (*M5S*) chiede di poter presentare subemendamenti agli emendamenti del relatore.

Il presidente CASINI ricorda che gli emendamenti del relatore rappresentano un adempimento delle condizioni poste dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per prassi prevalente si ritiene che tali emendamenti non siano dunque soggetti ad essere ulteriormente subemendati. Interpretando l'orientamento prevalente della Commissione, anche in ragione dello spirito di collaborazione che ne ha sempre contraddistinto i lavori, ritiene tuttavia di accogliere tale richiesta, contemperandola però con l'esigenza di buon andamento dell'attività parlamentare. Fissa pertanto alle ore 9,25 il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti 3.100 e 3.200. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,18, riprende alle ore 9,25.

Il presidente CASINI informa che sono stati presentati i subemendamenti 3.100/1 e 3.100/2 a prima firma del senatore Lucidi, pubblicati in allegato, di cui dà lettura.

Dopo un intervento del senatore Lucidi, il relatore SANGALLI (*PD*) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.

In considerazione dell'imminente avvio della seduta dell'Assemblea, verificata la presenza del numero legale, il PRESIDENTE pone quindi ai

voti, con distinte votazioni, i subemendamenti 3.100/1 e 3.100/2, che risultano respinti.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti, con distinte votazioni, gli emendamenti 3.100 e 3.200, che risultano approvati.

Il presidente CASINI pone infine ai voti il mandato al relatore Sangalli a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.30.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2551

Art. 3.

3.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. In relazione agli oneri di realizzazione dell'opera di cui al comma 1 e per le spese di missione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni, si provvede ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, della medesima legge».

3.100/1

LUCIDI, BERTOROTTA, SCIBONA

All'emendamento 3.100, dopo le parole: «Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni,» aggiungere le seguenti: «previa opportuna rivalutazione del costo dell'opera,».

3.100/2

LUCIDI, BERTOROTTA, SCIBONA

All'emendamento 3.100, dopo le parole: «Qualora gli oneri siano in procinto di scostarsi rispetto alle previsioni,» aggiungere le seguenti: «o comunque non siano esplicitati nel testo del presente accordo o nel protocollo aggiuntivo,».

3.200

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria**660^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2535) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri
(Parere alla 9^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Il relatore LUCHERINI (*PD*), riferendo sul testo, preso atto della trasmissione della Relazione tecnica aggiornata, con la quale si assevera l'assenza di nuovi o maggiori oneri nel testo risultante dalla prima lettura, ritiene che non vi sono osservazioni.

In relazione agli emendamenti, occorre valutare la proposta 7.0.1, con particolare riguardo all'effettiva possibilità di creare la prevista commissione tecnica ad invarianza di oneri.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con il relatore riguardo all'assenza di oneri sul testo. Quanto all'emendamento 7.0.1,

esprime parere contrario, in quanto la proposta appare suscettibile di generare maggiori oneri non coperti.

Il RELATORE propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1. Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere del relatore, posta ai voti, è approvata.

(Doc. XXII, n. 34) Valeria FEDELI ed altri. – Proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario con osservazione sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il documento in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo posto che gli oneri di funzionamento della Commissione sono posti a carico del bilancio del Senato.

Per quanto riguarda gli emendamenti, non vi sono altresì osservazioni da formulare ad eccezione delle proposte 2.16 e 2.18 che occorre valutare nella loro portata al fine di escludere oneri a carico del bilancio del Senato che non siano strettamente attinenti al funzionamento della Commissione.

Il presidente TONINI ritiene che sugli emendamenti 2.16 e 2.18, alla luce del carattere parlamentare della Commissione d'inchiesta, potrebbe esprimersi un parere di semplice contrarietà con una osservazione che escluda la presenza di oneri sul bilancio del Senato.

La RELATRICE propone pertanto l'espressione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il documento in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Sugli emendamenti il parere è di nulla osta, ad eccezione che sulle proposte 2.16 e 2.18, sulle quali esprime un parere di semplice contrarietà con la seguente osservazione: stante il carattere parlamentare della Commissione di inchiesta sul femminicidio, occorre escludere che tali proposte comportino oneri a carico del bilancio del Senato che non siano strettamente attinenti al funzionamento della Commissione stessa.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere della relatrice, posta ai voti, è approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato al termine della seduta per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 9,20 alle ore 9,30

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

661^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Paola De Micheli.*

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Seguito dell'esame e sospensione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 9 novembre.

Il PRESIDENTE dà conto dell'avvenuta presentazione di emendamenti ed ordini del giorno pubblicati in allegato.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI comunica che l'emendamento governativo volto a recepire le disposizioni di cui al decreto-legge n. 205 all'interno del testo del disegno di legge in esame è stato predisposto e si trova attualmente all'esame della Ragioneria generale dello Stato per le verifiche di competenza.

Il PRESIDENTE, prendendo atto della mancata trasmissione dell'emendamento, considera necessario svolgere una breve riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con l'obiettivo di concordare i termini di un calendario dei lavori che tenga conto delle diverse esigenze organizzative correlate alla predisposizione dei subemendamenti e riprenderà la seduta al termine dell'Ufficio di Presidenza.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DI UNA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è immediatamente convocato per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta, sospesa alle ore 15,10, è ripresa alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, precedentemente sospeso.

Il PRESIDENTE dichiara l'inammissibilità delle proposte emendative 01.1, 32.1, 45.0.3, 52.0.7, 52.0.18, 18.0.2, 35.1, 47.0.1, 52.0.8, 52.0.19, 19.11, 39.2, 48.18, 52.0.9, 52.0.20, 19.12, 39.3, 50.9, 52.0.10, 52.0.21, 24.11, 41.2, 51.0.6, 52.0.11, 52.0.22, 28.0.1, 42.1, 52.0.1, 52.0.12, 52.0.23, 28.0.1-bis, 44.0.1 (ex 44.47), 52.0.2, 52.0.13, 52.0.24, 28.0.2, 44.0.2 (ex 44.48), 52.0.3, 52.0.14, 52.0.25, 28.0.3, 44.0.4 (ex 44.50), 52.0.4, 52.0.15, 52.0.26, 28.0.4, 44.0.6 (ex 44.52), 52.0.5, 52.0.16, 52.0.27, 28.0.5, 45.0.2, 52.0.6, 52.0.17 e 52.0.28, per estraneità di materia.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) auspica che l'emendamento governativo volto all'integrazione dei due testi normativi sia corredato

da una relazione tecnica che dia partitamente conto della quantificazione degli oneri e della consistenza delle coperture.

Il senatore DEL BARBA (PD) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti recanti la prima firma del senatore Morgoni.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2224, 1134 e 1648-A) Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) comunica che sono pervenuti dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti 12.203 (testo 3), 14.200 (testo 2) e 14.201 (testo 2) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sui profili finanziari.

Propone, pertanto, l'espressione di un parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere del Relatore, messa ai voti, risulta approvata.

La seduta termina alle ore 15,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2567
(al testo del decreto-legge)**

G/2567/1/5

CASTALDI, GIROTTI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

premessi che:

l'articolo 21, al comma 4, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dal sisma, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle Regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, prevede che lo Stato assicuri l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle Regioni di cui all'articolo 1, limitatamente alle annualità 2016, 2017 e 2018, attraverso le disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge n. 183 del 1987;

la relazione tecnica precisa che, trattandosi di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non si rilevano effetti finanziari negativi, ma occorre rilevare che non si fornisce la quantificazione delle risorse, pari alla quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale per tre anni delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, che saranno assicurate dallo Stato tramite ricorso al Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

considerato che:

il Servizio del Bilancio rileva che la norma sembrerebbe suscettibile di ridurre nella misura richiesta per le esigenze dei territori colpiti dal sisma gli interventi posti in parte a carico delle disponibilità del Fondo citato, con possibili riflessi sull'utilizzo a livello nazionale delle risorse,

impegna il Governo:

a voler significativamente incrementare, nel corso dell'esame della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, le risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183 del 1987.

G/2567/2/5

CASTALDI, GIROTTI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premesso che:

l'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016;

il comma 1 prevede, infatti, lo stanziamento di 30 milioni di euro per la realizzazione di progetti di investimento e formazione nei settori della salute e della sicurezza sul lavoro. Tali risorse dovranno essere trasferite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) alla contabilità speciale appositamente istituita con il decreto in questione;

la Relazione tecnica al provvedimento rappresenta che le risorse in esame costituiscono parte delle risorse stanziato nel bilancio dell'INAIL per il 2016 relative al finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (bando ISI), il cui stanziamento complessivo è pari a 224,9 mIn di euro. La riduzione del predetto importo attuata con la norma in esame consentirà, comunque, di finanziare il sistema imprenditoriale italiano, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La Relazione conclude confermando che l'attuazione della norma in esame non pregiudica le attività previste a legislazione vigente e che il trasferimento dei fondi in oggetto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a voler significativamente incrementare, nel corso dell'esame della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, le risorse relative al finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

G/2567/3/5

CASTALDI, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

l'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici, stabilendo per esse – per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame – priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI;

in particolare, l'articolo 19 dispone che – per il suddetto periodo di tre anni – l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso, a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, in favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni interessati dal sisma di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici;

impegna il Governo:

a prevedere che l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge n. 662 del 1996, a favore delle imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 tenga conto, ai fini della concessione di finanziamenti, anche della probabilità di inadempimento delle imprese, al fine di non alterare sostanzialmente e non mettere a rischio gli utilizzi delle risorse appostate sul Fondo in questione, avente rilevanza nazionale.

G/2567/4/5

BAROZZINO, DE PETRIS, URAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

gli eventi sismici del 2012 in Emilia-Romagna avevano già evidenziate la vulnerabilità delle fabbriche, sia di quelle costruite a partire dagli anni sessanta fino a quelle più recenti;

molte vittime del terremoto in Emilia erano lavoratori rimasti schiacciati dal peso dei capannoni;

lo stesso recente terremoto che ha colpito l'Umbria e le Marche ha mostrato che i capannoni industriali in Italia sono per la maggior parte a rischio sismico;

nella cartiera di Pioraco di Macerata, nelle Marche, lavorano complessivamente 146 lavoratori: in occasione della recente scossa sismica l'intero tetto della sala macchine è crollato nel cambio di turno, quando stavano lavorando solo 20 persone, che sono riuscite a scappare, salvandosi dal sisma,

impegna il Governo:

ad includere tra le priorità e a prevedere stanziamenti specifici per la messa in sicurezza delle fabbriche e dei capannoni industriali, innanzitutto nelle zone a rischio sismico e, progressivamente, su tutto il territorio nazionale.

G/2567/5/5

NUGNES, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premesso che:

l'articolo 27 introduce disposizioni volte a prevedere un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni indicati all'allegato 1 al presente decreto-legge;

il legislatore non specifica tra le infrastrutture ambientali il ripristino delle opere idrauliche come gli acquedotti;

considerato che:

in seguito al sisma del 24 agosto scorso si è verificato l'allagamento delle strade del comune di Castelsantangelo sul Nera;

secondo i tecnici del Cnr questo fenomeno potrebbe essere causato dall'ingente quantità d'acqua che scendendo a valle dalle pendici dei Monti Sibillini non sfocia nel Nera ma si deposita nel sottosuolo dell'alveo del fiume;

impegna il Governo:

ad includere tra le infrastrutture ambientali anche quello riguardante le opere di presa convogliamento e distribuzione dell'acqua come gli acquedotti;

ad attivarsi affinché si provveda al ripristino delle suddette opere idrauliche presenti nei territori colpiti dal sisma e fortemente compromessi dallo stesso.

G/2567/6/5

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessi che:

l'articolo 28, comma 11, detta disposizioni per la raccolta e trasporto dei materiali derivanti dal crollo totale o parziale degli edifici in cui si rinvenna la presenza di amianto;

il contenuto riprende gli articoli 11 e 12 dell'ordinanza della Protezione civile n. 394 del 2016 che recano disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto, in tal caso nella fase di raccolta, i materiali non devono essere movimentati, ma vanno adeguatamente perimetrati con nastro segnaletico e smaltiti secondo le procedure previste;

il rimanente rifiuto privato del materiale contenente amianto e sottoposto ad eventuale separazione e cernita delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03. 99 e come tale deve essere gestito per l'avvio a successive operazioni di recupero/smaltimento come disposto dall'ordinanza della protezione civile 391/2016;

considerato che:

data la difficoltà di individuare correttamente la presenza di amianto a causa della ingente mole di rifiuti da esaminare, si auspica che siano garantite fattivamente le procedure per un corretto ed efficiente controllo preventivo dei materiali contenenti amianto;

impegna il Governo:

a garantire, per la separazione e il controllo preventivo delle macerie e l'individuazione di materiale pericoloso come l'amianto, le necessarie dotazioni di personale e mezzi nelle zone colpite dal sisma.

G/2567/7/5

BENCINI, Maurizio ROMANI, MOLINARI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre-2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», è finalizzato a regolare gli

interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e degli altri Comuni ubicati nelle suddette Regioni qualora venga dimostrato il nesso di causalità tra i danni verificatisi e gli eventi sismici;

considerato che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, c.d. L. di stabilità 2016, all'articolo 1, commi 85 e 86, e successivo decreto attuativo del 15 settembre 2016, ha previsto l'incentivazione al fine di sostituzione mediante demolizione di vecchi veicoli, in particolare gli autocaravan, ovvero veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;

a seguito degli eventi sismici verificatisi nel territorio del centro Italia dall'agosto 2016, la maggior parte della popolazione è rimasta priva di abitazione e di alloggio sostitutivo;

gli autocaravan destinati alla demolizione potrebbero essere devoluti alla Protezione Civile, affinché vengano consegnati alle famiglie prive di ristoro e, vista la loro peculiarità, potrebbero più facilmente essere ubicati in prossimità delle attività lavorative, scolastiche, e commerciali e, nei centri urbani che già li prevedono, nelle apposite aree di sosta loro destinate e provviste dei relativi servizi;

impegna il Governo:

ad utilizzare attraverso la Protezione Civile i veicoli autocaravan destinati alla rottamazione dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, affinché vengano destinati quale rifugio temporaneo per le popolazioni che hanno subito la perdita della loro abitazione principale a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016.

G/2567/8/5

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'o-

nore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo:

a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a superare la competenza esclusiva di CONSIP nel dare supporto alla Protezione Civile per l'acquisto e l'utilizzo degli strumenti per la gestione delle forniture in caso di calamità naturale, il c.d. «*emergency procurement*». A tal fine, nell'eventualità in cui sia rispettato il limite massimo di spesa stabilito nelle risorse disponibili, si autorizzano gli acquisti di beni strumentali al sostegno immediato delle popolazioni colpite dal sisma anche da fornitori diversi da quelli individuati da CONSIP, purché i beni acquistati in questo modo siano economicamente più vantaggiosi a parità di prestazioni garantite e a parità di caratteristiche tecniche del bene acquistato.

G/2567/9/5

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO

La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame dell'Atto Senato n. 2567, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»;

premessò che:

l'articolo 17, recante agevolazioni per interventi sui beni culturali, estende il credito d'imposta (cosiddetto «*Art-Bonus*») di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, alle erogazioni liberali effettuate in favore del MIBACT per interventi sui beni culturali nelle aree colpite dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

nel medesimo articolo, al dichiarato fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio culturale nelle aree colpite, detto credito d'imposta viene riconosciuto anche in relazione alle erogazioni liberali effettuate nei confronti dell'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario;

considerato che:

il patrimonio culturale devastato dagli eventi sismici è rilevante e ha colpito la sensibilità non solo della popolazione locale, ma di tutta la nazione;

valutato che:

i fondi risultano al momento insufficienti per sopperire alle necessità di ricostruzione e messa in sicurezza;

impegna il Governo:

ad adottare ogni provvedimento utile, anche di carattere normativo, finalizzato all'istituzione di una piattaforma di *Crowdfunding* tematico sul genere «Adotta un monumento», dedicata a progetti espressamente volti a recupero, conservazione e restauro di beni culturali, valutando la possibilità di ampliare anche a tale genere di interventi le misure di credito d'imposta, come stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n. 106.

G/2567/10/5

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto;

impegna il Governo:

a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire che, per le opere di messa in sicurezza degli stabili in emergenza, sia necessaria e sufficiente la compilazione del verbale a cura del responsabile dell'ufficio tecnico comunale, fermo restando l'obbligo contenuto nell'articolo 27 del Codice dei beni culturali, ovvero la comunicazione degli edifici vincolati alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dei beni culturali.

G/2567/11/5

FUCKSIA

Il Senato,

premessso che:

Il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto;

impegna il Governo:

a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire una revisione dei soggetti autorizzati a compilare le schede AeDES, estendendo la platea dei valutatori e certificatori del danno, a tal fine le squadre di certificazione e valutazione del danno stesso devono essere composte in modo che sia garantita la presenza di almeno un tecnico in possesso di diploma di laurea in ingegneria e architettura, e che dal *curriculum* dello stesso sia comprovata la pregressa esperienza nell'ambito di valutazione delle strutture sottoposte al loro esame e valutazione.

G/2567/12/5

FUCKSIA

Il Senato,

premessso che:

il provvedimento sottoposto al nostro esame è stato emanato dal Governo a causa della sua necessità e urgenza per dare, nei 53 articoli di cui è composto, una serie di risposte normative ai bisogni delle popolazioni, dei territori, delle imprese, delle specie animali viventi nella zona colpita dal gravissimo sisma, delle risposte concrete consistenti negli interventi necessari alla ricostruzione e al sostegno alla ripresa economica delle zone colpite dal terremoto del Centro Italia. Tra le misure previste si plaude al risarcimento integrale per gli edifici danneggiati, il prestito d'onore per il riavvio delle attività produttive, la cassa integrazione in deroga

per i lavoratori di imprese coinvolte nel sisma, il rinvio di imposte e tasse per i singoli e le imprese che documenteranno l'impossibilità del pagamento a causa del terremoto,

impegna il Governo:

a monitorare e valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali, ulteriori, iniziative volte a consentire il riconoscimento anche per il danno lieve corrispondente all'esito A della scheda AeDES, sino ad un importo massimo di spesa rimborsabile pari a 20.000 euro.

G/2567/13/5

URAS

Il Senato,

premesso che:

il periodico ripetersi su tutto il territorio nazionale di eventi catastrofici, spesso non prevedibili, rende sempre più impellente intervenire urgentemente e con strumenti efficaci al fine di prevenire le più pericolose situazioni che mettono in pericolo la vita dei nostri concittadini;

un fondamentale strumento è rappresentato dal cosiddetto fascicolo del fabbricato, che permette, attraverso l'uso di una metodologia comune ed unificata su tutto il territorio della nazione di analizzare lo stato di conservazione o di degrado di un immobile, estrinsecandone le varie componenti statiche, impiantistiche, di sicurezza e di rifinitura. Attraverso il fascicolo si possono acquisire precise informazioni sulle alterazioni significative che inevitabilmente vengono apportate nel corso della vita dell'immobile. Il fascicolo del fabbricato fornisce inoltre, sia alla Pubblica amministrazione sia al cittadino, una precisa, articolata e dettagliata quantità di informazioni amministrative e tecniche che permettono di monitorare e conoscere nel dettaglio lo stato del patrimonio edilizio esistente con la conseguente conoscenza di precise indicazioni, prescrizioni e suggerimenti relativamente a interventi che si reputano necessari al fine di preservare la sicurezza dei residenti prevenendo eventi catastrofici e luttuosi.

impegna il Governo:

al fine di consentire una mappatura certificata e accurata dello stato degli immobili pubblici e privati esistenti sul territorio italiano, per salvaguardare la vita dei nostri concittadini e anche nell'ottica di un coordinamento con la redazione corretta del cosiddetto progetto "Casa Italia", ad intervenire con l'immediata predisposizione di una legge quadro che impegni le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a rendere obbligatorio nei loro territori la creazione del fascicolo del fabbricato.

01.1

DE PETRIS, URAS

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Obbligatorietà della creazione del fascicolo del fabbricato e detrazione delle spese)

1. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute; entro sessanta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, a approvare una legge regionale che contenga l'obbligo della creazione del fascicolo del fabbricato-per ogni immobile pubblico e privato che insiste sul territorio regionale.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, rientrano anche le spese relative alla creazione del fascicolo del fabbricato.

3. Gli oneri di cui al comma 2 sono determinati dalla legge di bilancio con lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Conseguentemente nel Titolo aggiungere, in fine, le parole: «e obbligatorietà del fascicolo del fabbricato per ogni immobile sul territorio italiano».

1.1

CERONI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica in ciascun comune delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, dove risultino esservi stati danni a beni culturali e immobili di qualsiasi tipo, anche su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia giurata».

Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 1.

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

1.2

CERONI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica in ciascun comune delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo, interessate dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, dove risultino esservi stati danni a beni culturali e immobili di qualsiasi tipo, anche su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificati si e gli eventi sismici, comprovato da apposita perizia giurata».

Conseguentemente, sopprimere l'Allegato 1.

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

1.3

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «del 24 agosto» aggiungere le seguenti: «, del 26 e del 30 ottobre».

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«d-bis) l'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 può essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commis-

sari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

b) al comma 2, dopo le parole: «del 24 agosto» aggiungere le seguenti: «, del 26 e del 30 ottobre»;

1.4

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «24 agosto 2016» ove ricorrano, inserire le seguenti: «e del 30 ottobre 2016».

1.5

MARGIOTTA

Al comma 1, allegato 1, dopo le parole: «23. Cossignano (AP);» inserire le seguenti: «23-bis. Castignano (AP);».

1.6

MALAN, CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

All'Allegato 1:

dopo il numero 34., inserire il seguente:

«34-bis. Apiro;»;

dopo il numero 35., inserire i seguenti:

«35-bis. Caldarola;

35-ter., Camerino;

35-quater. Castelraimondo»;

dopo il numero 37., inserire i seguenti:

«37-bis. Cingoli;

37-ter. Esanatoglia»;

dopo il numero 40., inserire il seguente:

«40-bis. Matelica;»;

dopo il numero 43., inserire il seguente:

«43-bis. Poggio San Vicino;»;

dopo il numero 44., inserire il seguente:

«44-bis. San Severino Marche;»;

dopo il numero 46., inserire i seguenti:

«46-bis. Tolentino;

46-ter. Treia;».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

1.7

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 può essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, sulla base di parametri prefissati, riferiti a dati oggettivi di entità del danno rilevato e del numero dei residenti evacuati al termine della fase di redazione delle schede FAST e AeDES, definiti con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2,».

1.8

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

1.9

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 può essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

1.10

DE PETRIS, URAS

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

1.11

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

1.12

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vicecommissari».

1.13

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'elenco dei Comuni ricompresi nell'allegato 1 potrà essere modificato dal Commissario Straordinario, su proposta dei Vice Commissari, in rapporto a dati oggettivi di entità del danno rilevato, del numero delle famiglie evacuate al termine della fase di redazione delle schede FAST, AeDES e ad altri criteri oggettivi proposti dai Vice commissari».

1.14

CERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le misure di cui al presente decreto si applicano, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato I, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia giurata. La richiesta di finanziamento è trasmessa al Commissario straordinario che la accoglie o la respinge, con parere scritto motivato, sentito il vice Commissario territorialmente competente».

1.15

CERONI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le misure di cui al presente decreto possono applicarsi, altresì, in riferimento a immobili distrutti o danneggiati ubicati in altri Comuni delle Regioni interessate, diversi da quelli indicati nell'allegato I, su richiesta degli interessati che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici del 24 agosto 2016, comprovato da quanto desumibile dalla scheda di rilevazione AeDES redatta per detti immobili e da apposita perizia giurata».

1.16

CERONI

Al comma 2, sostituire le parole: «possono applicarsi» con le seguenti: «si applicano».

Conseguentemente, all’attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 9001).

1.17

FUCKSIA, CERONI

Al comma 2, dopo le parole: «in riferimento a immobili distrutti o danneggiati» aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio o leggero».

1.18

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».

1.19

URAS, DE PETRIS

Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L’Aquila, Macerata, Perugia, Terni, Rieti, e Teramo».

1.20

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».

1.21

BROGLIA, SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».

1.22

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «in altri Comuni delle Regioni interessate», con le seguenti: «in altri Comuni delle Province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo».

1.23

FUCKSIA, CERONI

All'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «che dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni apparenti» aggiungere le seguenti: «siano essi gravissimi, gravi, medi o leggeri».

1.24

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi sismici del 24 agosto 2016» inserire la seguente: «e successivi».

1.25

FUCKSIA, CERONI

Al comma 2, sopprimere le parole: «perizia giurata» e sostituirle con le seguenti: «scheda AeDES».

1.26

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, sostituire la parola: «giurata» inserire la seguente: «as-severata».

1.27

CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'elenco dell'allegato 1 è integrato con i comuni individuati ai sensi del presente comma».

1.28

FUCKSIA, CERONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi per lo ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati in modo gravissimo, grave, medio e leggero, anche se ubicati in comuni posti al di fuori dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono realizzati, su richiesta degli interessati, a condizione che dimostrino il nesso di causalità diretta tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici accaduti il 24 agosto, comprovato da apposita perizia giurata».

1.29

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì in favore dei Comuni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, diversi da quelli indicati nell'Allegato 1, che in ragione degli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e

del 30 ottobre, abbiano provveduto all'evacuazione della popolazione residente al di fuori del territorio comunale».

1.30

CERONI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. In ogni Regione è costituito un comitato istituzionale, composto dal Presidente della Regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai Presidenti delle Province interessate, dai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato I e dai Sindaci dei Comuni individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito dei quali sono discusse e condivise le scelte strategiche, di competenza dei Presidenti. Al funzionamento dei comitati istituzionali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente».

1.31

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «alle ANCI regionali,».

1.32

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni o di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «alle ANCI regionali,».

1.33

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti parole: «alle ANCI regionali,».

1.34

URAS, DE PETRIS

Al comma 6, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «alle ANCI regionali.»

1.35

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE, AMATI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «Comuni di cui all'allegato 1,» inserire le seguenti: «dalle ANCI regionali.»

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «ai Comuni interessati,» inserire le seguenti: «e alle ANCI regionali.»

2.1

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «il quadro complessivo dei danni», aggiungere le seguenti: «gravissimi, gravi, medi e leggeri.»

2.2

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) verifica la congruità delle misure e degli interventi strutturali finalizzati alla salvaguardia della tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori effettuati negli immobili destinati ad uso produttivo.»

2.3

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «assenza di sovracompenzazioni» aggiungere le seguenti: «inerenti al danno da calamità.»

2.4

SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».

2.5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».

2.6

URAS, DE PETRIS

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e Stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».

2.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Il Commissario straordinario, anche avvalendosi degli uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3, coadiuva gli enti locali nella progettazione degli interventi, con l'obiettivo di garantirne la qualità e il raggiungimento dei risultati attesi. Restano ferme le attività che enti locali, Regioni e stato svolgono nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese».

2.8

VATTUONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In considerazione di quanto previsto dai commi da 1 a 4, ed allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio del rischio sismico, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 329, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, febbraio 2010, n. 26. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 10 ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244».

2.9

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 5, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) sono responsabili, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato, dell'attività di monitoraggio delle misure finalizzate al sostegno delle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II, del presente decreto legge».

3.1

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;*

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».*

3.2

GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;*

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» con le seguenti: «le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».*

3.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;*

b) *al comma 1, terzo periodo sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;*

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».*

3.4

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «unitamente ai Comuni interessati» con le seguenti: «unitamente ai Comuni e alle Province interessate»;*

b) *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni e Comuni interessati» con le seguenti: «a seguito di comandi o distacchi da Regioni, Province e Comuni interessati»;*

c) *al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «Le Regioni e i Comuni interessati possono altresì assumere» con le seguenti: «Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono altresì assumere».*

3.5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti di tale personale, e nei limiti di spesa di cui al presente decreto, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni

a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

3.6

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla fine del comma inserire i seguenti periodi:*

«Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

Conseguentemente, all'attuazione delle norme, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti in bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze», a tal fine riducendo il capitolo 6856.

3.7

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007)».

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

3.8

DE PETRIS, URAS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Le assunzioni a tempo determinato previste dal presente comma, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, sono effettuate garantendo parità di trattamento contrattuale tra i lavoratori assunti e gli eventuali lavoratori distaccati dalle regioni e dai comuni interessati dagli eventi sismici».

3.9

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente comma:*

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

3.10

URAS, DE PETRIS

Al comma 1 inserire, in fine, i seguenti periodi: «Nei confronti di tale personale trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 50. La relativa spesa non rileva ai fini del rispetto dell'applicazione dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici, da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente Decreto legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del Sisma».

3.11

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Alla fine del comma 1, inserire il seguente periodo: «Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici di cui al comma 3-bis da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto, secondo criteri stabiliti con provvedimenti del Commissario, adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

3.12

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari ad un terzo delle somme disponibili è assegnata ai Comuni per far fronte prioritariamente alle esigenze di funzionalità dei propri uffici di cui al comma 3-bis da determinarsi entro 15 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, secondo criteri stabiliti con provvedimenti del Commissario adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, che tengano anche conto delle cessazioni dovute a seguito del sisma».

3.13

COMPAGNONE, BARANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016. Ai medesimi Uffici sono altresì assegnati unità di personale appartenenti alle Forze di Polizia e all'Arma dei Carabinieri, in possesso di specifiche competenze in materia ambientale e di repressione di illeciti connessi al ciclo dei rifiuti».

3.14

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. Agli uffici speciali per la ricostruzione, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1, possono essere distaccate anche unità di personale a tempo determinato delle strutture di protezione civile delle Regioni e dei Comuni, mediante proroga dei relativi rapporti di lavoro anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1 e 2 e 21, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 nonché le unità di personale da assumere a tempo indeterminato in attuazione dei programmi triennali del fabbisogno già approvati alla data del 24 agosto 2016».

3.15

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai Sindaci dei Comuni di cui all'allegato 1, se non lavoratori dipendenti, è attribuita una indennità speciale di funzione, per la durata della gestione Commissariale, pari a quella percepita per la carica alla data del 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».

3.16

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai Sindaci dei Comuni con popolazione fino a 3 mila abitanti compresi nell'allegato 1, se non lavoratori dipendenti, è attribuita una indennità speciale di funzione, per la durata della gestione Commissariale, pari a quella percepita per la carica alla data del 24 agosto 2016. Agli oneri di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».

3.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, nei limiti di spesa loro assegnata ai sensi del presente decreto, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ed esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 , all'articolo 36 , all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera *d*) e al comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-*ter* del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-*bis*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-*bis*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono, provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399/16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

3.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le

spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

3.0.3

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)*

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera *d*) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e all'eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-

legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

3.0.4

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6 e fatto salvo quanto previsto alla lettera d) e al comma 6-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della disciplina regolamentare degli enti di cui all'articolo 6-ter del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte

in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 2016 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui all'articolo 3-bis, si provvede, nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

3.0.5

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme per garantire la funzionalità degli uffici dei Comuni)

1. I comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 di cui all'Allegato 1, previa autorizzazione del Commissario straordinario, a seguito di istanza motivata, per far fronte alle esigenze degli uffici non gestibili con il solo personale in servizio, possono anche avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa con procedure di selezione semplificate, o conferire con provvedimento motivato incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, ovvero stipulare contratti di formazione e lavoro nel limite delle unità autorizzate dal Commissario straordinario, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35, all'articolo 36, all'articolo 53, al comma 6, fatto salvo quanto previsto alla lettera *d*), e al comma 6-*bis* dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina regolamentare degli enti di cui al comma 6-*ter* del predetto articolo. A decorrere dall'anno 2016 e per tutto il 2017, 2018, le spese derivanti dalla stipula degli stessi contratti possono essere assunte in deroga, ai vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-*bis*, 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

2. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per l'assunzione personale di qualifica non inferiore alla C, facendo ricorso a procedure semplificate ad evidenza pubblica che prevedono comunque una valutazione dei titoli e un eventuale colloquio. L'organo competente all'approvazione del progetto di formazione e lavoro, entro sette giorni dalla ricezione del progetto di formazione e lavoro conclude il procedimento, decorso tale termine il progetto si intende approvato, in deroga alle discipline previste nei CCNL e le discipline regionali in materia.

3. La spesa per l'assunzione di personale che è deceduto in seguito al sisma non rileva ai fini del rispetto dei vincoli assunzionali di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, ai commi 557, 557-bis, 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, al comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al comma 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4. I Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale. I maggiori oneri dei comuni e le maggiorazioni per compensi dei segretari di cui all'OCDPC n. 399 del 16 conseguenti allo scioglimento delle convenzioni, sono a carico delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo se la relativa spesa è autorizzata dal Commissario straordinario secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'interno autorizza l'utilizzo dei segretari Comunali in disponibilità da parte dei Comuni di cui al comma 1, alle strutture che operano nella gestione dell'emergenza e che fanno richiesta senza richiedere rimborso alcuno fino alla concorrenza del trattamento di disponibilità in godimento dagli stessi segretari. Le spese di trasferta e le eventuali maggiorazioni attribuite, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono a carico dei bilanci in deroga ai vincoli per spese del personale».

4.1

DE PETRIS, URAS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo le parole: «24 agosto 2016» e ove ricorrano, inserire le seguenti «e del 30 ottobre 2016»;*

b) *al comma 2 sostituire le parole: «200 milioni per l'anno 2016», con le seguenti: «400 milioni per l'anno 2016, 600 milioni per l'anno 2017 e 800 milioni per l'anno 2018».*

Conseguentemente all'articolo 52 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«l-bis. quanto a 200 milioni di euro nel 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b) della legge 24, dicembre 2012, n. 228, quanto a 600 milioni di euro nel 2017 e 800 milioni di euro nel 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

4.2

ASTORRE, LUCHERINI, VERDUCCI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Il DICOMAC e gli uffici speciali per la ricostruzione possono avvalersi con oneri a carico dell'Agenzia dei segretari posti in disponibilità, fino ad un massimo di 10 unità».

4.3

MILO

Al comma 3, primo periodo, «ripristino o ricostruzione», inserire le seguenti parole: «di edifici residenziali e produttivi».

4.4

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *il comma 7 è sostituito dal seguente:*

«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133»;

b) *dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2000».

4.5

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Alle donazioni di cui al comma 5, effettuate mediante il numero solidale 45500, si applica quanto previsto dall'articolo 138, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

7-bis. All'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui al comma 1 sono identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 5 luglio 2000».

4.6

VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Alle erogazioni liberali in denaro, in favore delle popolazioni colpite da eventi calamitosi anche se avvenuti in Stati diversi da quello italiano, deve intendersi applicabile l'articolo 15, comma 1, punto 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 se effettuate per il tramite dei seguenti soggetti:

a) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

c) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

d) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

e) associazioni sindacali e di categoria.

7-bis. Alle erogazioni liberali di cui al comma 1, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in assenza dei decreti prefettizi previsti dal comma 4 della medesima disposizione».

4.7

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 7, dopo le parole: «il numero solidale 45500» aggiungere le seguenti: «nonché alle erogazioni liberali effettuate in favore della Protezione Civile, delle regioni Umbria, Marche, Abruzzo e Lazio, e dei comuni di cui all'allegato 1».

4.8

VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

*«7-bis. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti la gestione straordinaria oggetto del presente decreto anche afferenti al Fondo per le emergenze nazionali di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati».*

4.9

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 138, comma 14 del primo periodo della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 devono interpretarsi nel senso di essere riferite all'articolo 15, comma 1.1. del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

4.10

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 138, comma 14 del primo periodo della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 devono interpretarsi nel senso di essere riferite all'articolo 15, comma 1.1. del Testo unico

delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

5.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), punto 1) dopo le parole: «interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi» inserire le seguenti: «e delle relative pertinenze e annessi».

5.2

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) interventi prioritariamente rivolti alla ricostruzione puntuale con adeguamento sismico ed in subordine di ripristino con miglioramento sismico, delle abitazioni e delle attività produttive danneggiate o distrutte che presentano danni gravi;».

5.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera a), sostituire il punto 2), con il seguente:

«2) interventi di riparazione con miglioramento sismico o ricostruzione degli edifici per abitazioni e/o attività produttive e delle relative pertinenze e annessi danneggiati che presentano danni gravi o distrutti;».

5.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ricostruzione con adeguamento sismico degli edifici distrutti e di ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati» con le seguenti: «ricostruzione degli edifici distrutti e di riparazione con miglioramento sismico degli edifici danneggiati e delle relative pertinenze e annessi.».

5.5

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera b), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».

5.6

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «con miglioramento sismico degli edifici danneggiati» aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero,».

5.7

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «e il livello di danneggiamento», aggiungere le seguenti: «graduato in base alla classificazione che lo individua come gravissimo, grave, medio, lieve,».

5.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione puntuale degli edifici destinati ad abitazione o attività produttive distrutti» con le seguenti: «riparazione con miglioramento sismico o di ricostruzione degli edifici destinati ad abitazione e/o attività produttive distrutti e delle relative pertinenze e annessi».

5.9

NUGNES, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, MORONESE

Al comma 1, lettera d), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».

5.10

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 2, primo capoverso, sostituire le parole: «fino al 100 per cento delle spese occorrenti» con le seguenti: «in misura pari al 100 per cento delle spese occorrenti».

5.11

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle relative pertinenze e annessi, nonché riparazione, miglioramento sismico o ricostruzione delle infrastrutture, delle dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito, o distrutti;».

5.12

DE PETRIS, URAS

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « di edilizia abitativa» inserire le seguenti: «, di edilizia».

5.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli immobili di edilizia abitativa» inserire la seguente: «e».

5.14

BIGNAMI

Al comma 2, a), dopo le parole: «in relazione al danno effettivamente subito;» aggiungere le seguenti: «nonché alla presenza di abitanti con gravi problemi motori e completamente allestiti;».

5.15

FUCKSIA, CERONI

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «distrutti o danneggiati» aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

5.16

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) danni agli edifici ed immobili privati e alle relative pertinenze e annessi adibiti ad attività sociali, socio-sanitari e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose;».

5.17

FUCKSIA, CERONI

Al comma 2, lettera d), dopo la parola: «danni», aggiungere le seguenti: «gravissimi, gravi, medi, e leggeri».

5.18

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 2, lettera e), aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

5.19

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «delocalizzazione temporanea» aggiungere le seguenti: «anche a favore di soggetti esercenti attività economiche in edifici non utilizzabili per effetto di inagibilità di altri edifici e per effetto di ordinanze di pubbliche autorità finalizzate alla tutela della pubblica incolumità» e dopo le parole: «economiche o produttive» aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'organizzazione nella forma di centri commerciali, artigianali, di servizio e misti insediati nelle apposite

aree individuate dai comuni competenti entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

5.20

FUCKSIA, CERONI

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «danni», aggiungere le seguenti: «gravissimi, gravi, medi e leggeri».

5.21

BIGNAMI

Al comma 2, lettera h) dopo le parole: «per le persone impossibilitate a tornare al proprio domicilio» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo e dando priorità a persone con gravi problemi motori e completamente allettati;».

5.22

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 3, dopo le parole: «finanziamento agevolato» aggiungere le seguenti: «garantendo l'accesso ai soggetti anziani, agli incapienti e a coloro che abbiano sottoscritto un mutuo per l'acquisto dell'abitazione danneggiata o distrutta dagli eventi sismici le cui rate sono in corso di pagamento».

5.23

FUCKSIA, CERONI

Al comma 4, dopo le parole: «ai soggetti danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

5.24

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 5, sostituire le parole: «esclusivamente in compensazione» con le seguenti: «in compensazione o cedibile a terzi».

5.25

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori o alte imprese che effettuano i lavori ovvero ad altri soggetti privati, ivi compresi gli istituti di credito e intermediari finanziari. con la facoltà di successiva cessione del credito».

5.26

BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 5, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Il predetto provvedimento dovrà prevedere, in merito alle modalità di fruizione del credito d'imposta, che l'attribuzione di quest'ultimo in capo al beneficiario del finanziamento, fruibile esclusivamente in compensazione, possa essere utilizzato anche in caso di incapienza da parte del beneficiario, tramite la cessione del medesimo credito o la monetizzazione dello stesso, in modo tale che i beneficiari fruiscano unicamente della provvista finanziaria, senza dover versare rate di capitale o di interessi, il cui onere viene scontato dagli istituti di credito direttamente nei confronti dell'erario».

5.27

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Se la quota annuale del credito d'imposta è superiore all'imposta netta, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso per la parte che non ha trovato capienza nell'imposta stessa».

5.28

FUCKSIA, CERONI

Al comma 6, sostituire la parola: «venticinquennale» con la seguente: «ventennale».

5.29

FUCKSIA, CERONI

Al comma 6, sostituire la parola: «venticinquennale» con la seguente: «quindicennale».

5.30

FUCKSIA, CERONI

Al comma 6, sostituire la parola: «venticinquennale» con la seguente: «decennale».

5.31

GUALDANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il punto 1) è inserito il seguente:

"1-bis) al comma 1-bis, dopo le parole: 'dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,' aggiungere le seguenti: 'ivi comprese le spese per l'installazione di sistemi salvavita passivi antisismici, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui,'».

Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

5.32

FUCKSIA, CERONI

Al comma 9, dopo le parole: «in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni», aggiungere le seguenti: «gravissimi, gravi, medi e leggeri».

5.33

DE PETRIS, URAS

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «in misura non inferiore a 200 milioni di euro per l'anno 2017 e a 400 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047».

5.0.1

DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(interventi finalizzati a garantire lo svolgimento delle attività scolastiche nei comuni colpiti dai sismi)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2017-2018 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 25 milioni per il 2016 e di euro 80 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:

a) per la manutenzione dei Moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nonché la manutenzione della viabilità per raggiungere gli stessi e il potenziamento del trasporto scolastico nei comuni di cui all'articolo 1 nel limite massimo di 20 milioni nel 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018;

b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado, per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado nonché per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche nel limite massimo di 5 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente all'articolo 52 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 dopo le parole: «4 , comma 2» aggiungere le seguenti: «, 5-bis» e sostituire la parola: «266, 427» con la seguente: «291,427», la parola: «81,85» con la seguente «161,85» e la parola: «38,3» con la seguente: «118,3».*

b) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «127.000 euro» con le seguenti: «5.127.000 euro» e sostituire le parole: «al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze per 2,5 milioni, l'accantonamento relativo al ministero dello sviluppo economico per 0,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al ministero della giustizia per 1 milione di euro, l'accantonamento relativo al ministero delle infrastrutture per 0,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al ministero della salute per 0,5 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 127.000 euro»;*

c) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «63,3 milioni» con le seguenti: «83,3 milioni» , sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «79 milioni» e aggiungere, in fine, le parole: «e l'accantonamento relativo al ministero della salute per 1 milione di euro»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera 1) aggiungere la seguente: «1-bis quanto a 80 milioni di euro per il 2017 e 80 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».*

6.1

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «distrutti o danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

6.2

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), dopo le parole: «dello stesso insediamento,» inserire le seguenti: «nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati»;*

b) *alla lettera b), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati»;*

c) *alla lettera c), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati».*

6.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) per gli immobili distrutti, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni; delle finiture ed impianti interni ed esterni, per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico anitario ed energetico».

6.4

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, alla lettera a), dopo le parole: «dello stesso insediamento,» inserire le seguenti: «nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati».

6.5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per gli immobili con livelli di danneggiamento e vulnerabilità inferiori alla soglia appositamente stabilita, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo della riparazione con rafforzamento locale

o della riparazione con miglioramento sismico delle strutture, degli elementi architettonici esterni e delle finiture ed impianti interni ed esterni».

6.6

MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES

Al comma 1, lettera b), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».

6.7

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, alla lettera b), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati».

6.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, sia per le parti comuni dell'edificio sia per le singole unità immobiliari in esso comprese, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi di riparazione e miglioramento sismico delle strutture, compreso l'adeguamento igienico sanitario, il ripristino degli elementi architettonici esterni, le finiture ed impianti interni ed esterni».

6.9

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «dell'intero edificio», inserire le seguenti: «nonché per gli impianti per la produzione di energia

da fonti rinnovabili funzionali alla copertura dei consumi degli edifici ricostruiti o riparati».

6.10

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera c), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».

6.11

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«d) per gli immobili mediamente o leggermente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio».

Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per gli interventi di cui al comma 2, su immobili ricadenti nei Comuni di cui all'articolo 1, comma 2, o in comuni posti al di fuori dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a condizione che gli interessati dimostrino il nesso di causalità diretto tra i danni verificatisi e gli eventi sismici accaduti il 24 agosto, comprovato da apposita perizia giurata, lo percentuale del contributo dovuto è pari a 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12».

6.12

CERONI

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) delle unità immobiliari dei soggetti di cui alle precedenti lettere, danneggiate e classificate con esito A, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, che, alla data del 24

agosto 2016, risultavano adibite ad abitazione principale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, terzo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e da cui sia riscontrata nella scheda AeDES un danno di cui alla sezione 4 della medesima scheda almeno medio grave ma con esito finale di agibile.».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

6.13

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

Conseguentemente, all'attuazione delle norme di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

6.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

6.15

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2, inseguire il seguente comma:

«2-bis. ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

6.16

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

6.17

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Ai proprietari degli immobili oggetto del presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

6.18

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inseguire il seguente comma:

«2-bis. Ai proprietari degli immobili di cui al presente articolo danneggiati dal sisma e classificati agibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011 a seguito delle attività di verifica, spetta un contributo per la riparazione dei danni da sisma le cui modalità di riconoscimento ed entità sono stabilite con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nei limiti delle risorse disponibili».

6.19

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Salvo quanto stabilito al comma 5».

Conseguentemente:

- a) *sopprimere i commi 5, 6 e 7;*
- b) *sostituire il comma 8, con il seguente:*

«8. Il contributo è concesso al netto di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile. Ai proprietari i cui immobili risultavano assicurati per rischi da calamità naturali in data antecedente agli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, è assicurato un contributo pari alla differenza fra l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione e il costo totale di ricostruzione o riparazione dell'edificio distrutto o danneggiato».

6.20

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 4, sostituire le parole: «Salvo quanto stabilito al comma 5» con le seguenti: «Salvo quanto stabilito al comma 7».

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 5 e 6;*

b) *al comma 7, sostituire le parole: «in centri storici e borghi caratteristici» con le seguenti: «in centri storici, in quartieri, contrade, frazioni, vocaboli, case sparse e villaggi fuori dai centri storici e in borghi caratteristici».*

6.21

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, BLUNDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili rientranti nell'ambito dei beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ricadenti nei comuni di cui all'articolo 1, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento».

6.22

PEZZOPANE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte alla riparazione/miglioramento delle parti strutturali degli edifici, si intendono da corrispondere anche nel caso in cui l'immobile appartenga ad un unico proprietario».

6.23

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 2 su immobili di cui all'articolo 1, comma 2, la percentuale del contributo dovuto è pari al 100 per cento del valore del danno puntuale cagionato dall'evento sismico, come documentato a norma dell'articolo 12.

6. Il contributo concesso è al netto dell'indennizzo assicurativo o di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato».

6.24

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «immobili siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici» aggiungere le seguenti: «qualificati tali dalle disposizioni urbanistiche dei rispettivi enti locali».

6.25

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nei soli casi in cui gli immobili siano ricompresi all'interno di unità minime di intervento (UMI) di cui all'articolo 11, comma 3, o facciano parte di edifici con più unità immobiliari in cui sia presente almeno una unità immobiliare di cui alla lettere a), b), d), e) del precedente punto 2, la percentuale è pari al 100 per cento del contributo determinato secondo le modalità stabilite con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2».

6.26

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».

Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui sopra, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

6.27

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia con la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».

6.28

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».

6.29

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile, per il restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, nonché con la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie».

6.30

CERONI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il contributo del 50 per cento per gli interventi sull'immobile destinato ad abitazione principale è compatibile con i contributi previsti per l'efficientamento energetico degli edifici».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap:9001).

6.31

URAS, DE PETRIS

Al comma 5, inserire, in fine, il seguente periodo: «il contributo del 50 per cento riservato alle sole seconde case sparse è compatibile sul restante 50 per cento del costo di ristrutturazione o manutenzione straordinaria con le misure di detrazione fiscale previste dalla legge n. 208 del 28 dicembre 2015, in materia di detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici, sia la detrazione del 50 per cento per le comuni ristrutturazioni edilizie. L'importo dello stanziamento da autorizzare è determinato con la legge di bilancio in relazione alla quantificazione dell'eventuale onere».

6.32

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 5, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Il contributo del 50 per cento è cumulabile per la parte restante con le misure di detrazione fiscale previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici».

6.33

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Il contributo di cui al comma 2 è concesso al netto di altri contributi pubblici comunque percepiti dall'interessato per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile. Ai proprietari i cui immobili risultavano assicurati per rischi da calamità naturali in data antecedente agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, è assicurato un contributo pari alla differenza fra l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione e il costo totale di ricostruzione o riparazione dell'edificio distrutto o danneggiato».

6.34

SANTINI, VERDUCCI

Al comma 6 sopprimere le parole: «dell'indennizzo assicurativo o».

Conseguentemente, al comma 8 sopprimere le parole: «o di indennizzi assicurativi».

6.35

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui al comma 5, secondo periodo, si applicano anche agli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Marche e Umbria per edifici diversi dalla residenza principale non finanziati ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi».

6.36

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 7, dopo le parole: «siti all'interno di centri storici e borghi caratteristici» inserire le seguenti: «e su edifici anche se isolati ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche».

6.37

FUCKSIA, CERONI

Al comma 8, sopprimere il seguente periodo: «nel limite massimo complessivo del 10 per cento dell'importo ammesso a finanziamento».

6.38

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 8, in fine, sostituire le parole da: «nel limite massimo complessivo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «secondo le modalità di cui al comma 5 dell'articolo 34».

6.39

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 9, dopo le parole: «tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici» inserire lo seguente: «lorde».

6.40

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Sostituire il comma 10, con il seguente:

«10. Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese relative alle prestazioni tecniche e amministrative nei limiti di quanto determinato all'articolo 34 comma 5».

6.41

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 11, dopo le parole: «ai sensi» aggiungere le seguenti: «degli articoli 46 e 47».

6.42

GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 13, sostituire le parole: «dei condomini» con le seguenti: «degli intervenuti».

6.43

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Sostituire il comma 15, con il seguente:

«15. La selezione dell'impresa esecutrice è compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Alla selezione possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6, in numero non inferiore a tre. La procedura concorrenziale è effettuata dal Comune o da altri Enti preposti ed individuati e deve essere completa della documentazione stabilita con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2. Il beneficiario del contributo, all'atto della domanda di contributo, segnala n nominativo di 3 imprese di sua fiducia che produrranno le relative attestazioni e il DURC. Ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo le tre imprese produrranno all'Ente destinatario della domanda di contributo una espressa dichiarazione di avere attentamente esaminato e valutato il progetto e di averlo ritenuto congruo e che i lavori sono perfettamente eseguibili, allegando altresì la formulazione del proprio ribasso sull'ammontar e dei lavori.

I lavori saranno aggiudicati all'impresa che avrà formulato il ribasso maggiore.

Il ribasso offerto dalle imprese potrà essere utilizzato dal beneficiario del contributo per pagare eventuali costi, sia lavori sia spese, ritenuti ammissibili in sede di approvazione del progetto, ma che non avevano trovato copertura economica con il contributo concesso e quindi posti a carico del beneficiario del contributo. Le eventuali somme che dovessero re-

siduare sono incamerate dal Commissario straordinario per le finalità di ricostruzione».

6.44

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 15, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rispetto al prezzario di riferimento definito dal Commissario con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2.» e dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «I pagamenti intercorrenti tra il beneficiario dei contributi e l'impresa esecutrice dei lavori dovranno avvenire attraverso bonifico bancario riportando sullo stesso le motivazioni del pagamento di che trattasi».

6.45

SANTINI

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. I lavori, relativi agli interventi di cui al presente articolo, di importo superiore a 150.000 euro sono obbligatoriamente affidati ad imprese che siano in possesso dei requisiti che vengono richiesti per l'esecuzione dei lavori di immediata esecuzione dall'articolo 8, comma 5 lettera c)».

7.1

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, dopo le parole: «degli immobili danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

7.2

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

7.3

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

7.4

FUCKSIA, CERONI

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «danneggiati», aggiungere le seguenti: «in modo gravissimo, grave, medio e leggero».

7.5

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «miglioramento sismico» aggiungere le seguenti: «e se possibile in via prioritaria adeguamento sismico,».

7.0.1

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in

caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. le richieste sono presentate, per via telematica, dal 10 febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. la risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 10 giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picca fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

5. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Altre richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse – finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicurazioni proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrici con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre

2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.2

MUCCHETTI, BERGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 10 febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 10 giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale.

Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo

impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

5. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprie delibere, da: adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.3

BERGER, PALERMO, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 7-bis.***(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate)*

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni individuati dai provvedimenti d'urgenza adottati dal Governo a seguito degli eventi sismici, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 10 febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta dal 10 giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 5 kW, installati sul resto del territorio nazionale. Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

5. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie

necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

7.0.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tempo pieno per scuole nei comuni colpiti)

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 10 milioni per il 2016, 20 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:

- a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
- b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado;
- c) per ampliare l'offerta formati va nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche».

Conseguentemente,

a) *al comma 1 dopo le parole: «4, comma 2» aggiungere le seguenti: «7-bis» e sostituire la parola: «266,427» con la seguente: «276,427» , la parola: «81,85» con la seguente: «101,85» e la parola: «38,3» con la seguente: «68,3»;*

b) *al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «127.000 euro» con le seguenti: «3.127.000 euro» e sostituire le parole: «al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti: «al Ministero dell'economia e delle finanze per 3 milioni, e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 127.000 euro»;*

c) *al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «63,3 milioni» con le seguenti: «70,3 milioni», sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «67 milioni»;*

d) *al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: «l-bis quanto a 20 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni per il 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15. comma 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».*

8.1

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 3, al primo periodo, in fine, sostituire le parole: «totalmente abusivi per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione» con le seguenti: «abusivi».

8.2

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, GIBIINO

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dell'articolo 8» con le parole: «dell'articolo 3».

8.3

BARANI

Al comma 5, lettera b), le parole: «dell'articolo 8» sono sostituite con le seguenti: «dell'articolo 3».

8.4

MARGIOTTA, SANTINI

Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dell'articolo 8» con le seguenti: «dell'articolo 3».

8.5

GUALDANI

Al comma 5, lettera b) sostituire le parole: «dell'articolo 8» con le seguenti: «dell'articolo 3».

8.6

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 5, lettera c) sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «300.000 euro».

8.7 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero delle unità abitative o produttive, per i manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di funzionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».

8.7

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di funzionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».

8.8 (testo 2)

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero delle unità abitative o produttive, per i manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati dagli agricoltori nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali di riparo e abitazione provvisoria in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, in favore degli stessi agricoltori, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

8.8

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, in caso di emanazione di provvedimento esecutivo di sgombero o demolizione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq, installati dagli agricoltori nelle adiacenze delle unità abitative o produttive, utilizzati quali presidi personali in sostituzione delle strutture di protezione civile, è autorizzato il rimborso diretto, in favore degli stessi agricoltori, delle spese sostenute per il relativo acquisto, realizzazione e installazione. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

8.9

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nei comuni di cui all'allegato 1, è autorizzata, in deroga ai vincoli urbanistici, ambientali e paesaggistici, l'installazione di manufatti leggeri, di superficie massima di 40 mq ed esclusivamente di pertinenza dell'unità immobiliare principale, nonché di mezzi mobili di pernottamento, quali presidi personali, in sostituzione delle strutture di protezione civile».

8.10

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano anche agli edifici sede di attività industriali artigianali, commerciali e di servizio con livello di inagibilità E delle schede AeDES purché ubicati in aree attrezzate ed aventi idonea destinazione d'uso. I comuni conservano i dati relativi alle imprese danneggiate, ai progettisti ed ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei lavori ai fini dell'esecuzione di attività verifica e del controllo anche a cura della Guardia di Finanza e degli uffici dell'Agenzia delle Entrate».

8.11

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa auto certificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma precedente, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30

giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.12

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La delocalizzazione totale o parziale delle attività produttive in strutture esistenti e situate in prossimità delle aziende danneggiate, è autorizzata dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente, previa autocertificazione del mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle autorizzazioni ambientali in corso di validità, salve le dovute verifiche di agibilità dei locali e dei luoghi di lavoro previste dalle normative vigenti.

5-ter. Entro 180 giorni dall'autorizzazione di cui al comma 5-bis, le suddette aziende devono presentare la documentazione necessaria per l'avvio del procedimento semplificato per la delocalizzazione, adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2 comma 2 entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.13

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni».

8.14

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attività economiche i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 5, sono auto-

rizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali, attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni».

8.0.1

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Certificazione di agibilità)

1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato, in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

3. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

8.0.2

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 8-bis***(Certificazione di agibilità)*

1. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria il certificato di agibilità sismica può essere rilasciato dal professionista abilitato in assenza delle carenze di cui al comma 2 o di eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato, oppure dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali.

2. Ai fini del comma 1, sono sempre considerate carenze strutturali:

a) la mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;

b) la presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non adeguatamente ancorati alle strutture principali;

c) la presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso.

3. la verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

10.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive, ricadenti all'estero della perimetrazione del nucleo urbano o rurale, che, alla data del sisma, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto erano collabenti, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari».

10.2

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, dopo le parole: «unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive» inserire le seguenti: «non inserite in aggregati».

10.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «Non sono ammissibili a contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive» inserire le seguenti: «, ricadenti all'esterno della perimetrazione del nucleo urbano o rurale,».

10.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sopprimere le parole: «, fatiscenti ovvero inagibili» e le parole: «, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi».

10.5

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione. del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

10.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate».

10.7

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate».

10.8

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edilizi. al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionali alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate».

10.9

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Alla fine del comma 1 inserire il seguente periodo: «, con esclusione degli edifici pubblici che insistono nei centri storici e negli aggregati edi-

lizi al fine di consentire una ricostruzione veloce e corretta dal punto di vista architettonico ed edilizio. L'esclusione si applica altresì agli edifici privati da acquisire al patrimonio pubblico per progetti funzionati alla riqualificazione anche urbanistica delle aree interessate».

10.10

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per gli edifici di interesse storico-paesaggistico».

10.11

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 3, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «purché gli edifici non siano di interesse storico-paesaggistico».

10.12

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il presente articolo non si applica nei casi in cui gli immobili fatiscenti o collabenti, indipendentemente dalla destinazione d'uso alla data del sisma, risultino ricompresi nella perimetrazione del nucleo urbano o rurale; la percentuale del contributo per tali immobili è quella prevista dall'articolo 6, comma 5, primo periodo».

11.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, dopo le parole: «assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate» inserire le seguenti: «con procedure di partecipazione per la ricostruzione di uno storico ed approfondito quadro conoscitivo della struttura fisica e sociale degli abitati e procedure di concertazione nella predisposizione di piani attuativi».

11.2

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera a), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».

11.3

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera b), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «interventi prioritariamente rivolti all'adeguamento sismico ed in subordine di».

12.1

LUCHERINI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «così come aggiornata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato in gazzetta ufficiale del 18 ottobre 2014, n. 243».

12.2

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche da parte del personale tecnico del Comune appositamente formato o da personale tecnico e specializzate in supporto al comune».

12.3

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di cui all'articolo 34,» aggiungere le seguenti: «o la relazione tecnica redatta dal personale tecnico del Comune appositamente formato o da personale tecnico e specializzato in supporto al comune».

12.4

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1, lettera c), alle parole: «miglioramento sismico» premettere le seguenti: «adeguamento sismico e di».

12.5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».

12.6

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il miglioramento sismico deve garantire un livello di sicurezza dell'edificio pari ad almeno l'80 per cento dell'adeguamento sismico, con riferimento al sisma massimo prevedibile nella zona sismica di riferimento e pari al 100 per cento per gli edifici strategici;».

12.7

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 5, al primo periodo, le parole: «previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi» sono sostituite con le seguenti: «previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 50 per cento dei contributi complessivamente concessi».

12.8

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

13.1

PEZZOPANE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 13. – (*Interventi su edifici già interessati da precedenti eventi sismici*). – 1. Per gli interventi sugli immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1 , ricompresi nella Regione Abruzzo, nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili per i quali siano stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009 e per i quali i lavori non siano conclusi, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi per gli ulteriori danni derivanti dal sisma del 24 agosto 2016, sono definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere, istituito ai sensi dell'articolo 67-ter della Legge n. 134 del 2012.

2. Nel caso di danneggiamento ulteriore di immobili ubicati nei Comuni di cui all'articolo 1, ricompresi nella Regione Abruzzo, per i quali non siano ancora stati concessi contributi per i danni riportati a causa dell'evento sismico del 2009, le istanze tese al conseguimento di contributi sono presentate, istruite e definite secondo le modalità e le condizioni previste da successivi provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, di concerto con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del cratere di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Per le attività di sostegno al sistema produttivo e allo sviluppo economico, per i medesimi comuni di cui ai commi precedenti, si applicano le disposizioni ricomprese nel Titolo II, capo II, del presente decreto e secondo le modalità ivi previste».

13.2

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

Conseguentemente, alla Rubrica, sostituire le parole: «finanziati» *con le seguenti:* «danneggiati».

13.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

13.4

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

13.5

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore dan-

neggioamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

13.6

BROGLIA, SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel titolo sostituire la parola: «finanziati» con la seguente: «danneggiati»;*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per gli interventi su immobili danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica che ha interessato il territorio delle regioni Umbria e Marche nel 1997 e 1998 non ancora finanziati, nel caso di ulteriore danneggiamento a causa del sisma del 24 agosto 2016, che determini una inagibilità indotta di altri edifici, ovvero pericolo per la pubblica incolumità, le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento di contributi sono definite secondo le modalità e le condizioni previste dal presente decreto».

14.1

DE PETRIS, URAS

Al comma 1 dopo le parole: «stanziato allo scopo» inserire le seguenti: «dalla legge di bilancio per un importo non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2017, 600 milioni di euro per l'anno 2018, 700 milioni di euro per l'anno 2019 e 300 milioni di euro per l'anno 2020.».

14.2

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 1, dopo le parole: «patrimonio artistico e culturale» inserire le seguenti: «compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture.».

14.3

MONTEVECCHI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «educativo» a: «infanzia» con le seguenti: «educativo per la prima infanzia, pubblici o paritari».

14.4

ZANONI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «o educativo pubblici o paritari per la prima infanzia» con le seguenti: «o educativo per la prima infanzia pubblici o paritari».

14.5

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici» aggiungere le seguenti: «e delle altre confessioni religiose» e conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «il rappresentante delle Diocesi» aggiungere le seguenti: «e delle altre confessioni religiose».

14.6

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 1 lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle reti di distribuzione idrica».

14.7

VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «articolo 32, comma 2» con le seguenti: «articolo 28, comma 2».

14.8

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «nelle aree oggetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016» con le seguenti: «nei Comuni di cui all'Allegato 1».

14.9

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, MORONESE

Al comma 2 lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle reti distribuzione idrica».

14.10

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 3, dopo le parole: «rete scolastica» inserire le seguenti: «o la riprogrammazione negli anni 2016, 2017 e 2018».

14.11

MONTEVECCHI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

Al comma 3, sostituire le parole da: «le risorse» a: «scopo» con le seguenti: «le risorse devono essere prioritariamente destinate al ripristino degli edifici scolastici danneggiati; in alternativa possono essere destinate alla costruzione di sedi nuove o diverse».

14.12

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, è assegnata agli uffici regionali la somma di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Le predette risorse sono utilizzate prioritariamente:

- a) per la manutenzione dei Moduli ad uso scolastico provvisori (MUSP) nei comuni di cui all'articolo 1;
- b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado;
- c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuola di ogni ordine e grado;
- d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 52».

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. 2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta In corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";
- b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

1-ter. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

14.13

CERONI

Al comma 3, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Gli enti locali proprietari di edifici scolastici possono utilizzare, previa acquisizione del parere del Commissario straordinario, le risorse per il ripristino degli stessi immobili danneggiati, anche per finanziare una programmazione a valere sull'esercizio finanziario 2017-2019, che preveda la costruzione di edifici in sedi nuove o diverse».

14.14

FUCKSIA, CERONI

Al comma 8, sopprimere la parola: «venticinquennale» e sostituirla con la seguente: «decennale».

14.15

FUCKSIA, CERONI

Al comma 8, sopprimere la parola: «venticinquennale» e sostituirla con la seguente: «quindicennale».

14.16

FUCKSIA, CERONI

Al comma 8, sopprimere la parola: «venticinquennale» e sostituirla con la seguente: «ventennale».

14.17

URAS, DE PETRIS

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le parole: «, il Presidente dell'ANCI».

14.18

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le parole: «il Presidente dell'ANCI».

14.19

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo» inserire le seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».

14.20

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei beni e delle attività Culturali e del turismo» inserire le seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».

14.21

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE, AMATI

Al comma 9, dopo le parole: «il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo» inserire le seguenti: «, il Presidente dell'ANCI».

14.22

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 9, dopo le parole: «e del turismo» inserire le seguenti: «, il Sindaco del Comune interessato».

14.23

CERONI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi da attuarsi su beni diversi da quelli ecclesiastici, il protocollo di Intesa è sottoscritto dal Commissario straordinario, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e dal sindaco del comune interessato».

14.0.1

MANDELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le regioni che possiedono presidi ospedali eri di I o II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuano prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente

del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, previa valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture medesime.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a decorrere dal 2016, del Fondo per la manutenzione straordinaria degli immobili iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 98 del 2011».

14.0.2

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi per la sicurezza delle residenze universitarie)

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi relativi al diritto allo studio universitario nelle regioni Marche ed Umbria le spese relative agli interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza delle residenze studentesche universitarie gestite dalle agenzie per il diritto allo studio delle due regioni, le connesse spese di progettazione e tecniche sono a carico del fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2. I termini procedurali relativi ai finanziamenti concessi ma non ancora erogati ai sensi della legge n. 338 del 1990 a favore delle agenzie per il diritto allo studio universitario delle regioni Marche ed Umbria per la realizzazione o la riqualificazione delle residenze studentesche universitarie, sono sospesi fino alla presentazione da parte delle stesse di nuova progettazione esecutiva e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Le agenzie per il diritto allo studio universitario di Marche ed Umbria presentano al commissario straordinario ed ai vice commissari di cui all'articolo 2 del presente decreto entro il termine di cui al comma due del presente articolo un piano straordinario di dettaglio per la messa a norma sismica delle residenze studentesche universitarie, da finanziare prioritariamente mediante rimodulazione delle risorse già assegnate di cui alla legge n. 388 del 1990 ed in caso di necessità attraverso il fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto».

14.0.3

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:

- ”a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
- b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado;
- c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche”.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

14.0.4

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Interventi in materia di sicurezza degli edifici scolastici nelle zone ad elevato rischio sismico)

1. Il presente articolo detta disposizioni urgenti in materia di sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette ad un elevato grado di rischio sismico, in quanto interessate da ricorrenti attività telluriche.

2. I finanziamenti concessi a qualsiasi titolo alle Regioni interessate dal sisma del 24 Agosto 2016 per l'attuazione dei piani e programmi in

materia di edilizia scolastica, di cui all'articolo 80, comma 21 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, non ancora utilizzati, nonché le eventuali economie, restano, in deroga quanto stabilito dai commi 160 e 165 dell'articolo 1 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, nella disponibilità delle medesime Regioni, le quali sono autorizzate a spenderle per le messa in sicurezza dal rischio sismico degli edifici scolastici, anche mediante scorrimento di eventuali graduatorie già formate.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2 restano nella disponibilità delle stesse Regioni i finanziamenti, nonché le eventuali economie, a valere sui piani e programmi in materia di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché all'articolo 48 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ciò in deroga anche a quanto previsto dalle norme di attuazione delle predette leggi.

4. Le somme di cui commi 2 e 3 possono essere utilizzate anche per gli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui all'articolo 1, comma 177 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 7 agosto 2015, n. 594».

15.1

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) il Ministero della difesa».

16.1

MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;» aggiungere le seguenti: «del Ministero delle politiche agricole alimentari e ..» nonché, al comma 2, sostituire le parole: «Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali» con le seguenti: «Il parere del rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è comunque necessario ai fini dell'approvazione del programma delle infrastrutture ambientali, agroindustriali, zootecniche ed agricole».

16.2

SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «Le autorizzazioni» con le seguenti: «L'assenso», e le parole: «sono rese» con le seguenti: «è espresso».

Conseguentemente, al comma 3, lettera b), sostituire le parole: «l'autorizzazione» con le seguenti: «l'assenso» e le parole: «che è resa» con le seguenti: «che è espressa».

16.3

BROGLIA, SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 5, sostituire le parole: «progetti preliminari» con le seguenti: «progetti di fattibilità».

17.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Erogazioni liberali in favore dei comuni colpiti da sisma ed eventi calamitosi)

1. All'articolo 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *m*) è inserita la seguente:

”m-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente a cui si effettua il versamento. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare individua con proprio decreto, in seguito ad eventi sismici o calamitosi, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, gli enti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali; determina, a valere sulla somma allo scopo indicata, le quote assegnate a ciascun ente o soggetto beneficiario; definisce gli obblighi di informazione. da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari; vigila sull'impiego delle

erogazioni e comunica, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate''».

18.0.1

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto legge 17.10.2016 n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18/10/2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per: la preparazione dei documenti di gara».

18.0.2

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Anticipazioni del prezzo)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi del Capo I del Titolo II del presente decreto e agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 e successive modificazioni e integrazioni e ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori».

19.1

GALIMBERTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi comprese quelle del settore agroalimentare».

19.2

URAS, STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «ivi comprese quelle del settore agroalimentare», aggiungere le seguenti parole: «e le rivendite di generi di monopolio, anche con l'ausilio di confidi o altra forma di garanzia di categoria».

19.3

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 1, primo periodo:

a) *dopo le parole: «del settore agroalimentare» inserire le parole: «e agricolo»;*

b) *sopprimere le seguenti parole*: «che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016».

19.4

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «2.500.000» *con*: «10.000.000».

19.5

MILO

Al comma 1, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» *sono sostituite con le seguenti*: «5 milioni».

19.6

SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «2.500.000 euro» *con le seguenti*: «5.000.000 euro».

19.7

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire le parole: «2.500.000» *con le seguenti*: «5.000.000».

19.8

SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016, a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che

preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.

1-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma *1-bis* i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti Disposizioni operative del Fondo.

1-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma *1-bis* decade allo scadere del decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sui soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma *1-ter*.

1-quinquies. Per le operazioni-finanziarie di cui al comma *1-bis*, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al primo periodo del comma *1-quater*».

19.9

MiLO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«*1-bis.* con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle

Finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-*bis*.».

19.10

SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 ubicate nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1-*ter*. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 1-*bis*.».

19.11

MILO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione».

19.12

SANTINI, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 prestata in favore dei confidi e dei fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qua-

lora l'inefficacia della garanzia sia da imputare al soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione».

19.0.1

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confini e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2015" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2016". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai

sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 15 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e suc-

cessive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma».

19.0.2

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così indi-

viduate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 10 gennaio 2015 stabilito dai commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine e l'espressione "a decorrere dall'anno 2015" di cui alla lettera *c*) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2015". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 180 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi re stando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e, le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte le dirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione. *l*-*quater*. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma *l*-*ter*, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data delle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

4. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

5. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli interme-

diari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

6. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma».

19.0.3

BARANI, MILO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Risoluzione anticipata per gli impianti fotovoltaici installati nelle aree terremotate)

1. I soggetti responsabili di impianti fotovoltaici, installati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 e 29 ottobre 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1, possono presentare al Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) istanza di risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione.

2. Al fine di assicurare un'adeguata informazione a tutti gli interessati, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE, entro il 31 gennaio 2017, identifica idonee procedure per fornire ai soggetti interessati una comunicazione in cui deve essere indicato l'importo che sarà riconosciuto in caso di adesione alla risoluzione anticipata. Gli importi sono calcolati, per ogni singolo impianto, tenendo conto del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito.

3. Le richieste sono presentate, per via telematica, dal 10 febbraio al 31 maggio 2017 al Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE che istruisce le istanze pervenute.

4. La risoluzione anticipata delle convenzioni di incentivazione e di ritiro dell'energia elettrica può essere richiesta, dal 10 giugno al 31 dicembre 2017, anche dai soggetti responsabili di piccoli impianti fotovoltaici, con potenza di picco fino a 3 kW, installati sul resto del territorio nazionale.

Nei casi di cui al periodo precedente, il Gestore dei servizi energetici S.p.A. – GSE identifica idonee procedure per dare comunicazione ai soggetti interessati degli importi che saranno riconosciuti in caso di risoluzione anticipata. L'importo è calcolato tenendo conto, per ogni singolo impianto, del valore complessivo dell'incentivo che sarebbe stato percepito dall'impianto stesso, applicando un tasso di attualizzazione del 6 per cento.

5. Il Gestore dei servizi energetici – GSE assicura le risorse finanziarie necessarie per la sottoscrizione delle risoluzioni anticipate individuando idonee modalità, in raccordo con Cassa depositi e prestiti, e utilizzando i propri flussi di cassa. Alle richieste di risoluzioni anticipate delle convenzioni, presentate dai soggetti di cui al comma 1, deve essere assicurata priorità rispetto alle altre istanze. Per le richieste presentate dai soggetti di cui al comma 4, si procede assicurando un ordine prioritario agli impianti di più piccole dimensioni. Il Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, in base al numero delle richieste presentate, e alle risorse finanziarie necessarie a soddisfare il maggior numero delle istanze, procede a finalizzare una parte delle risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, anche nel corso del triennio 2018-2020.

6. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sulla base dei dati trasmessi dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, relativi alle istanze presentate dai soggetti di cui al comma 1, assicura, con proprie delibere, entro il 31 luglio 2017, il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate da finalizzare nel corso del 2017. Il Gestore dei servizi energetici – GSE, a seguito delle delibere dell'Autorità per l'energia- elettrica il gas e il sistema idrico, procede, entro il 31 ottobre 2017, alla risoluzione anticipata delle convenzioni richieste dai soggetti di cui al comma 1.

Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con proprie delibere, da adottare entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati forniti dal Gestore dei servizi energetici S.p.a. – GSE, assicura il riconoscimento dei costi che dovranno essere sostenuti per le risoluzioni anticipate, richieste dai soggetti di cui al comma 4, qualora si renda necessario finalizzare le stesse nel corso del triennio 2018-2020.

7. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate finalizzate nel 2017 debbono in ogni caso concludersi entro il 31 dicembre 2017. Le operazioni contabili derivanti dalle risoluzioni anticipate eventualmente finalizzate nel triennio 2018-2020 debbono in ogni caso conclu-

dersi entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli oneri derivanti dalle risoluzioni anticipate di cui al comma 4 dovranno comunque essere inferiori a quelli previsti in caso di mancata risoluzione delle convenzioni stesse. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

19.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 183 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) e tenuto conto della urgenza di mettere in sicurezza antisismica le Autostrade A24 e A25, nelle more della definizione degli strumenti di pianificazione tecnica ed economica dell'intero impianto infrastrutturale, la società concessionaria delle predette autostrade è esonerata dal versamento di tutte le somme maturate, non versate ed in via di contabilizzazione per il 2015 e 2016 e di tutte le future rate del prezzo di concessione, pari ad 55.860.000,00 di euro annui di cui all'articolo 3.0, lettera c) della vigente Convenzione. L'importo complessivo delle somme non versate sarà destinato all'immediato avvio dei lavori di prima messa in sicurezza antisismica delle Autostrade A24 e A25, secondo quanto previsto dalla citata Legge 228/2012.

2. Al ristoro delle minori entrate, e riconosciuto al Ministero delle infrastrutture e trasporti:

a) per il 2016 un contributo di 111,72 milioni, pari alle somme del 2015 e 2016,

b) uno stanziamento di 55,86 milioni di euro annui per il periodo 2017-2031.

3. A copertura degli oneri di cui alla lettera a), il comma 980 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso; a copertura degli oneri previsti dalle lettera b) si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni a decorrere dal 2017, mediante apposita delibera CIPE».

20.1

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «35 milioni» con: «70 milioni».

20.2

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando j parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

20.3

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali,

che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

20.4

GALIMBERTI

Al comma 1 sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

20.5

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «35 milioni» con le seguenti: «20 milioni»;*

b) *al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «le risorse di cui al comma 1, possono essere» con le seguenti: «una quota pari a complessivi 15 milioni di euro delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, sono»;*

c) *al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: «tenuto conto» fino alla fine del medesimo periodo.*

20.6

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «, nella forma del contributo in conto interessi» con le seguenti: «nella forma del contributo

in conto impianti o del contributo alla spesa ovvero del contributo in conto interessi».

20.7

GALIMBERTI

Al comma 1, effettuare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole:* «le imprese agricole» *con:* «tutte le imprese»;
 - b) *sostituire le parole:* «i cui fondi siano» *con:* «la cui sede produttiva sia».
-

20.8

GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dell'area colpita dal sisma del 24 agosto» *con le seguenti:* «nei Comuni di cui all'articolo 1» *e all'ultimo periodo, sostituire lo parola:* «comma», *con la seguente:* «articolo».

20.9

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese del turismo, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 – 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla conces-

sione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

20.10

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo lodi tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2000, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 20, le parole: «35 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «40 milioni di euro».

20.11

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la stipula di contratti assicurativi contro i rischi connessi ad eventi sismici, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese che svolgano la propria attività in territori classificati come zone sismiche di tipo 1 o di tipo 2 e che stipulino contratti di assicurazione

contro i rischi suddetti. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra l'importo del premio effettivamente pagato ed il minore importo che l'impresa avrebbe pagato se il premio fosse stato calcolato utilizzando i parametri di rischio relativi alle zone sismiche di tipo 3, come individuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilate in ordine decrescente, secondo la misura percentuale del maggior onere sostenuto. A parità di collocazione in graduatoria, costituisce titolo di priorità l'ubicazione della struttura produttiva nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».

20.12

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di agevolare la ripresa produttiva delle aziende che hanno subito una riduzione delle attività a seguito del sisma, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale alle imprese, anche stagionali, che subiscano una riduzione delle attività svolte nel territorio dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto. La misura del contributo è commisurata alla differenza tra il fatturato realizzato nel periodo 24 agosto 2016 .. 23 agosto 2017 e la media del fatturato realizzato negli stessi periodi del biennio precedente, come risultante dai registri contabili obbligatori o dalle dichiarazioni IVA. Le imprese richiedenti sono collocate in apposite graduatorie, stilati in ordine decrescente, secondo la misura percentuale della riduzione dell'attività. Ferma restando la priorità per le attività svolte nel territorio dei comuni elencati- nell'allegato 1 del presente decreto, il contributo può essere esteso anche ad altri comuni in cui si siano verificate, a seguito del sisma, riduzioni rilevanti dell'attività. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma provvedono i vicecommissari, ai sensi dell'articolo 1, comma 5».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «35 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro».

20.0.1

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 20-bis.***(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo-garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. I CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e le parole: "a decorrere dall'anno 2015" di cui alla lettera c) del citato comma 341 sono sostituite dalle parole: "a decorrere dall'anno 2016". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 che costituisce tetto massimo di spesa».

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione co-

munitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti –su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni. ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei

componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente: "l-bis. quanto a 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

20.0.2

FUCKSIA, CERONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

È istituita una zona franca nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto e 30 settembre, attraverso la concessione di benefici di imposta che rendano conveniente per le imprese l'allocazione della produzione in tale area geografica».

21.1

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

«1-bis. Le forniture di cui alle procedure di evidenza pubblica espletate per l'acquisizione di moduli abitativi per gli allevatori di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 399 del 2016 e dei ricoveri temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 393 del 2016, sono estese fino al soddisfacimento dell'intero fabbisogno emergente riscontrato, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 50 del 2016.».

1-ter. L'attività di predisposizione delle aree per l'installazione dei moduli abitativi per gli allevatori di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 399 del 2016 e dei ricoveri temporanei per la stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Capo Dipartimento protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 393 del 2016 può essere delegata all'allevatore, che può avvalersi anche di soggetti terzi. Previa verifica della congruità degli investimenti realizzati e dei costi è previsto il rimborso delle spese sostenute.

1-quater. Le amministrazioni competenti possono concedere alle imprese agricole colpite dagli eventi sismici deroghe per la conclusione dei procedimenti amministrativi autorizzatorie e di accesso agli aiuti, con particolare riferimento ai tempi di presentazione della documentazione che le stesse sono tenute a fornire nell'ambito delle istanze oltre che ai tempi delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 da espletare presso le amministrazioni pubbliche titolari dei procedimenti, tra cui i comuni».

21.2

GALIMBERTI

Al comma 2 sopprimere la parola: «agricole».

21.3

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la continuità aziendale delle imprese di cui al comma 1, ai proprietari di *camper e roulettes* che concedano l'uso gratuito delle citate strutture amovibili in favore degli esercenti attività agricole, agroalimentari e zootecniche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, è riconosciuto un credito di imposta pari ad euro 200,00 per ogni mese di concessione della struttura, per un periodo complessivo non superiore di due mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le modalità di fruizione del credito d'imposta sono stabilite con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 5 dell'articolo 5. Per le finalità del presente comma si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».

21.4

GALIMBERTI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è autorizzata inoltre la spesa di 10.000.000 per le imprese del terziario».

21.5

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 4, sostituire le parole da: «di sostenere» fino a: «forestali» con le seguenti: «di consentire alle regioni di cui al presente decreto di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite».

21.6

CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi a condizioni agevolate di cui al presente articolo sono subordinati alla preventiva autorizzazione della Commissione europea».

22.1

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 2, sostituire le parole: «2 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

22.2

GALIMBERTI

Al comma 2, sostituire le parole: «2.000.000» con: «3.000.000».

22.3

CASTALDI, GIROTTI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e promuove iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilità del patrimonio culturale dei medesimi territori».

24.1

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «600.000».

24.2

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Al comma 1), sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «600.000».

24.3

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «600.000».

24.4

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «100.000».

24.5

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «70.000».

24.6

GALIMBERTI

Al comma 1, sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «50.000».

24.7

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 2, dopo le parole: «del turismo» inserire le seguenti: «nonché per la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per il rilancio della competitività del sistema produttivo, anche tramite la creazione di centri e strutture di ricerca e sviluppo delle imprese.».

24.8

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 2, sostituire le parole: «finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del cento per cento degli investimenti fino a 600.000 euro» con le seguenti: «agevolazioni, anche in combinazione tra di loro, nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero, del contributo in conto impianti e del contributo alla spesa, a fronte di programmi di investimento di importo compreso tra 30.000 e 600.000 euro. Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Reg. CE 1407/2013 relativo agli aiuti di importanza minore, ovvero su richiesta del soggetto istante ai sensi del Reg CE 651/2014».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 23, comma 4, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: "rientri" sono inserite le seguenti: "ad eccezione del caso di interventi finalizzati allo sviluppo di aree colpite da calamità naturali,"».

24.9

CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «8 anni» con le seguenti: «10 anni».

24.10

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti parole «e per l'anno 2017», nonché dopo le parole: «10 milioni di euro» aggiungere la seguente «annui».

24.11

URAS, STEFANO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese connessi alla gestione delle reti di acquisizione del gettito erariale, consentendo una rapida immissione nel ciclo economico dei relativi valori, entro 30 giorni dalla conversione in legge del presente decreto-legge, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotta le opportune misure attuative delle modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria».

25.1

MANDELLI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma per promuovere e sviluppare la filiera produttiva delle imprese ricadenti nei comuni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, al fine di evitare la perdita della produzione già effettuata dalle medesime imprese. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli- inve-

stimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma».

25.2

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi».

25.3

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi».

25.4

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a tutti gli investimenti effettuati nei settori del commercio, del turismo e dei servizi».

25.5

CERONI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti, provvede a riconoscere i Comuni di cui all'articolo 1, quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 1 00 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 9001).

25.0.1

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di controgaranzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socioeconomici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 di cui ai

commi 341 e 341-*bis* dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'esenzione di cui alla lettera *c*), del citato comma 341, si applica fino al 30 giugno 2017. Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni di euro che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-*ter*, come modificati dal presente articolo, e le modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito connesso all'esenzione di cui al comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

5. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1, del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo

5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, è destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti hardware e software per ICT, della farmaceutica, dell'agro alimentare, della chimica e dell'automotive e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

8. All'attuazione del presente articolo, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001)».

25.0.2

VACCARI, FABBRI, VERDUCCI, CARDINALI, Gianluca ROSSI, MATURANI, SANTINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Alle agevolazioni di cui gli articoli 19, 20, 21 e 24 del presente decreto possono altresì accedere i titolari di reddito di impresa industriale, commerciale e del turismo, gli esercenti attività agricole di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché i titolari di reddito di lavoro autonomo, che hanno sede operativa ovvero domicilio fiscale, nonché il proprio mer-

cato di riferimento nei comuni di cui all'articolo 1, diversi in ogni caso da quelli che hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui ai medesimi articoli, che possano dimostrare di aver subito un danno economico diretto, causalmente conseguente agli eventi sismici che si sono susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016, evidenziato da almeno due delle seguenti condizioni:

a) una diminuzione del volume d'affari nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, che sia superiore di almeno il 20 per cento rispetto alla variazione rilevata dall'ISTAT dell'indice sul fatturato del settore produttivo di appartenenza ovvero delle vendite ovvero della produzione lorda vendibile registrato nello stesso periodo dell'anno 2016, rispetto all'anno 2015;

b) utilizzo di strumenti di sostegno al reddito per fronteggiare il calo di attività conseguente al sisma (CIGO-CIGS e deroghe) ovvero riduzione di personale conseguente al sisma rispetto alla dotazione di personale occupato al 31 luglio 2016;

c) riduzione, superiore di almeno il 20 per cento rispetto a quella media nazionale resa disponibile dal Ministero dello sviluppo economico dell'anno 2015, dei consumi per utenze nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, come desunti dalle bollette rilasciate, nei periodi-di riferimento, dalle aziende fornitrici;

d) contrazione superiore del 20 per cento, registrata nel periodo agosto-dicembre 2016, rispetto allo stesso periodo dell'anno 2015 dei costi variabili, quali quelli delle materie prime, delle provvigioni, dei semilavorati, dei prodotti destinati alla vendita;

2. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 1 presentano ai vice commissari di cui all'articolo 1, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l'Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l'entità della riduzione del reddito 2016 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d)».

25.0.3

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Al fine di garantire alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi operanti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1, le cui strutture risultino ancora agibili e il cui fatturato risulti diminuire del 20 per

cento rispetto a quelli conseguiti nel precedente biennio 2014 e 2015, come rilevabile dalle scritture contabili, è riconosciuta una compensazione dei danni indiretti subiti in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, secondo i criteri e le modalità definite al comma 2.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione da erogare, anche sottoforma di credito d'imposta, in favore delle imprese di cui al comma 1, nel rispetto del limite di spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

25.0.4

VERDUCCI, ASTORRE, LUCHERINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Collegamenti infrastrutturali)

1. Al fine di favorire la ripresa economica dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati viene definito un programma di interventi di ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento tra le aree del sisma e la Capitale. Gli interventi previsti dal piano assumono priorità nella programmazione degli investimenti a partire dall'anno 2018».

27.1

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 1, in fine, dopo le parole: «con particolare attenzione agli» aggiungere le seguenti: «acquedotti e gli elettrodotti, nonché agli».

27.2

MIRABELLI, VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , reti idriche, acquedotti, impianti di smaltimento e trattamento rifiuti, impianti di produzione di energia rinnovabile, dighe e invasi artificiali, opere di prevenzione del rischio idrogeologico , strade, sentieri e piste ciclabili».

27.3

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «opere di captazione e acquedotti».

27.4

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, NUGNES, BLUNDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'atto della progettazione preliminare devono essere esaminate le diverse soluzioni possibili tenendo conto, dei costi e dei benefici, optando per la soluzione che realizzi il miglior grado di integrazione ambientale tra i diversi obiettivi. Tra le diverse soluzioni e tecniche vagliate devono essere prese in considerazione anche quelle di ingegneria naturalistica, e nel caso in cui venga dimostrata l'egual efficacia di tali tecniche rispetto a quelle tradizionali considerate più invasive, sono da preferire».

28.1

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 3 lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da mettere a disposizione per la ricostruzione dei danni causati dal sisma del 24 Agosto e successivi, e se non utilizzati il ricavato della loro vendita viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono tali materiali».

28.2

NUGNES, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, BLUNDO

Sopprimere il comma 4.

28.3

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99» *con le seguenti:* «sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

b) *al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* «La raccolta ed il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo sono operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n.152 del 2006».

28.4

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sostituire le parole:* «sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99» *con le seguenti:* «sono classificati con i codici CER non pericolosi di cui al capitolo 17 dell'allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,»;

b) *al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:* «La raccolta ed il trasporto dei materiali di cui al comma 4 ai centri di raccolta comunali ed ai si ti di deposito temporaneo sono operate a cura di imprese di trasporto autorizzate ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

28.5

VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VERDUCCI

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo del loro riutilizzo ai fini della ricostruzione, laddove possibile».

28.6

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. I beni di cui al presente comma devono essere messi a disposizione per la ricostruzione degli immobili danneggiati e in caso di vendita, il ricavato viene ceduto come contributo al Comune da cui provengono i materiali».

28.7

VACCARI, DALLA ZUANNA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 49 del 2014, comma 10, primo periodo, sostituire le parole: "e gli eventuali avanzi di gestione" fino alla fine del periodo, con le seguenti: "e gli eventuali avanzi di gestione accantonati ai fini della raccolta, trasporto e trattamento dei RAEE non concorrono alla formazione del reddito e non possono essere divisi tra i consorziati. Non concorrono altresì alla formazione del reddito gli avanzi di gestione eventualmente accantonati nei periodi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto dai consorzi i cui statuti, fin dalla costituzione degli stessi, vietavano la distribuzione degli avanzi di gestione tra i consorziati"».

28.8

LUCHERINI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 7, sostituire le parole: «soggetti pubblici all'uso autorizzati» *con le seguenti:* «dalle Regioni, dai Comuni territorialmente competenti, ovvero dalle pubbliche amministrazioni a diverso titolo coinvolte» *e sopprimere le parole:* «dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

28.9

SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 9, dopo le parole: «dandone comunicazione» aggiungere le seguenti: «tempestiva e antecedente al primo conferimento agli impianti».

28.10

VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 11, ottavo periodo, dopo le parole: «casi di emergenza» aggiungere le seguenti: «individuati dal commissario straordinario».

28.11

MIRABELLI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Sul materiale residuo dalle attività di separazione dei rifiuti contenenti amianto, di cui al comma precedente, sono effettuate analisi preventive ai fini del conferimento agli impianti di smaltimento».

28.12

VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con le risorse umane disponibili e temporaneamente necessarie a tale fine».

28.0.1

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, GIBIINO

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 28-bis.***(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)*

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Art. 28-ter.*(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)*

1. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti-agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 108, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».

28.0.1-bis

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 28-bis.***(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)*

Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214,216 del

decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Art. 28-ter.

(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50 per cento il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».

28.0.2

BARANI

Dopo l'articolo 28, inserire i seguenti:

«Art. 28-bis.

(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213,214,216 del decreto legislativo 6 aprile-2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Art. 28-ter.

(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50% il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».

28.0.3

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

1. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50% il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero.».

28.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213, 214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.».

28.0.5

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Misure per incentivare il recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016 e per gli impianti di recupero dei rifiuti derivanti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016)

1. Al fine di consentire l'effettivo recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, l'avvio ad operazioni di recupero autorizzate ai sensi degli articoli 208, 209, 211, 213,214, 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 deve avvenire entro 3 anni dalla data di assegnazione del codice CER, di cui all'Allegato D alla Parte IV del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

2. Fino al 31 dicembre 2020, è aumentato del 50% il quantitativo di rifiuti non pericolosi, derivanti da attività di costruzione e demolizione conseguenti agli eventi sismici verificatisi nel 2009, nel 2012 e nel 2016, indicato, in ciascuna autorizzazione, ai sensi degli articoli 208, 214 e 216 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152 e destinati a recupero».

29.1

NUGNES, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, BLUNDO

Sopprimere l'articolo.

29.2

DEL BARBA, SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, a fine periodo sono aggiunte le seguenti parole: «ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161».

30.1

COMPAGNONE, BARANI

Al comma 5, alla fine, dopo le parole: «composizione del Gruppo.», sono aggiunte le seguenti: «Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, e del perfezionamento dell'intesa con il Ministro della difesa- e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Commissario straordinario, al fine di affrontare le incombenti emergenze di carattere ambientale, è autorizzato senza indugi ad avvalersi di unità di personale appartenenti alle Forze di Polizia e all'Arma dei Carabinieri, in possesso di specifiche competenze in materia ambientale e di repressione di illeciti connessi al ciclo dei rifiuti».

30.2

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI, GIBIINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

30.3

GUALDANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In sede di prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di Iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previste dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settem-

bre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

30.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

30.5

BARANI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.».

30.6

MARGIOTTA, SANTINI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In prima applicazione, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli operatori economici di cui al comma 6 partecipano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione pubblica e privata, nei comuni di cui all'elenco 1, previo accertamento della avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui al comma 6, e fermo restando quanto previsto dallo stesso, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni. In caso di sopravvenuto diniego dell'iscrizione, si applicano ai contratti e subcontratti cui è stata data esecuzione le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011».

30.7

GUALDANI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

30.8

BARANI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

30.9

MARGIOTTA, SANTINI

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

30.10

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «12 mesi».

30.11

LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, NUGNES, BLUNDO

Al comma 8, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«*e-bis*) le eventuali penalità applicate all'operatore economico per le violazioni delle norme ambientali e di recupero ambientali e definite dalla Struttura in conformità alle linee guida del comitato di cui al comma 3».

30.12

MIRABELLI, VACCARI

Al comma 9, dopo le parole: «allocate presso la Struttura e» aggiungere le seguenti: «i medesimi dati sono resi».

30.13

SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 13, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «all'articolo 203 del decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 50».

30.14

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 14 aggiungere infine le seguenti parole: «relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra».

30.15

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto legge 17.10.2016 n. 189, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 24 del 18 ottobre del 2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

31.1

URAS, STEFANO

Al comma 2, aggiungere infine le seguenti parole: «A tal fine, l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applica a tutti i pagamenti riferiti a transazioni tra privati, con esclusione di quelli effettuati nei confronti di pubbliche amministrazioni».

32.1

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione all'Autorità nazionale anticorruzione il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'articolo 19, comma 3 lettera c), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90».

34.1

COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI

Al comma 1, sostituire le parole: «e direzione dei lavori», con le seguenti: «, direzione dei lavori e collaudo».

34.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «che presentano il DURC regolare», con le seguenti: «che siano in regola con i contributi previdenziali e assistenziali o che presentano il regolare DURC per coloro i quali sia previsto tale documento unico contributivo».

34.3

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1. I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2».

34.4

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

34.5

URAS, DE PETRIS

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

34.6

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

34.7

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali saranno definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

34.8

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I tempi per lo svolgimento delle prestazioni professionali sono definiti in funzione dell'esito di agibilità e dell'entità dei lavori di ricostruzione o riparazione con opportuni provvedimenti ai sensi dell'articolo 2 comma 2».

34.9

SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, dopo le parole: «agli ordini e collegi professionali» aggiungere le seguenti: «da almeno 5 anni».

34.10

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC» con le seguenti: «siano in regola in materia contributiva e previdenziale o che presentano il regolare DURC per coloro i quali sia previsto tale documento unico contributivo».

34.11

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 4, sostituire le parole: «In ogni caso, il» con le seguenti: «Salvo il caso dei lavori pubblici per i quali valgono le norme già stabilite, nei lavori privati il progettista è di norma anche direttore dei lavori, in modo da avere una unica figura responsabile, salvo specifici casi di manifesta incompatibilità da documentare in modo oggettivo e non generico. Il beneficiario del contributo, poiché individua sia il direttore dei lavori sia l'elenco delle imprese tra cui scegliere quella affidataria, deve accertare la compatibilità dell'impresa alla figura del direttore dei lavori secondo quanto appreso stabilito. Il».

34.12

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «né aver avuto negli ultimi 3 anni».

34.13

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «né aver avuto negli ultimi tre anni».

34.14

BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, NUGNES, MORONESE

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: «può effettuare controlli, anche a campione» con le seguenti: «deve effettuare controlli sul 20 per cento delle autocertificazioni consegnate e se risultano incongruenze aumentare la percentuale al 50 per cento delle stesse.».

34.15

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il compenso per le attività professionali di progettazione, direzione dei lavori, relazioni geologiche, relazioni sismiche, relazioni e indagini conoscitive delle componenti strutturali e di tutte le altre attività occorrenti per redigere e dirigere compiutamente i progetti dei lavori, saranno determinate con procedure semplificate dagli Ordini professionali competenti territorialmente di concerto tra loro e con il Commissario straordinario. Tali compensi saranno al netto dei contributi previdenziali integrativi e dell'IVA. Il Commissario determinerà altresì i compensi per gli amministratori di Condominio e per i presidenti dei consorzi edilizi obbligatori di concerto con le relative categorie di settore. Tutti i suddetti compensi professionali saranno commisurati proporzionalmente al consuntivo lordo dei lavori valutati sulla base del prezzario unico interregionale predisposto dal Commissario straordinario e di cui all'articolo 6 punto 9. I costi dei indagini geologiche e sismiche in sito, nonché quelli degli accertamenti sugli edifici da recuperare, gli accertamenti, le certificazioni energetiche e tutti gli altri adempimenti occorrenti nel rispetto delle vigenti norme, saranno inserite nei quadri economici distinguendoli da quelli per i lavori. Tutti i suddetti costi, i contributi previdenziali integrativi e l'IVA saranno riepilogati in modo distinto nel quadro economico del progetto. Il tutto sarà oggetto di specifiche ordinanze emanate dal Commissario straordinario».

34.16

MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, NUGNES

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

35.1

PEZZOPANE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «, da adottarsi secondo quanto già in vigore nei lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 della Città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere la cui validità viene prorogata sino al termine degli interventi.»;*

b) *al comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo di versamento presso la Cassa Edile della provincia in cui si svolgono i lavori è esteso anche ai lavori di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 2009 in corso per L'Aquila e Comuni del Cratere».*

35.2

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «presso le casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, l'Aquila e Teramo».

35.3

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Al comma 3, sostituire le parole: «presso le Casse edili delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, l'Aquila e Teramo riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» con le seguenti: «presso le Casse edili/Edilcasse provinciali o regionali riconosciute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e regolarmente

operanti nelle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, l'Aquila e Teramo».

35.4

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 3, dopo lo parola: «Perugia,» aggiungere la seguente: «Terni».

35.5

URAS, DE PETRIS

Al comma 3, dopo la parola: «Perugia» inserire le seguenti: «, Terni».

35.6

VERDUCCI, MORGONI, AMATI, FABBRI

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In considerazione degli eccezionali eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, ai lavoratori pubblici e privati, residenti nei territori di cui all'articolo 1, alla quale ha fatto seguito la dichiarazione di stato d'emergenza, hanno diritto a fruire di permessi retribuiti giornalieri, nella misura massima di 15 giorni annui e possono essere fruiti anche cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.».

36.0.1

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite)

1. L'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provvede alla realizzazione di un capillare sistema di informazione alle popolazioni colpite sulle misure di sostegno previste dal decreto-legge in esame, alle imprese e ai lavoratori, che attualmente non ne conoscono l'entità, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

36.0.2

URAS, DE PETRIS

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Collegamento tra i criteri antisismici con il progetto strategico "Casa Italia")

1. I criteri per la ricostruzione degli edifici pubblici e privati danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto e dal 30 ottobre 2016 sisma, saranno coordinati e collegati con il progetto strategico a lungo termine per la messa in sicurezza del territorio nazionale denominato «Casa Italia».

36.0.3

VACCARI, MIRABELLI, CHITI, MORGONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

1. Nel territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del presente decreto, fino al 31 dicembre 2017, è vietata l'installazione dei dispositivi di cui al-

l'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.».

39.1

VACCARI, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse di cui al presente comma, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2016, sono destinate alla gestione, manutenzione e sviluppo della rete per il monito raggio del rischio sismico.».

39.2

VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare il mantenimento senza soluzione di continuità, dell'efficienza e dell'attività del sistema di allertamento nazionale di cui all'articolo 3-bis della citata legge n. 225 del 1992 con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, delle reti di osservazione idro-meteorologica al suolo e della rete dei *radar* meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali operanti nel predetto sistema nazionale di allertamento, a decorrere dal 2017 si provvede, previa apposita deliberazione del Consiglio dei ministri contenente i criteri per la ricognizione dei fabbisogni ed il successivo riparto tra le Regioni, mediante utilizzo delle risorse finanziarie disponibili nel Fondo per le Emergenze Nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., entro il limite massimo di euro 6 milioni annui.».

39.3

CANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per l'anno 2016, in relazione alla necessità ed all'urgenza di garantire senza soluzione di continuità il monitoraggio dell'attività sismica sul territorio nazionale, è assegnata per l'anno 2016 all'Istituto di Geofisica e Vulcanologia (INGV) la somma di 4 milioni di euro.

3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis si provvede, per l'importo di 4 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) della legge 19 ottobre 1999, n. 370. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.».

41.1

VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Al comma 1, dopo le parole: «di cui al presente decreto» inserire le seguenti: «, nonché con gli eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che in attività di protezione civile di comune interesse».

41.2

MATTESINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono appor-tate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, il se-guente periodo: "L'Associazione subentra in tutti i rapporti con la moto-rizzazione";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. L'Ente individua con provvedimenti i beni mobili ed immo-bili di cui alle lettere d) ed h) da trasferire in proprietà all'Associazione. I provvedimenti hanno effetto dichiarativo della proprietà, producono gli ef-fetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consi-stenza da parte di quest'ultima.

1-ter. I provvedimenti di cui al comma 1-bis sono esenti dal paga-mento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni al-l'Associazione.

1-quater. L'Ente è assoggettato alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, ed inserito nella tabella A allegata alla stessa legge";

c) all'articolo 8, comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "A far data 10 gennaio 2018, fatte salve le disposizioni di cui al presente comma, l'Ente è soppresso e posto in liquidazione ai sensi del titolo V del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Gli organi deputati alla liquidazione sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza. Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, di un contingente di personale che viene definito entro il 31 dicembre 2017, nell'ambito del personale di cui al presente articolo, già individuato dal Presidente dell'Ente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per predetto contingente il termine del 1 gennaio 2018 per il trasferimento in sovrannumero presso altre amministrazioni viene differito fino alla data di completamento della procedura liquidatoria».

42.1

LUCHERINI, ASTORRE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di rafforzare l'attività di ascolto e risposta multicanale assicurata dal Dipartimento per la Protezione Civile sia in ordinario e sia in emergenza tramite numero verde 800 840840, il Capo Dipartimento della Protezione civile è autorizzato, ad avvalersi, di 10 risorse umane, individuate tra quelle che hanno maturato esperienza almeno quadriennale per il coordinamento e la gestione di *Front e Back-Office* del "Contact Center della Protezione Civile" attivato dal 2011 presso il Dipartimento della Protezione Civile e tuttora affidato in *outsourcing*, la cui carta dei servizi è pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile».

43.1

VERDUCCI, SANTINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività economiche delle imprese, ovvero delle attività commerciali presenti nei territori colpiti dal sisma, i vice commissari possono provvedere ad individuare strutture e alloggi preposti alle attività di tali soggetti».

43.2

VERDUCCI, SANTINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

43.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:

«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

43.4

GUALDANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

43.5

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attività economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 la ripresa dell'attività in immobili situati nel territorio della provincia in cui essa si svolgeva, nonché in quelle confinanti, sono regolate dal codice civile».

43.6

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 43-bis.***(Interventi per la sicurezza delle residenze universitarie)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la continuità dei servizi relativi al diritto allo studio universitario nelle regioni Marche ed Umbria, le spese relative agli interventi di adeguamento sismico e messa in sicurezza delle residenze studentesche universitarie gestite dalle agenzie per il diritto allo studio delle due regioni, le connesse spese di progettazione e tecniche sono a carico del fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto.

2. I termini procedurali relativi ai finanziamenti concessi ma non ancora erogati ai sensi della legge n. 338 del 1990 a favore delle agenzie per il diritto allo studio universitario delle regioni Marche ed Umbria per la realizzazione e/o la riqualificazione delle residenze studentesche universitarie, sono sospesi fino alla presentazione da parte delle stesse di nuova progettazione esecutiva e comunque entro e non oltre 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

3. Le agenzie per il diritto allo studio universitario di Marche ed Umbria presentano al commissario straordinario ed ai vice commissari di cui all'articolo 2 del presente decreto, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, un piano straordinario di dettaglio per la messa a norma sismica delle residenze studentesche universitarie, da finanziare prioritariamente mediante rimodulazione delle risorse già assegnate di cui alla legge n. 388 del 1990, ed in caso di necessità attraverso il fondo di cui all'articolo 4 del presente decreto».

43.0.1

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:***«Art. 43-bis.***(Disposizioni in materia di Università)*

1. Allo scopo di garantire la frequenza degli studenti dell'Università di Camerino il costo delle spese di trasporto dal Comune di residenza, se situato nelle regioni Marche o Umbria, e la città di Camerino per gli anni

accademici 2016-2017 e 2017-2018, è posto a carico della gestione commissariale.

2. Al fine di potenziare la fruizione dello streaming audio-video dell'Università di Camerino a supporto dell'attività didattica in presenza e a distanza è assegnato per« l'anno 2017 all'Università di Camerino un contributo straordinario di 200.000 euro.

3. Per favorire il rilancio dell'attività didattica e la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a supporto delle attività di formazione e ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, comprensivo anche delle strutture residenziali per gli operatori, è ceduto a titolo definitivo e non oneroso all'Università di Camerino il presidio militare denominato "Casermette", sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato.

4. Allo scopo di garantire la presenza degli studenti nella Città di Camerino è concesso alla Regione Marche, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per la realizzazione di alloggi per universitari da destinare con priorità agli iscritti alla data del 30 ottobre 2016 all'anno 2016/2017 dell'Università di Camerino che risultino locatari a tale data di edifici danneggiati con esito diverso da "A" della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, siti in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni Montana della Marca di Camerino.

5. Per gli anni 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019 agli studenti iscritti all'Università di Camerino è concesso un contributo straordinario forfetario annuo pro-capite massimo di euro 1.000, per la locazione di alloggi nel Comune di Camerino o in altro dell'Unione dei Comuni Montana della Marca di Camerino nei limiti di spesa complessiva di 300mila euro per l'anno 2016, e di 1 milione di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con atto del Presidente della Regione Marche in qualità di vice Commissario sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del contributo e l'entità del medesimo in ragione dei valori massimi degli indicatori della situazione economico/patrimoniale (ISEE).

6. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2016, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 300 mila euro per l'anno 2016, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.1

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1», inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

44.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

44.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

44.4

URAS, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

44.5

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Al comma 1 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».

44.6

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «trasferiti al Ministero dell'economia» fino alle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326», e al secondo periodo sostituire le parole: «4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni» con le seguenti: «9,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,8 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «271,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 84,35»;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017» con le seguenti: « quanto a 34,35 milioni di euro per l'anno dal 2017»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016,» con le seguenti: «quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2016».*

44.7

PEZZOPANE

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,» e al secondo periodo sostituire le parole: «4,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,3 milioni» con le seguenti: «9,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,8 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'alinea, sostituire le parole: «266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «271,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 84,35»;*

b) *alla lettera c), sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017» con le seguenti: «quanto a 34,35 milioni di euro per l'anno dal 2017»;*

c) *alla lettera e), sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016,» con le seguenti: «quanto a 55 milioni di euro per l'anno 2016».*

44.8

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. I Comuni di cui all'Allegato 1 e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli anni 2016 e 2017 di cui ai commi da 709 a 713 e da 716 a 734, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016, e per ciascuno degli anni 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

44.9

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

All'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le Province in cui essi ricadono»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 spendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

c) *al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché delle Province in cui questi ricadono»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle Province».*

44.10

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le parole: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,» e aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per l'anno 2017 nei limiti di spesa di 20.0 milioni per il medesimo anno. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per il medesimo importo. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».

44.11

DE PETRIS, URAS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le province in cui essi ricadono»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 spendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché delle Province in cui questi ricadono»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle Province».*

44.12

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le Province in cui essi ricadono»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160».

c) *al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché delle Province in cui questi ricadono»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle Province».*

44.13

GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, BROGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché le Province in cui essi ricadono»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le Province in cui ricadono i Comuni di cui all'allegato 1 sospendono per 12 mesi il pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica relativo all'anno 2016 di cui all'articolo 8, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160»;

c) *al comma 3, dopo le parole: «dei Comuni di cui all'allegato 1» inserire le seguenti: «nonché delle Province in cui questi ricadono»;*

d) *al comma 4, dopo le parole: «è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni» inserire le seguenti: «e delle Province».*

44.14

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Apportare le seguenti modificazioni:**al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».**al comma 2 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».*

44.15

URAS, DE PETRIS

*Apportare le seguenti modificazioni:**al comma 2 dopo le parole: «I Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».**Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».*

44.16

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

*Apportare le seguenti modificazioni:**al comma 2 dopo le parole: «ai Comuni di cui all'Allegato 1» inserire le seguenti: «e a quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1,».**Al comma 2 sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».*

44.17

SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».

44.18

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai Comuni proprietari di centrali idroelettriche o di impianti sportivi in concessione dichiarati inagibili totalmente o parzialmente è riconosciuto per gli anni 2017, 2018 e 2019 un contributo straordinario per il lucro cessante pari alla differenza fra la media delle entrate del triennio 2013-2015 da essi derivanti e quelle accertate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Per le centrali idroelettriche e gli impianti sportivi di cui al comma 1 è disposta la proroga di un anno dei termini per la manutenzione tecnica ordinaria e straordinaria».

44.19

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni di cui all'articolo 1 sono esonerati per gli anni 2017, 2018 e 2019 dall'obbligo di alimentare il Fondo di solidarietà comunale previsto dall'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

44.20

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto», con le seguenti: «per l'anno 2017».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

44.21

DE PETRIS, URAS

Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».

44.22

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».

44.23

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «per l'anno 2017».

44.24

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Al comma 3, sostituire le parole: «per il periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017».

44.25

URAS, STEFANO

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: «La riscossione delle entrate proprie degli enti locali di cui all'articolo 1, ivi compresa la relativa attività di accertamento e le attività propedeutiche, effettuata esclusivamente dai soggetti abilitati, iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo, 15 dicembre 1997, n. 446, avviene mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio do-

vuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti già in essere».

44.26

ASTORRE, LUCHERINI, VERDUCCI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Gli Enti locali ubicati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, e del 30 ottobre 2016 come ricompresi nel decreto in oggetto, che hanno aderito alla procedura di riequilibrio pluriennale, ai sensi degli articoli 243 bis, comma 1, e, 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, possono, in considerazione delle spese straordinarie che debbono sostenere per l'assistenza alla popolazione e per gli interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio rimodulare il piano di riequilibrio pluriennale con la sua sospensione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017».

44.27

LUCHERINI, ASTORRE

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per far fronte alle esigenze derivanti dal sisma, i Comuni possono provvedere allo scioglimento delle convenzioni in essere per il servizio di segreteria comunale.

5-ter. Gli oneri pari al maggior costo sostenuto dai Comuni per l'utilizzo esclusivo del Segretario Comunale rispetto all'utilizzo in convenzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 10 ottobre 2016, n. 399, sono a carico delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile 26 agosto 2016, n. 388.».

44.28

GUALDANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. In deroga al limite previsto dall'articolo 6, comma 12, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n.122 del 2010, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto dei principi di bilancio, per gli anni 2016 e 2017 sono autorizzate le spese sostenute dagli amministratori dei comuni di cui all'allegato 1 per le missioni e le finalità di cui ai comma 1 e 3 dell'articolo 84 decreto legislativo 2000 n. 267, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui per il 2017 e il 2018, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

44.29

GUALDANI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Limitatamente all'anno 2016, la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, può essere disapplicata in favore dell'ente locale che abbia sfiorato il Patto di stabilità per l'anno 2015, per effetto di imputazioni regionali non attribuibili all'ente, limitatamente all'assunzione di figure professionali insostituibili, di cui sia documentata la assoluta necessità e urgenza, fatto salvo il rispetto delle disposizioni sui limiti alle assunzioni di personale. A tal fine gli enti inoltrano istanza motivata al Ministro dell'interno».

44.30

SANTINI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. AI fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, l'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ,di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rap-

porti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».

44.31

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

44.32

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative le province di Ascoli Piceno,

Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».

44.33

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».

44.34

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Terni, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

44.35

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate per gli anni 2016 e 2017, nei limiti della spesa prevista per la dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e ad instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni, di cui all'articolo 1,

comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e alla legge 28 dicembre 2015, n. 208. Ai relativi oneri si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52».

44.36

DE PETRIS, URAS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Terni, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

44.37

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

44.38

FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, Fausto Guilherme LONGO, BATTISTA, ZIN

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

44.39

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

44.40

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«7. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali e la continuità delle attività amministrative, nei limiti della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e delle proprie disponibilità di bilancio, le province di Ascoli Piceno, Fermo, L'Aquila, Macerata, Perugia, Rieti e Teramo sono autorizzate a procedere, per gli anni 2016 e 2017, ad assunzioni di personale a tempo determinato e ad attivare rapporti di lavoro ai sensi dell'articolo 110 del

testo unico delle leggi. sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

44.41

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Nei limiti di spesa di cui al presente decreto, le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

44.42

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

Conseguentemente, all'attuazione della integrazione di cui al comma 6-bis, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 2 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 6856).

44.43

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano appli-

cazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

44.44

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

44.45

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le sanzioni di cui al comma 26, dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni di cui all'Allegato 1 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

44.46

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, per le attività degli uffici dei Comuni di cui all'Allegato 1 relative agli adempimenti amministrativi e tecnici per la ricostruzione, possono essere distaccate unità di personale delle strutture di protezione civile delle Regioni nonché possono essere assunte dai medesimi unità di personale a tempo determinato anche in deroga ai limiti assunzionali vigenti alla data del 24 agosto 2016 in ragione di una unità per i Comuni fino a 5000 abitanti e due unità per quelli con più di 5000 abitanti ricorrendo prioritariamente alle graduatorie a tempo indeterminato e poi a quelle a tempo determinato dei Comuni e delle Province-Enti di Area Vasta della stessa regione.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite di spesa di 3 milioni euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di

cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.1

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni in materia di Università)

1. Allo scopo di garantire la frequenza degli studenti dell'Università di Camerino il costo delle spese di trasporto dal Comune di residenza, se situato nelle regioni Marche o Umbria, e la città di Camerino per gli anni accademici 2016-2017 e 2017-2018, è posto a carico della gestione commissariale.

2. Al fine di potenziare la fruizione dello streaming audio-video dell'Università di Camerino a supporto dell'attività didattica in presenza e a distanza è assegnato per« l'anno 2017 all'Università di Camerino un contributo straordinario di 200.000 euro.

3. Per favorire il rilancio dell'attività didattica e la creazione di un Polo scientifico-tecnologico a supporto delle attività di formazione e ricerca finalizzate all'innovazione delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni, comprensivo anche delle strutture residenziali per gli operatori, è ceduto a titolo definitivo e non oneroso all'Università di Camerino il presidio militare denominato "Casermette", sito in Torre del Parco di Camerino e di proprietà del Demanio dello Stato.

4. Allo scopo di garantire la presenza degli studenti nella Città di Camerino è concesso alla Regione Marche, per l'anno 2017, un contributo straordinario di 5 milioni di euro per la realizzazione di alloggi per universitari da destinare con priorità agli iscritti alla data del 30 ottobre 2016 all'anno 2016/2017 dell'Università di Camerino che risultino locatari a tale data di edifici danneggiati con esito diverso da "A" della scheda AeDES di cui all'articolo 8, comma 1, siti in uno dei Comuni dell'Unione dei Comuni Montana della Marca di Camerino.

5. Per gli anni 2016/2018, 2017/2018 e 2018/2019 agli studenti iscritti all'Università di Camerino è concesso un contributo straordinario forfetario annuo pro-capite massimo di euro 1.000, per la locazione di alloggi nel Comune di Camerino o in altro dell'Unione dei Comuni Montana della Marca di Camerino nei limiti di spesa complessiva di 300mila euro per l'anno 2016, e di 1 milione di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con atto del Presidente della Regione Marche in qualità di vice Commissario sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del

contributo e l'entità del medesimo in ragione dei valori massimi degli indicatori della situazione economico/patrimoniale (ISEE).

6. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 300 mila euro per l'anno 2016, a 6,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, si provvede:

a) quanto a 300 mila euro per l'anno 2016, nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4;

b) quanto a 6,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 1 milione di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.2

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Proroga contratti sisma 2009)

1. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio, ai sensi dei commi 434 e 435 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di na-

tura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli enti e amministrazioni pubbliche che hanno sottoscritto le intese, nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci».

44.0.3

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori della regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 100 milioni.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:

a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'allegato 1 e di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado;

c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;

d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche».

Conseguentemente, all'attuazione della norma provvede riducendo di un importo equivalente lo stanziamento previsto per il 2016 iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza dei fondi destinati alle Ferrovie dello Stato (cap. 1541) nell'ambito del programma «Sostegno allo sviluppo del trasporto» della missione «Diritto alla mobilità e svi-

luppo sistemi di trasporto» *dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze*».

44.0.4

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Proroga graduatorie per emergenza sismica)

1. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi l'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 5 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. L'utilizzo delle graduatorie è esteso anche agli Uffici Speciali di cui all'articolo 3 del presente decreto ed ai Comuni, di cui all'allegato 1, coinvolti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, per le previste esigenze assunzionali».

44.0.5

AMATI, VERDUCCI, MORGONI, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in favore delle Università delle regioni Marche ed Umbria)

1. Alle università delle regioni Marche ed Umbria è attribuito 1 milione di euro, per l'anno 2017, a ristoro delle minori entrate derivanti dall'esonero delle tasse per gli studenti iscritti nelle medesime Università in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016. La ripartizione delle somme, da effettuarsi entro il 30 giugno 2017, avviene in proporzione alle minori entrate conseguite da ciascuna Università in relazione al predetto esonero.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

44.0.6

GUALDANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Proroga graduatorie per emergenza sismica)

1. In deroga al limite previsto all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle procedure pubbliche selettive per assunzioni a tempo indeterminato di cui al primo periodo del comma 6 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogata fino al 31 dicembre 2021».

44.0.7

ASTORRE, LUCHERINI, VERDUCCI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al Sindaco e agli Assessori dei Comuni maggiormente colpiti dal sisma con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che dichiarino di non percepire alcun reddito da lavoro autonomo, dipendente o da pensione, in deroga delle disposizioni di cui all'articolo 82 del TUEL, approvato con decreto legislativo n. 267/2000 e al decreto del Ministero dell'interno del 4 aprile 2000, n. 119, l'indennità di carica è calcolata fino al 31 dicembre 2018, avendo come riferimento la classe dei comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti e ferma restando la riduzione del 10 per cento delle predette indennità di cui all'articolo 1 comma 54 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, ove occorra, su deroga all'articolo 1 comma 136 della legge n. 56 del 2014. Il Commissario Straordinario individua gli amministratori che, per intensità dell'impegno sono impossibilitati a svolgere il proprio lavoro».

45.1

URAS, DE PETRIS

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 premettere il seguente comma:*

«01. Le disposizioni del presente articolo sono volte al sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016»;

b) *al comma 1 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni», sopprimere le parole: «della durata di 4 mesi» e dopo le parole: «24 agosto 2016» inserire le seguenti: «per i lavoratori coinvolti dal sisma del 24 agosto e a decorrere dal 30 ottobre 2016 ai lavoratori coinvolti dal sisma del 30 ottobre»;*

c) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

”a) dei lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito dei predetti eventi sismici, in uno dei Comuni di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”;

d) *al comma 3 sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;*

e) *al comma 4 dopo le parole: «24 agosto 2016» inserire le seguenti: « e del sisma del 30 ottobre 2016» e sostituire, ove ricorrono, le parole: «30 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;*

f) *al comma 5 sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «160 milioni»;*

g) *al comma 6 sostituire le parole: «dell’evento sismico del 24 agosto 2016» con le seguenti: «degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016»;*

h) *al comma 7 sostituire le parole: «dell’evento sismico del 24 agosto 2016» con le seguenti: «degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016» e sostituire le parole: «in 2,6 milioni di euro per l’anno 2019 e in 3,7 milioni di euro per l’anno 2020» con le seguenti: «in 5,2 milioni di euro per l’anno 2019 e in 7,4 milioni di euro per l’anno 2020»;*

i) *al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: «per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, in conseguenza dell’evento sismico del 30 ottobre 2016»;*

j) *al comma 9 sostituire le parole: «2,1 milioni» con le seguenti: «4,2 milioni» e le parole: «3 milioni» con le seguenti: «6 milioni».*

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere le parole: «e dal sisma del 30 ottobre 2016».

45.2

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «4 mesi» con le seguenti: «12 mesi» e le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 agosto 2017».

Conseguentemente, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

45.3

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Al comma 1, le parole: «4 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi» e le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017».

Conseguentemente le parole: «50 milioni» sono sostituite con le seguenti: «200 milioni».

45.4

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, sostituire le parole: «4 mesi» con le seguenti: «12 mesi» e le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 agosto 2017».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «ed a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

45.5

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017» e sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

45.6

BROGLIA, SANTINI, VACCARI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dipendenti da aziende» aggiungere le seguenti: «o da soggetti diversi dalle imprese».

45.7

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché tutti i soggetti iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di assistenza previdenziale e i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile ed i collaboratori familiari occasionali di cui all'articolo 29 della legge n. 160 del 1975, operanti nei territori dei Comuni di cui all'articolo 1».

45.8

SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi a lavoro per infortunio o malattia conseguente all'evento sismico ovvero perché impegnati nella cura dei familiari conviventi che si siano infortunati o abbiano contratto una malattia in conseguenza dell'evento sismico».

45.9

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 4» con le seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».

45.10

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, è riconosciuta per un massimo di sei mesi un'indennità, commisurata al trattamento di integrazione salariale di cui al comma 1, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 15 milioni per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, al comma 5, le parole: «commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».

45.11

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In favore dei titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, la cui attività continua, per l'anno 2017, ad essere sospesa a causa degli eventi sismici, è riconosciuta un'indennità una tantum fino ad un massimo di 18.000 euro, proporzionata ai mesi di sospensione dell'attività stessa, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato».

b) *al comma 5, sostituire le parole: «commi 1 e 4» con le seguenti: «commi 1, 4 e 4-bis» e dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «e per l'anno 2017».*

45.12

DEL BARBA, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 5, al secondo e al terzo periodo, sostituire lo parola: «Ministero», con la seguente: «Ministro».

45.13

QUAGLIARIELLO, Giovanni MAURO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Le Regioni di cui fanno parte i Comuni di cui all'Allegato 1 possono concedere in via straordinaria con proprio decreto, nei limiti delle disponibilità ad esse assegnate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente ai lavoratori disoccupati ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro alle condizioni di cui al decreto interministeriale n. 83473 del 10 agosto 2014».

45.14

CERONI

Aggiungere, infine, le seguenti parole: «I soggetti di cui al comma 4, in caso di grave e comprovata necessità, possono beneficiare di quanto previsto dall'articolo 20».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

45.15

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016 e a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

45.16

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di incentivare la permanenza e l'insediamento delle persone nei territori interessati dal sisma, a partire dal periodo di imposta in corso al 24 agosto 2016 e sino al 31 dicembre 2025, le persone titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che si svolge stabilmente nei territori dei comuni elencati nell'allegato 1 del presente decreto beneficiano di una riduzione del cinquanta per cento della base imponibile per il calcolo dell'imposta sui redditi di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Al relativo onere, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

45.0.1

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.***(Sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni interessati dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte al sostegno al reddito dei lavoratori residenti nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 30 ottobre 2016.

2. È concessa, nel limite di 100 milioni di euro, una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa a decorrere dal 30 ottobre 2016 e fino al 31 dicembre 2017, in favore:

a) dei lavoratori subordinati del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, in uno dei Comuni di cui al comma 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera *a)*, impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

3. L'indennità di cui al comma 1, lettera *a)*, è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera *b)*, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto.

4. L'onere di cui al comma 2, pari a 100 milioni di euro è posto a carico del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici del 30 ottobre 2016, e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuta, nel limite di 50 milioni di euro, una indennità una tantum pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dall'articolo 1, comma 387, lettera *b*), della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

6. Le indennità di cui ai commi 2 e 5 sono autorizzate dalle Regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016, ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. La ripartizione delle risorse disponibili, le condizioni e i limiti concernenti l'autorizzazione e la erogazione delle prestazioni previste nel presente articolo sono definiti con apposita convenzione da stipulare tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle Regioni. L'INPS provvede al monitoraggio nel rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. I datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016 sono dispensati dall'osservanza dei limiti temporali previsti dagli articoli 15, comma 2, 25, comma 1, 30, comma 2 e 31, commi 5 e 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

8. I periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016 non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2019 e in 7 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Agli oneri valutati di cui al presente comma si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

9. È concessa l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 30 ottobre 2016 al 30 settembre 2017, in conseguenza dell'evento sismico del 30 ottobre 2016.

10. All'onere di cui al comma 9, pari a 4,2 milioni di euro per l'anno 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 gennaio 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente nella rubrica, aggiungere le parole: «e dal sisma del 30 ottobre 2016».

45.0.2

VACCARI, BROGLIA, VERDUCCI, GUERRA, MORGONI, AMATI, FABBRI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Interventi in favore dei familiari delle vittime degli eventi sismici del 2012 e del 2016)

1. Al coniuge e ai familiari a carico delle vittime degli eventi sismici che si sono succeduti a decorrere dal 24 agosto 2016 nonché degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, è attribuita una somma complessiva massima fino a 50mila euro. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del presente decreto e i Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono determinate le modalità di individuazione dei beneficiari del sostegno economico nonché i criteri per la quantificazione della sua entità, che è determinata tenuto conto anche dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente.

2. Il sostegno economico di cui al presente articolo è esente da ogni imposta o tassa ed è assegnato in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi del presente decreto.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, nei limiti di spesa di 17 milioni di euro per il biennio 2016 e 2017, si provvede nell'ambito delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 4».

45.0.3

LUCHERINI, ASTORRE, VERDUCCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 45-bis.***(Accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta per gli investitori in banche in liquidazione danneggiati dal sisma)*

1. limitatamente ai soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* ed *e)* del comma 2 dell'articolo 6, ai fini dell'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta di cui all'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119:

a) non si applicane le condizioni di cui al medesimo articolo 9, comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) il termine per la presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al medesimo articolo 9, comma 6, primo periodo, è prorogato al 30 gennaio 2017».

Conseguentemente, sostituire la rubrica del capo con la seguente: «Misure per i lavoratori e gli investitori».

45.0.4

QUAGLIARIELLO, Giovanni MAURO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 45-bis.***(Mobilità straordinaria dipendenti amministrazioni pubbliche con sede nel cratere)*

1. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 con sede nei Comuni di cui all'Allegato 1 possono richiedere l'assegnazione temporanea, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni, di personale alle proprie dipendenze presso altre amministrazioni pubbliche, al fine di garantire continuità lavorativa ai dipendenti che necessino di ricongiungimento familiare fuori sede per comprovate esigenze legate all'evento sismico del 24 agosto 2016 o che per i danni subiti dal sisma siano impossibilitati a una stabile residenza nel territorio del Comune ove ha sede la propria Amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione. All'attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministero della Pubblica Amministrazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di passaggio diretto dei dipendenti, le modalità di assenso dell'amministrazione di appartenenza e di quella di destinazione, le funzioni e le ulteriori modalità di inserimento dei dipendenti, nonché la disciplina di dettaglio riguardo l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico dell'amministrazione di destinazione».

47.0.1

SPOSETTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Determinazione aliquota e detrazione premi polizze catastrofali)

1. All'allegato A della legge del 29 ottobre 1961 n. 1216, contenente la Tariffa generale per le assicurazioni soggette all'imposta in misura ordinaria, è inserita in fine la seguente voce: "Assicurazioni contro i rischi catastrofali dei fabbricati civili", recante come categoria contrattuale "Assicurazioni contro il rischio di terremoto" e "Assicurazioni contro il rischio di alluvione", ed è prevista una aliquota pari al 2,5 per cento.

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *f*), è inserita la seguente:

''f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto i rischi catastrofali dei fabbricati civili, per un importo complessivamente non superiore a euro 800 per singolo periodo d'imposta, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito l'IVASS, sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano i rischi catastrofali dei fabbricati civili, ai fini delle presente detrazione fiscale".

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, a 12 milioni di euro per l'anno 2018, a 20 milioni di euro per

l'anno 2019 e a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

48.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Le persone fisiche che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni, di cui all'elenco riportato nell'allegato 1, nonché i soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legate o la sede operativa nel territorio dei medesimi comuni, sono esentati dai versamenti e dagli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre-2016 e per i periodi d'imposta degli anni 2011, 2018 e 2019. All'attuazione del presente comma è destinata una somma pari a 700 milioni di euro annui, che costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le parole da: «in aggiunta a quanto disposto» fino alle seguenti:: «senza applicazione di sanzioni e interessi».

Conseguentemente, all'articolo 52, dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 48 pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e a 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017 e pari a 700 milioni di euro per gli anni 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

48.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «entro il 31 dicembre 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 luglio 2018».

Conseguentemente:

all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,» *con le seguenti:* «quanto a 181,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 50 milioni per l'anno 2018,».

allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 50 milioni di euro per l'anno 2018».

48.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» *con le seguenti:* «entro il 31 maggio 2018 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2017».

Conseguentemente:

all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,» *con le seguenti:* «quanto a 131,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,».

allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi».

strativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017».

48.4

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 maggio 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «entro il 31 dicembre 2017 senza applicazione di sanzioni e interessi, sono sospesi fino al 31 luglio 2017.».

Conseguentemente:

all'articolo 52, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,» con le seguenti: «quanto a 81,85 milioni di euro per l'anno dal 2017,».

allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017».

48.5

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sostituire le parole fino: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;

b) al comma 7, sostituire le parole fino: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2017»;

c) al comma 10 sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «31 dicembre 2017».

Conseguentemente, all'articolo 52, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «81,85 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «96,85 milioni di euro per l'anno 2017»;

b) *al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31,85 milioni» con le seguenti: «46,85 milioni».*

48.6

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017».

48.7

FABBRI, VERDUCCI, MORGONI, AMATI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «31 dicembre 2016» inserire le seguenti: «, ad eccezione delle fattispecie di cui alla lettera g) per le quali è previsto il termine del 30 giugno 2017».

48.8

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nei Comuni eli cui all'allegato 1, in aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è sospeso fino al 31 dicembre 2017 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, com-

merciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. la sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

1-ter. le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì nei confronti delle imprese operanti nei Comuni di cui all'articolo 1, che abbiano subito danneggiamenti in relazione agli eventi sismici e che ne fanno richiesta».

48.9

MAURO MARIA MARINO

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata dalla autocertificazione del danno subito, ovvero dell'impossibilità di raggiungere la propria sede lavorativa per cause imputabili al sisma, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge di conversione, le banche e gli intermediari finanziari devono informare i soggetti titolari dei finanziamenti e di operazioni di leasing, almeno mediante avviso in filiale e sul sito *internet*, della possibilità di chiedere la sospensione, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi, calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo della dicembre 2009 tra l'ADI e le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione dei pagamenti nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. In mancanza di tali informazioni nei termini e contenuti prescritti, fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per i soggetti titolari dei finanziamenti e di operazioni di *leasing*, sono sospese le rate in scadenza entro la predetta data».*

48.10

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei comuni di cui all'allegato 1, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 settembre 2016. la sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi, effettuata mediante ritenuta alla fonte, si applica soltanto per le ritenute operate a titolo d'acconto ai sensi

degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche nei confronti delle persone fisiche e dei soggetti gravemente danneggiati aventi residenza, domicilio o sede nei comuni di cui all'allegato 1».

48.11

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alle date del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016, avevano il domicilio, o la residenza nei comuni di cui all'allegato 1, sono sospesi, fino al 31 dicembre 2016, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di imposte e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali nel periodo dal 24 agosto 2016 fino al 31 dicembre 2016».

48.12

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole da:* «dell'acqua» *fino a:* «canalizzate» *con le seguenti:* «dell'acqua, del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e delle utenze telefoniche, sia fisse che mobili»;

b) *sostituire le parole:* «non superiore a 6 mesi» *con le seguenti:* «non inferiore a 12 mesi»;

c) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Per le utenze telefoniche mobili si intendono sospese quelle intestate ai soggetti residenti nei medesimi Comuni.»;

d) *al secondo periodo, dopo le parole:* «fatture» *aggiungere le seguenti:* «, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse.».

48.13

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole: «non superiore a 6 mesi» con le seguenti: «non inferiore a 12 mesi»;*
 - b) *al secondo periodo, dopo le parole: «fatture» aggiungere le seguenti: «, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse.».*
-

48.14

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Con riferimento al settore delle assicurazioni, la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non inferiore a 12 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016, dei termini di pagamento di tutti i premi assicurativi di qualsiasi tipologia intestati a residenti ed imprese dei territori dei Comuni di cui allegato 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità di regolazione, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture, non inferiori a 18 e senza pagamento di alcun interesse, i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni a favore dei residenti e delle imprese situate nei Comuni di cui all'allegato 1, individuando anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo».

48.15

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».

48.16

GUERRIERI PALEOTTI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, LUCHERINI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 3, dopo le parole: «Comuni di cui all'allegato 1» è inserita la seguente: «sia».

48.17

LUCHERINI, SANTINI, VACCARI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, SPOSETTI, ZANONI

Al comma 6, dopo le parole: «imprese agricole» sono inserite le seguenti: «operanti nei territori dei Comuni di cui all'allegato 1».

48.18

URAS, STEFANO

Al comma 7, aggiungere, infine, le seguenti parole: «Negli altri casi, per garantire l'adeguata tracciabilità di tutti gli interventi, nonché al fine di incentivare e semplificare le operazioni di pagamento elettronico, l'aggio riconosciuto ai rivenditori autorizzati, relativo alla riscossione dei valori bollati in modalità telematica dal 10 gennaio 2017, è assimilato a quello dei valori bollati tradizionali. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

48.19

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Sostituire i commi 10 e 11, con i seguenti:

«10. la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogata al 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20

dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017.

12. A decorrere dal 10 gennaio 2017, il comma 36 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013; n. 147, è abrogato».

48.20

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Sostituire i commi 10 e 11, con i seguenti:

«10. La sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari fissata al 16 dicembre 2016, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2016, è prorogata al 30 settembre 2017.

11. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione prorogata dal precedente comma 10, da effettuarsi entro il 20 dicembre 2016 ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016, è effettuata entro il 30 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino ad un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2017».

Conseguentemente, a decorrere dal 10 gennaio 2017, viene abrogato il comma 36 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

48.21

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 10, sostituire le parole: «20 dicembre 2016» con le seguenti: «16 dicembre 2016».

48.22

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 10, sostituire le parole: «30 settembre 2017» con le seguenti: «31 marzo 2018»;*

b) *al comma 11, dopo la parole: «avviene» aggiungere le seguenti: «con rateizzazione»;*

c) *al comma 15, lettera a), capoverso comma «2-bis», sostituire le parole: «anche mediante rateizzazione fino a massimo di diciotto rate» con le seguenti: «mediante rateizzazione non inferiore a ventiquattro rate».*

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«m) mediante corrispondente riduzione del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, di cui all'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

Conseguentemente, allo stesso articolo, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per l'anno 2018».

48.23

VERDUCCI, LUCHERINI, ASTORRE

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. La ripresa dei versamenti del canone tv ad uso privato di cui all'articolo 1, comma 153, lettera c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è effettuata con le modalità di cui al comma 11. Nei casi in cui per effetto dell'evento sismico la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il canone tv ad uso privato non è dovuto per l'intero secondo semestre 2016 e per l'anno 2017».

48.24

CERONI, MANDELLI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui all'allegato 1, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno».

48.25

SANTINI, DEL BARBA, LUCHERINI, ZANONI

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità produttive nei territori dei Comuni di cui all'allegato 1, i termini di adesione e di versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi inclusi a ruolo, di cui all'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, si intendono posticipati di un anno».

48.26

SANTINI

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per ragioni attinenti agli eventi sismici che hanno interessato le Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata di cui all'articolo 11, comma 7, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, avanzate da parte degli aderenti alle forme pensionistiche complementari residenti nei comuni elencati nell'allegato 1 al presente decreto-legge, si applica in via transitoria quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, lettera *a*), del citato decreto legislativo n. 252 del 2005, a prescindere dal requisito degli otto anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, secondo le modalità stabilite dagli statuti e dai regolamenti di ciascuna specifica forma pensionistica complementare. Il periodo transitorio ha durata triennale a decorrere dal 24 agosto 2016».

48.27

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Al comma 15, lettera a), capoverso «2-bis», sostituire le parole: «fino a un massimo di diciotto rate mensili» con le seguenti: «di trentasei rate mensili».

48.28

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Al comma 16, dopo le parole: «dell'imposta delle persone fisiche» aggiungere le seguenti: «nonché della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

48.29

GUALDANI

Al comma 16, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Per gli immobili locati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 1, per gli anni 2017 e 2018, non è dovuto il pagamento della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23» «Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni annui per il 2017 e il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo ai cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.30

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 16, aggiungere alla fine del primo periodo, dopo le parole: «dell'imposta delle persone fisiche» le seguenti: «nonché della cedolare secca di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

48.31

SANTINI, BROGLIA, LUCHERINI

Al comma 16, sostituire le parole: «nei successivi venti giorni» con le seguenti: «nei successivi novanta giorni» e dopo le parole: «territorial-

mente competente» *aggiungere le seguenti*: «e al contribuente interessato».

48.32

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 16, sostituire le parole: «nei successivi venti giorni» *con le seguenti*: «nei successivi novanta giorni» *ed aggiungete subito dopo*: «territorialmente competente» *le parole*: «e al contribuente interessato».

48.33

GUALDANI

Al comma 16, al terzo periodo apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sostituire le parole*: «venti giorni» *con le seguenti*: «novanta giorni»;
 - b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «e al contribuente interessato».
-

48.34

SANTINI, BROGLIA, PEZZOPANE

Al comma 16 aggiungere in fine le seguenti parole: «il rimborso è in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:

a) *all'alinea, sostituire le parole:* «pari complessivamente a 266,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 81,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 38,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 21,75 milioni di euro per l'anno 2019,», *con le seguenti:* «277,427 milioni di euro per l'anno 2016, a 102,85 milioni di euro per l'anno 2017 a 59,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 42,75 milioni di euro per l'anno 2019»;

b) *alla lettera e) sostituire le parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» *con le seguenti:* «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;

c) *alla lettera l) sostituire le parole:* «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» *con le seguenti:* «quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno 2019».

48.35

URAS, DE PETRIS

Al comma 16, aggiungere, infine, i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 51, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri».

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

«*l-bis*) quanto a 11 milioni di euro per il 2016 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge 147 del 2013 e quanto a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zione, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193».

48.36

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. La compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1:

alla lettera e), sostituire le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2016», *con le seguenti:* «61 milioni di euro per l'anno 2016»;

alla lettera l), sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 20-19», *con le seguenti:* «quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno 2019».

48.37

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Al comma 16, alla fine, aggiungere i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dal-

l'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1,

alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;

alla lettera l) le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle parole: «quanto a 71 milioni di euro per l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno 2019».

48.38

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Al comma 16, alla fine, aggiungere i seguenti periodi: «Il rimborso verrà in ogni caso quantificato sulla base di una metodologia condivisa, basata sul gettito effettivo 2015 e sull'acconto 2016 dell'IMU e della TASI. Al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Commissario delegato alla ricostruzione è autorizzato a concedere un'apposita compensazione fino ad un massimo di 11 milioni di euro per l'anno 2016 e di 21 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, che si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 52, per sopperire ai maggiori costi affrontati o alle minori entrate registrate a titolo di TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360; la compensazione verrà ripartita annualmente tra i comuni interessati con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri».

Conseguentemente all'articolo 52, comma 1,

alla lettera e) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «quanto a 61 milioni di euro per l'anno 2016»;

alla lettera l) sostituire le parole: «quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2017, a 69,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19,9 milioni di euro per l'anno 2019» con le seguenti: «quanto a 71 milioni di euro per

l'anno 2017, a 90,3 milioni di euro per l'anno 2018 e a 40,9 milioni di euro per l'anno 2019».

48.39

PEZZOPANE

Al comma 16, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i criteri e le modalità per l'accertamento convenzionale dei tributi locali, per l'erogazione di anticipazioni per gli importi accertati ma non riscossi, per il calcolo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, per la detenni nazione del vincolo di una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto e per tutte le entrate che subiscono la sospensione dei termini di versamento».

48.40

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«19. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.

20. la medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.

21. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili».

Conseguentemente, all'attuazione della norma, si provvede nei limiti di una spesa complessiva di 100 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti annui iscritti nel bilancio triennale 2016-2018, in corrispondenza al fondo speciale di parte capitale, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap.9001).

48.41

FABBRI, VERDUCCI, AMATI, MORGONI

Dopo il comma 18, sono aggiunti i seguenti:

«18-bis. Non è dovuta l'imposta municipale propria per gli anni 2016, 2017 e 2018 in relazione agli immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi che siano dichiarati inagibili o risultino inutilizzabili o inaccessibili o siano comunque inutilizzati in conseguenza del sisma.

18-ter. La medesima imposta è dovuta nella misura del cinquanta per cento in relazione agli altri immobili strumentali destinati ad attività di impresa nel settore del turismo, del commercio e dei servizi ubicati nel territorio delle province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Perugia, Rieti, Terni.

18-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alla tassa rifiuti relativa ai suddetti immobili».

48.42

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo il comma 18, è inserito il seguente:

«19. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».

48.43

URAS, DE PETRIS

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».

48.44

BROGLIA, SANTINI, PEZZOPANE

Dopo il comma 18, è inserito il seguente:

«18-bis. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».

48.45

PEZZOPANE

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. Sono sospesi gli effetti del decreto ministeriale 02 aprile 2015, n. 70, per le strutture ospedaliere e sanitarie ricadenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del sisma 2009 dell'Aquila, del 2012 in Emilia Romagna, del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nel centro Italia».

48.46

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo il comma 18 è inserito il seguente:

«19. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».

48.47

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Nei Comuni di cui all'allegato 1 gli obblighi e gli adempimenti di cui al decreto legislativo, 14 marzo 2013, n. 33, sono sospesi fino alla data del 31 marzo 2017, fatto salvo quanto previsto in materia di contratti pubblici e assunzioni di personale».

48.0.1

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.**

1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1, nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a sei mesi e superiore a ventiquattro mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

48.0.2

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 48-bis.**

(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco

di cui all'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

48.0.3

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati d'alla crisi sismica individuati con il presente decreto».

48.0.4

MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, AZZOLLINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 48-bis.***(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)*

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».

49.1

VERDUCCI, AMATI, FABBRI, MORGONI, SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «del 24 agosto» aggiungere le seguenti: «, del 26 e del 30 ottobre» e sostituire le parole: «di cui all'allegato 1» con le seguenti: «di cui all'articolo 1».

49.2

MORGONI, VERDUCCI, AMATI, FABBRI, DEL BARBA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «aventi sede nei Comuni di cui all'allegato 1» con le seguenti: «dei circondari di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Spoleto»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «nei Comuni di cui all'allegato 1» con le seguenti: «nei circondari di Macerata, Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Spoleto».*

49.3

BOTTICI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BLUNDO

Al comma 5, dopo le parole: «anche in via di regresso o di garanzia,» inserire le seguenti: «nonché a favore dei creditori degli stessi, nei casi di impossibilità ad esercitare i relativi diritti di credito».

49.4

Gianluca ROSSI, CARDINALI, GINETTI, GOTOR

Al comma 51, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La sospensione opera altresì a favore dei creditori residenti nei comuni terremotati, salva la facoltà degli stessi a rinunciarvi».

49.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.*(Zona franca)*

1. Nell'intero territorio colpito eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, è istituita la zona franca ai sensi del comma 340 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i territori comunali interessati dagli eventi sismici che hanno colpito le regioni, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 agosto 2016.

2. Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese realizzate all'interno della zona franca di cui al comma 1 con le seguenti caratteristiche:

a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;

b) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 8;

c) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto dal comma 4;

d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

3. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui al presente articolo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

4. Per accedere alle agevolazioni di cui al presente articolo, i soggetti individuati ai sensi del comma 2 devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 3.

5. I soggetti di cui al presente articolo possono beneficiare, nel rispetto del comma 2 e dei limiti fissati dal comma 3, nonché nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7, delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;

c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

6. Le esenzioni di cui al comma 5 sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i cinque anni successivi.

7. All'attuazione del presente articolo è destinata una somma pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. L'autorizzazione di spesa di cui al presente comma costituisce limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito dello stanziamento di cui al presente comma.

8. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle

agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

9. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2023. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti-normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018, al 2023».

50.1

PEZZOPANE

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» inserire le seguenti: «selezionato prevalentemente tra personale che ha maturato precedente esperienza negli Uffici Speciali per la Ricostruzione e».

50.2

PEZZOPANE

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «Fintecna o società da questa interamente controllata» inserire le seguenti: «o da Società in house delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria».

50.3

PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse al sisma del 24 agosto 2016, al

personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 5 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertita, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli uffici speciali per la ricostruzione costituiti ai sensi del medesimo decreto-legge, si applicano le previsioni del comma 7, lettere a), b) e c) del presente articolo, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. La dotazione organica dei predetti uffici è altresì potenziata con due unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. All'attuazione del presente comma si provvede, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle economie di cui alle delibere CIPE relative alla ricostruzione privata».

50.4

PEZZOPANE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di portare a rapida conclusione i processi di ricostruzione del sisma del 6 aprile 2009 ed in considerazione delle nuove ed accresciute esigenze connesse al sisma del 24 agosto 2016, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli uffici speciali per la ricostruzione costituiti ai sensi del medesimo decreto-legge, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo. La dotazione organica dei predetti uffici è altresì potenziata con due unità di personale dirigenziali di livello non generale, scelti, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Al suddetto personale si applicano inoltre le previsioni del comma 7, lettere a, b e c del presente articolo, nell'ambito della contrattazione integrativa decentrata dei singoli uffici. All'attuazione del presente comma si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a valere sulle economie di cui alle delibere CIPE relative alla ricostruzione privata».

50.5

SANTINI

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Anche al fine di finanziare specifici progetti di servizio civile nazionale volti a favorire la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016,

la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, prevista dalla tabella C della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di euro 146,3 milioni per l'anno 2016.

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis si provvede, quanto a euro 139 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a euro 7,3 milioni, a valere sulla dotazione della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106».

50.6

PEZZOPANE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In aggiunta a quanto già previsto, il Commissario è autorizzato a dotarsi, anche mediante contratti da stipularsi a tempo determinato a cura del Dipartimento Protezione Civile, di 9 unità di personale esperte già impegnate presso il Formez con esperienza almeno triennale nei contesti emergenziali in attività di Protezione Civile».

50.7

CARDINALI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni urgenti inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali)

1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dall'evento sismico che ha interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionali decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di

personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.

2. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al comma precedente, le Regioni sono autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente e fino al 31 dicembre 2018 alla proroga e/o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.

3. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale a tempo indeterminato con almeno 36 mesi di contratto a tempo determinato o di collaborazione continuata e coordinativa prestata nell'ambito del settore di protezione civile e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo».

50.8

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni urgenti-inerenti il personale regionale di protezione civile coinvolto nelle attività emergenziali)

1. Al fine di assicurare, con carattere di continuità, il regolare svolgimento delle attività afferenti l'allertamento, il soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dall'evento sismico che ha interessato il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo il 24 agosto 2016, nonché delle strutture regionali di protezione civile, dei Centri funzionati decentrati e delle sale operative del Servizio nazionale di protezione civile, le Regioni possono disporre il trasferimento nei ruoli regionali del personale attualmente in posizione di comando, distacco o avvalimento presso le suddette strutture o anche mediante l'accesso nelle predette strutture di

personale già qualificato mediante trasferimento e comando da altra Amministrazione.

2. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al comma precedente, le Regioni sono autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente e fino al 31 dicembre 2018 alla proroga e/o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato, e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.

3. Nel ambito della propria autonomia organizzativa le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo stabiliranno le modalità valutative anche speciali per il reclutamento del predetto personale a tempo indeterminato con almeno 36 mesi di contratto a tempo determinato o di collaborazione continuata e coordinativa prestata nell'ambito del settore di protezione civile e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo, in deroga all'applicabilità del limite delle assunzioni previsto dalla normativa vigente, valorizzando la professionalità specifica ed il servizio prestato nel settore e Ente di competenza, attraverso la definizione delle relative procedure ed i requisiti di partecipazione.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione di cui ai commi precedenti sono a carico dei bilanci regionali delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo».

50.9

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 67-ter della legge n. 134 del 7 agosto 2012, il termine di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogato per un triennio con l'articolo 1, commi 434 e 435, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato assegnate agli Uffici Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009.

2. I contratti a tempo determinato di cui al comma 1, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezio-

nato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, già prorogati per un triennio con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 commi 434 e 435, sono prorogati fino alla cessazione delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009 alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di spesa di euro 2.320.000 annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Al cessare delle esigenze legate alla ricostruzione ed allo sviluppo del territorio coinvolto nel sisma 2009, il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, sottoscritte ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, viene assorbito, secondo le ordinarie procedure vigenti, nelle piante organiche degli Enti, Regione Abruzzo, Comuni e tutti gli enti che hanno sottoscritto l'intesa».

51.1

PIGNEDOLI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2017, le norme di cui al Capo I e al Capo II del Titolo V del decreto legislativo 13 ottobre 2005 n.217 si estendono alle Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 1,5 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge

29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

51.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese nelle aree colpite)

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere stabilita l'istituzione, nell'ambito del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, di un'apposita sezione destinata alla concessione gratuita di garanzie su finanziamenti bancari a favore delle piccole e medie imprese, comprese quelle commerciali, agricole, turistiche e di servizi nonché degli studi professionali, secondo le seguenti percentuali di copertura:

a) nel caso di garanzia diretta, fino all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento;

b) nel caso di contro garanzia, fino al 90 per cento dell'importo garantito dai confidi e dagli altri fondi di garanzia, a condizione che gli stessi abbiano prestato garanzie in misura non superiore all'80 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento.

2. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la regione competente, provvede all'individuazione ed alla perimetrazione, nell'ambito dei territori comunali interessati dal sisma, di zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi dei fenomeni di degrado urbano e sociale e degli effetti provocati dal sisma sul tessuto economico e produttivo, in deroga al requisito demografico ivi previsto. Alle aree, così individuate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 340 a 343, della predetta legge n. 296 del 2006 e successive modifiche. Ai fini di cui al presente comma, il termine del 31 dicembre 2014 stabilito dai commi 341 e 341-bis dell'articolo 1 della predetta legge n. 296 del 2006 si intende sostituito dal termine 30 giugno 2017 e l'espressione "a decorrere dall'anno 2015" di cui alla lettera c) del citato comma 341 si intende sostituita dall'espressione "a decorrere dall'anno 2016". Per il finanziamento delle zone franche urbane individuate ai sensi del presente comma, e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto ai sensi del presente

comma, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, che costituisce tetto massimo di spesa.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa autorizzazione comunitaria, può essere stabilita l'applicazione, in alternativa alle disposizioni di cui al comma 2, di un regime fiscale di incentivazione che preveda:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta. 2016, 2017, 2018 dei redditi di impresa e di lavoro autonomo e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto fermo restando gli obblighi di fatturazione e registrazione, che l'imposta non è dovuta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi connesse alle esigenze della ricostruzione;

c) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti su fabbricati o porzioni di fabbricati situati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nonché altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati alla ricostruzione.

4. Con provvedimenti adottati ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono definite le modalità per l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 2, nonché delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 366 a 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle imprese operanti nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto alla data del 24 agosto 2016 e alle imprese edili impegnate nella ricostruzione nei predetti territori.

5. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni di cui ai commi precedenti, la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria e agli incentivi di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

6. Le operazioni di rinegoziazione dei mutui e di ogni altro finanziamento sono effettuate senza applicazione di costi da parte degli intermediari e sono esenti da imposte e tasse di ogni genere, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto. I relativi onorari notarili sono ridotti del cinquanta per cento.

7. Con delibera del CIPE una quota delle risorse di cui al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, può essere destinata al finanziamento di accordi di programma già sottoscritti per l'attuazione degli interventi agevolativi di cui al decreto-legge 10 aprile 1989, n. 120,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni, ovvero da sottoscrivere, con priorità per le imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, compresi gli eventuali acquirenti delle predette imprese, nei settori dei componenti e prodotti *hardware* e *software* per ICT, della farmaceutica, dell'agroalimentare, della chimica e dell'automobile e dell'edilizia sostenibile, nonché ai contratti di programma che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già presentati. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa è incaricata degli interventi di cui al presente comma.

8. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019».

51.0.2

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Scaduti i termini di cui al comma 2, dell'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, per gli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, inseriti nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto legge 17 ottobre del 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre del 2016 e successive modificazioni nonché negli ambiti in cui sono presenti i comuni colpiti dagli eventi degli eventi del 26 e 30 ottobre 2016, come individuati nello specifico decreto, la Regione competente sull'ambito, in accordo con la Stazione Appaltante competente per l'ambito, assegna un congruo termine per adempiere. Tale termine non può essere inferiore a

6 mesi e superiore a 24 mesi. Decorso tale termine la Regione competente avvia la procedura di gara attraverso la nomina ai un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorso due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara».

51.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività inerenti all'anno scolastico 2016-2017 e per garantire l'avvio dell'anno scolastico 2018-2019 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria è assegnata agli uffici regionali la somma di euro 200 milioni per l'anno 2017. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente:

- a) per la manutenzione dei MUSP nei comuni di cui all'articolo 1;
- b) per garantire il tempo pieno nella scuola primaria ed il tempo prolungato nella scuola secondaria di 10 grado;
- c) per ampliare l'offerta formativa nelle scuole di ogni ordine e grado;
- d) per garantire la vigilanza e la sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado anche mediante l'incremento delle attuali dotazioni organiche.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare per il medesimo importo. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e am-

ministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017».

51.0.4

VACCARI, BROGLIA, MIRABELLI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. Per fronteggiare il contesto emergenziale di cui al presente decreto, le regioni Lazio, Marche, Umbria ed Abruzzo e le altre Regioni direttamente coinvolte nella gestione dell'emergenza sono autorizzate a provvedere, in deroga alla normativa vigente per il tempo di vigenza della dichiarazione dello stato di emergenza, alla proroga, nel rispetto del limite massimo imposto dalle disposizioni dell'Unione Europea, o ai rinnovi dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere con i soggetti operanti presso le strutture regionali di protezione civile dei Centri Funzionali Decentrati delle sale operative e delle strutture regionali competenti nelle materie ambientali e di difesa del suolo.

2. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei rispettivi bilanci regionali».

51.0.5

COMAROLI, ARRIGONI, CANDIANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Proroga termine gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale)

1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale del 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, per le gare d'ambito per l'affi-

damento del servizio di distribuzione del gas naturale, sono prorogati di mesi ventiquattro per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni interessati dalla crisi sismica individuati con il presente decreto».

51.0.6

SAGGESE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

Al fine di ultimare la realizzazione del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico dell'Area flegrea, il Presidente della Giunta Regionale della Campania, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, effettua una ricognizione dello stato degli interventi di cui al Programma previsto dall'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e sottopone all'approvazione del Consiglio regionale gli adeguamenti necessari, anche all'esito dell'aggiornamento del Piano di emergenza di cui al DPCM 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per fronteggiare il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. Con la delibera del Consiglio regionale di approvazione, e comunque decorsi 30 giorni dalla ricezione della proposta da parte del Presidente della Giunta regionale, le strutture ordinarie della Regione Campania subentrano nelle attività e nei rapporti in corso. Fino alla data di cui al periodo precedente, il Presidente della Giunta Regionale continua ad esercitare, senza soluzione di continuità, le funzioni di Commissario di Governo attribuite dall'articolo 11, comma 181 della legge 22 dicembre 1984, n. 887».

52.0.1

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 1, comma 432, della legge n. 208 del 2015, dopo le parole: "Per gli anni 2016 e 2017" sono inserite le seguenti: "2018 e 2019"».

52.0.2

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 432 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, nel limite di e 1.760.000,00».

52.0.3

VACCARI, BROGLIA, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Utilizzo di risorse stanziare in favore dell'istituzione di zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

1. All'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte infine le parole: "Eventuali residui dell'anno 2016, nel rispetto del limite dei 5 milioni di euro autorizzati ai sensi del primo periodo, sono destinati nell'anno 2017 alle medesime finalità di cui ai commi da 445 a 453"».

52.0.4

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Erogazione di contributi in casi di concordato delle imprese appaltatrici dei lavori di ricostruzione pubblica e privata)

1. Le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, destinate alla esecuzione di interventi per la ricostruzione e la funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale, sono erogate dalla stazione appaltante, su richiesta dell'impresa stessa e previa comunicazione al liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera formalmente incaricati dall'impresa appaltatrice. In assenza della richiesta dell'impresa appaltatrice la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

2. I contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, destinati al finanziamento degli interventi di ripristino o di ricostruzione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, dovuti per lavori eseguiti dopo la richiesta di ammissione al concordato con continuità aziendale delle imprese affidatarie dei lavori, sono erogati dall'istituto di credito prescelto, su richiesta dell'impresa e previa disposizione del comune inviata anche al commissario liquidatore, direttamente alle imprese subappaltatrici o ai fornitori con posa in opera. In assenza della richiesta dell'impresa affidataria la stessa può essere avanzata anche dal subappaltatore o dal fornitore con posa in opera informandone l'impresa appaltatrice.

3. In ogni caso i pagamenti al subappaltatore o al fornitore con posa in opera di cui ai commi 1 e 2 possono avere per oggetto solo prestazioni non contestate.

4. L'importo delle risorse di cui al comma 1 e dei contributi di cui al comma 2, da erogare a ciascuna delle imprese subappaltatrici od ai fornitori con posa in opera, è indicato nello stato di avanzamento lavori redatto dal direttore dei lavori. L'erogazione è condizionata al rispetto della normativa in merito alla iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 5-bis del

decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

52.0.5

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Riconoscimento delle prestazioni di lavoro straordinario)

1. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere nei limiti delle risorse destinate alla ricostruzione, con decorrenza dal 10 gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2018, alle unità lavorative degli enti locali e di loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, con l'esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente autorizzato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, nei limiti di trenta ore mensili. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».

52.0.6

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Recupero dei contributi corrisposti e non dovuti per l'assistenza alla popolazione connessa agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

1. L'accertamento di contributi corrisposti e non dovuti, per effetto di provvedimenti di decadenza o in quanto eccedenti gli importi spettanti, relativi all'assistenza alla popolazione e connesse agli eventi sismici del 20

e 29 maggio 2012, costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo degli importi corrisposti e dei relativi interessi legali. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti da provvedimenti di recupero di somme indebite adottati in base a disposizioni diverse dalla presente disposizione di legge.

2. L'iscrizione a ruolo è eseguita dai Presidenti delle Regioni – Commissari delegati di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122 ovvero, quali soggetti incaricati dai Commissari delegati all'espletamento dell'istruttoria delle domande di contributo e alla relativa erogazione, dai Comuni che hanno adottato i provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le somme relative a contributi corrisposti e non dovuti, riscosse a mezzo ruolo, ai sensi dei precedenti commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 ai fini del trasferimento sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni».

52.0.7

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Sospensione dei mutui degli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)

1. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2017, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2018, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, per le annualità 2017 e 2018, per l'importo di 4.5 milioni di euro per ciascun anno, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,

con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

52.0.8

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Proroga esenzione IMU)

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle parole: "e comunque non oltre il 31 dicembre 2018". Ai relativi oneri, pari a 23,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 2, comma 1».

52.0.9

VACCARI, BROGLIA, GUERRA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 52-bis.

(Utilizzo di risorse stanziato in favore di interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012)

1. All'articolo 8 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

''3-bis. I fondi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto-legge possono essere utilizzati per anticipare la compensazione delle somme dovute a titolo di imposta municipale propria, ma non versate, dai proprietari di immobili di cui al comma 3''».

52.0.10

BROGLIA, VACCARI, BERTUZZI, COLLINA, GUERRA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PIGNEDOLI, PUGLISI, SANGALLI, VALDINOSI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Obblighi abitazioni non principali)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, concessi con le modalità del finanziamento agevolato di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del Protocollo di Intesa tra il Ministro delle Economie e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012, possono essere concessi incondizionatamente all'obbligo, per le unità immobiliari oggetto di contributo, di essere locate prioritariamente a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del maggio 2012 e in mancanza ad altri soggetti già residenti nel comune o che intendono trasferirvi la residenza, a seguito del ripristino o della ricostruzione degli stessi. La locazione è soggetta alla stipula di un contratto con le modalità definite all'articolo 3, comma 2, del Protocollo di Intesa tra il Ministro delle economie e delle finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012».

52.0.11

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Modifiche alla legge n. 134 del 2012 – alloggio equivalente ai soci di cooperative a prop. indivisa o divisa)

1. All'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

''7-*bis*. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa'».

52.0.12

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 67-ter, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "In deroga all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle su indicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31dicembre 2021. L'utilizzo delle graduatorie per le previste esigenze assunzionali è esteso ai costituenti Uffici Speciali di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 189 del 17 ottobre 2016 ed agli Enti Locali coinvolti dagli eventi sismici del 2016, alla luce della loro specifica peculiarità. Le medesime graduatorie vanno utilizzate per il reclutamento straordinario di risorse umane di 150 unità a tempo indeterminato e di 200 unità a tempo determinato, per gli uffici delle Regioni e dei Comuni coinvolti dai recenti eventi sismici del 2016 eventualmente previsto da successivi decreti relativi agli eventi sismici che si sono susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016».

52.0.13

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. All'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il quarto periodo sono inseriti i seguenti: "in deroga all'articolo 4 comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2021. Le medesime

graduatorie vanno utilizzate per il reclutamento straordinario di risorse umane per l'attingimento di 75 unità a tempo indeterminato e di 150 unità a tempo determinato, a composizione degli Uffici Speciali eventualmente previsto da successivi decreti relativi agli eventi sismici che si sono susseguiti a decorrere dal 24 agosto 2016».

52.0.14

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributi per la riparazione e ricostruzione delle abitazioni principali riconosciuti agli eredi legatari)

1. Le previsioni di cui all'articolo 67-*quater*, comma 7, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non si applicano per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77».

52.0.15

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Immobili adibiti ad attività produttive)

1. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili siti nei comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009 adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2009. Non si applica l'abitazione equivalente.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

52.0.16

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Modifiche al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39)

1. All'articolo 3, comma 1, lettera *a*), decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "o l'acquisto di un alloggio equivalente. L'equivalenza è attestata secondo le disposizioni dell'autorità comunale, tenendo conto dell'adeguamento igienico-sanitario e della massima riduzione del rischio sismico" sono soppresse».

52.0.17

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Riconoscimento contributo alla comproprietà)

1. Al comma 1, lettera *a*) dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2009, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà"».

52.0.18

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Immobili adibiti ad abitazione principale)

1. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o il discendente in linea retta di primo grado del proprietario. Tale disposizione si applica anche alle domande già esaminate e assentite».

52.0.19

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano anche agli interventi relativi al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e s.m.i. ed ai relativi contratti stipulati ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. I contratti già stipulati, ivi compresi quelli preliminari, sono adeguati prima dell'effettivo inizio dei lavori».

52.0.20

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Comitato tecnico scientifico)

1. Gli Uffici Speciali per la ricostruzione per il sisma del 9 aprile 2009, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono avvalersi di un comitato tecnico scientifico, composto da figure di elevata competenza e professionalità, per la regolamentazione di casi di particolare complessità inerenti la ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009».

52.0.21

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione dell'abitato nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: "e la riqualificazione dell'abitato, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009" sono sostituite dalle seguenti: ", la riqualificazione dell'abitato, degli spazi pubblici e della rete viaria, il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione, e la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei comuni del cratere ad esclusione del Comune dell'Aquila, nonché per facilitare il rientro delle popolazioni sfollate nelle abitazioni danneggiate dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, a valere sulle risorse stanziato per la ricostruzione, da programmare attraverso i piani pluriennali di cui alla legge 125/2015 articolo 11, comma 9"».

52.0.22

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Interventi di rigenerazione urbana e riqualificazione dell'abitato nei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009)

1. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila possono altresì includere interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti».

52.0.23

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Mancati introiti comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009)

1. Agli altri comuni del cratere del sisma del 9 aprile 2009, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni».

52.0.24

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Contributo straordinario in favore del Comune del L'Aquila)

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2017 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, ivi includendo quelle inerenti alla tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, dell'importo complessivo di 15 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71 e successivi rifinanziamenti».

52.0.25

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, al Comune dell'Aquila è assegnato un contributo straordinario di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, destinato compensare le minori entrate connesse alla esenzione dal relativo regime impositivo, riconosciuto giusta art. 4, comma 5-*octies*, decreto-legge n. 16 del 2012, convertito con legge n. 44 del 2012».

52.0.26

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2017 al Comune dell'Aquila è asse-

gnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con, le modalità ivi previste, destinato ad integrare le risorse stanziato per le finalità di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

52.0.27

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

1. In deroga al meccanismo degli spazi finanziari, al Comune dell'Aquila è riconosciuta la facoltà di applicare l'avanzo di amministrazione riaccertato per finanziare specifici interventi nei sensi di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 s.m.i. e ciò considerando le relative spese come neutre ai fini del pareggio di bilancio».

52.0.28

PEZZOPANE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Equilibri finanziari del Comune dell'Aquila)

1. Al fine di garantire gli equilibri finanziari del Comune dell'Aquila, nei confronti dell'Ente Locale l'importo del Fondo di Solidarietà Comunale spettante per il 2017 è riconfermato nella misura prevista per l'esercizio 2016».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
TONINI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

418^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

POSTICIPAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato alle ore 15 di oggi, si riunirà al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizioni e osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore MOSCARDELLI (PD) presenta uno schema di parere favorevole con condizioni e un'osservazione (il cui testo è pubblicato in allegato).

Il senatore TOSATO (*LN-Aut*) valuta favorevolmente il tenore dello schema di parere, con particolare riferimento alla seconda condizione ivi contemplata. Preannuncia pertanto l'intenzione di voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo, esprimendo inoltre soddisfazione per la qualità del lavoro svolto dalla Commissione. Sollecita infine un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità che l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge in esame, possa determinare spese ancora non quantificabili.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*) esprime apprezzamento per l'operato del relatore e della Commissione riguardo al provvedimento in esame e preannuncia l'espressione di un voto favorevole sullo schema di parere presentato.

Il presidente Mauro Maria MARINO rileva la sussistenza di intenti comuni a tutti i Gruppi politici rappresentati in Commissione, che ha consentito di pervenire a un esito condiviso dell'esame. Pone infine in votazione lo schema di parere.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, la Commissione approva.

Il PRESIDENTE ribadisce la soddisfazione del voto unanime.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui documenti: Rapporto «Italia – Rafforzamento della *governance* e dell'efficacia delle agenzie fiscali», predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rapporto «Amministrazione fiscale italiana», predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (n. 850)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 ottobre.

La relatrice GUERRA (*PD*) osserva che diversi temi oggetto dell'Affare assegnato costituiscono materia di disposizioni del decreto-legge in materia fiscale, di cui è imminente la trasmissione al Senato. Suggerisce pertanto di rinviare la trattazione dell'Affare assegnato successivamente al termine dell'esame del menzionato decreto-legge. Nota tuttavia che la più ampia questione del modello da adottare ai fini della riforma delle Agenzie fiscali rimane ancora impregiudicata. Chiede pertanto la disponibilità del Governo a proseguire il confronto con la Commissione su tale questione specifica.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva che le disposizioni di cui al decreto-legge sono finalizzate a porre rimedio alle insufficienze dimostrate dal sistema delle Agenzie fiscali e riconosciute dai rapporti dell'OCSE e del Fondo Monetario Internazionale. Auspica pertanto che successivamente all'esame del decreto-legge la Commissione proceda a individuare in tempi brevi gli orientamenti necessari a una compiuta riforma del sistema delle Agenzie e della riscossione.

Il vice ministro CASERO rileva in premessa che il percorso delineato dalla relatrice è corretto alla luce della sollecitazione del Governo a non apportare da parte del Senato modifiche al decreto-legge. Fa presente, viceversa, l'intenzione del Governo di intervenire sul termine di esercizio della delega fiscale allo scopo di procedere alla riforma del sistema delle Agenzie, in previsione del superamento del periodo di proroga in materia organizzativa disposto dal decreto-legge n. 193. In tale modo potrebbe essere adottato un intervento complessivo coordinato con la data di entrata in vigore della riforma di Equitalia, fissata per il 1° luglio 2017. Un ulteriore ambito di intervento, che potrebbe essere oggetto di un decreto legislativo o di uno specifico disegno di legge, è costituito dalla materia delle sanzioni, posto che l'ingente magazzino di crediti non riscossi è conseguenza della scarsa efficacia del sistema sanzionatorio vigente.

Ritiene comunque opportuna una discussione preventiva sullo strumento legislativo più idoneo.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza la disponibilità del rappresentante del Governo e sollecita il coinvolgimento in prima battuta della Commissione, rispetto alle misure prospettate, tenuto conto sia degli approfondimenti finora compiuti, sia dell'obiettivo di non modificare il decreto-legge fiscale rispetto al testo esaminato dalla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594

La Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento titolo,

premessi:

che il decreto-legge opera, per ragioni evidenti e apprezzabili, un rinvio alle disposizioni del decreto-legge n. 189, da applicarsi ai territori individuati ai sensi dell'articolo 1 del provvedimento in esame, ai fini di una loro immediata applicazione;

che l'ampiezza dei territori interessati rende urgente un'attenta analisi degli effetti delle misure già adottate;

che la Commissione ha reso in data 8 novembre 2016 un parere favorevole con osservazioni sul decreto-legge n. 189, sollecitando la commissione di merito a introdurre modifiche volte a rendere maggiormente efficaci le norme agevolative, con particolare riferimento all'articolo 48, in materia di fruizione del credito di imposta e di sospensione dei termini di adempimenti di varia natura;

preso atto che il successivo evento calamitoso ha avuto effetti sia sui territori già colpiti che su altre aree e che quindi si ripropongono le stesse esigenze di modifiche già rappresentate;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. in relazione alla sospensione dei termini tributari, la Commissione sollecita l'introduzione di una norma che ne preveda l'estensione, a domanda facoltativa, anche ai sostituti di imposta per i versamenti Irpef nei confronti dei dipendenti;

2. il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 48 del decreto legge 189, sia prorogato al 31 dicembre 2017;

3. con riferimento alle modalità di fruizione del credito d'imposta la Commissione ribadisce l'esigenza che sia comunque garantita la fruizione effettiva del contributo, tenuto conto che in via applicativa è stato già consentito per analoghe finalità che il credito d'imposta fosse utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere alla banca le rate di rimborso del finanziamento stesso. Si invita quindi la Commissione a specificare con disposizione di rango primario la facoltà di cessione del credito di imposta.

e osservazione:

invita la Commissione di merito a prevedere che la sospensione dei termini tra parti sia riferita non solo al debitore, ma anche al creditore residente, nel caso di comprovata impossibilità a esercitare il proprio diritto – sia nei confronti di debitori residenti, sia, soprattutto nel caso di debitori non residenti nelle zone colpite dal sisma – nonché dei creditori non residenti.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 64

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,50 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 298

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL COORDINAMENTO NAZIONALE DEI PRESIDENTI DEI CORSI DI LAUREA SNT2 PER EDUCATORI PROFESSIONALI, IN RELAZIONE ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2443 E 2474 (EDUCATORE SOCIO-PEDAGOGICO, SOCIO-SANITARIO E PEDAGOGISTA)

Plenaria

317^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce alla Commissione la relatrice Elena FERRARA (PD), premettendo che il decreto-legge in esame integra le misure già contenute dal

decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la 7^a Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 2 novembre scorso.

Soffermandosi sulle norme di competenza, fa presente che l'articolo 6 introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il comma 1, in particolare, chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. Secondo la relazione illustrativa, si tratta di una scelta di chiarimento per omogeneizzare le procedure e guidare le amministrazioni pubbliche e gli operatori coinvolti nelle delicate operazioni di messa in sicurezza *post* sisma in un quadro normativo di per sè ben definito ed efficace, ma potenzialmente incerto in un momento di criticità gestionale.

Rileva inoltre che, in merito ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali, nelle more della definizione e dell'avvio dell'operatività dell'elenco speciale dei professionisti abilitati, è prevista una procedura ulteriormente semplificata per l'affidamento di tali servizi, consistente nella possibilità di disporre, senza formalità, l'affidamento diretto del servizio di progettazione, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro.

Il comma 2 – prosegue la relatrice – chiarisce l'ambito di applicazione degli articoli 27 e 149 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente alle procedure da seguire per il compimento di interventi indispensabili al fine di evitare ulteriori danni a beni culturali e paesaggistici, mentre il comma 3 estende le misure anche agli interventi di messa in sicurezza posti in essere da proprietari, possessori o detentori di beni culturali immobili o paesaggistici presenti nei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici, ovvero ricadenti nelle aree protette o nelle zone di protezione speciale.

Dopo aver illustrato le azioni riferite agli interventi di demolizione necessari, sottolinea che i comuni possono senza indugio procedere ai puntellamenti e alla messa in sicurezza dei beni culturali danneggiati, nel rispetto dei minimi adempimenti richiesti dalla legge, come già stabilito dalla legge n. 1089 del 1939 e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, si stabilisce che la procedura prevista per interventi di somma urgenza si applica anche per la tutela dei beni paesaggistici.

Dà indi conto del comma 5, concernente la qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, e del comma 6, recante misure per rafforzare la disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Ricorda infatti che è stato istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016, così da assicurare, con la dovuta immediatezza, la necessaria unitarietà di gestione. Il citato decreto ministeriale ha individuato quindi un rappresentante unico, competente per il Ministero per tutte le procedure comunque attinenti agli interventi di ricostruzione in tutte le aree interessate dal sisma. La relatrice fa notare che l'ufficio del Soprintendente unico può avvalersi del personale tecnico specializzato e di una segreteria tecnica di

progettazione, appositamente costituita. Segnala peraltro che la costituzione di una tale struttura di supporto è una soluzione già applicata nel caso della Soprintendenza speciale di Pompei, chiamata a svolgere compiti di tutela e valorizzazione particolarmente rilevanti e complessi nell'area archeologica e nell'ambito del Grande Progetto. Si dispone inoltre che il Soprintendente unico possa avvalersi di ulteriore personale, fino a un massimo di 20 unità.

Passando all'articolo 8, rileva che si introducono misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016-2017, tenuto conto che le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente coinvolta è di decine di migliaia di alunni. Dopo aver evidenziato che il numero di coloro che proseguiranno l'anno scolastico in strutture provvisorie o in altre scuole a seguito di spostamenti sarà molto più basso, poiché molte scuole saranno comunque agibili, segnala che non è possibile avere dati certi, in quanto non si sa quanti saranno gli spostamenti provvisori ovvero quelli fino alla fine dell'anno scolastico.

La relatrice sottolinea pertanto che il Governo ha previsto norme flessibili, anche in deroga a quelle vigenti, da applicare a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico. Dopo aver dato conto della copertura dei predetti oneri, pari a 5 milioni di euro nel 2016 e 15 milioni di euro nel 2017, richiama le misure previste quali: la possibilità di derogare ai parametri minimi e massimi per la formazione delle sezioni e delle classi; l'istituzione di ulteriori posti di organico, di natura temporanea, sino al 30 giugno 2017; lo spostamento di docenti, a seguito di contratto integrativo regionale, tra le sedi scolastiche.

Avviandosi alla conclusione, pone l'accento sulla possibilità, per i dirigenti scolastici, di utilizzare procedure più semplici per l'individuazione dei supplenti, in particolare prevedendo un'unica graduatoria, in luogo delle numerose attuali, in cui raccogliere, per punteggio, i docenti che si rendano preventivamente disponibili ad accettare incondizionatamente gli incarichi proposti.

Il presidente CONTE fa presente che il provvedimento in esame rappresenta un rafforzamento delle misure già contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016, su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni. Propone pertanto di procedere oggi alla illustrazione e alla votazione di uno schema di parere, tenuto conto dell'urgenza sottesa al testo in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, la relatrice Elena FERRARA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con una osservazione, pubblicato in allegato, sottolineando positivamente l'attenzione e la sensibilità manifestata dalla Commissione sui temi descritti. Nel richiamare il parere già reso sul disegno di legge n. 2567, sottolinea che le misure previste nel testo in esame tendono a migliorare i lavori

emergenziali necessari. Reputa peraltro importante dare un segnale alle popolazioni interessate dal sisma, verso le quali il Parlamento sta procedendo con tempestività.

Fa notare infine di aver inserito un'osservazione con la quale si sollecita l'armonizzazione delle azioni in corso con quelle già intraprese a seguito del sisma del 2009.

Il senatore LIUZZI (*CoR*) reputa necessario procedere senza indugio alla approvazione delle misure occorrenti, anche per testimoniare un forte segnale di attenzione del Parlamento nei confronti delle popolazioni colpite, le quali vivono situazioni di estremo disagio.

Invita comunque la relatrice a specificare che gli interventi, sebbene in deroga, devono rispettare la cornice normativa prevista e le esigenze specifiche di ciascun bene, affinché essi rappresentino una vera ripresa per le aree interessate dal terremoto.

La senatrice BLUNDO (*M5S*) si dichiara consapevole della necessità di prevedere interventi in deroga e di tener conto dello spostamento degli alunni. Afferma comunque che occorre un aiuto complessivo affinché le famiglie possano restare nei territori, evitando così il fenomeno dello spopolamento. Condivide pertanto la deroga per la formazione di classi con un numero più basso di alunni affinché proseguano l'attività nei relativi comuni. Ricorda infatti come per il sisma del 2009 tale possibilità abbia consentito il rientro in città delle famiglie. Occorre dunque, a suo avviso, che le diverse misure siano ben coordinate a tutti i livelli.

Auspica altresì che sia risolta quanto prima la questione della sistemazione nelle strutture abitative, evidenziando dal canto suo l'importanza di tutelare i beni culturali a rischio. A tale ultimo riferimento, sollecita iniziative per puntellare e poi ristrutturare le opere danneggiate, cogliendo l'occasione per esprimere riserve sull'attuale condizione dei restauratori. In proposito, dopo aver ricordato che sul tema sono stati presentati anche atti di sindacato ispettivo, si augura che siano adottate le opportune misure per tutelare al meglio i beni culturali, anche definendo il ruolo dei restauratori, e preannuncia il voto favorevole del suo schieramento.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) giudica assai delicato il confine dei cosiddetti «interventi urgenti» e rimarca l'inopportunità di speculazioni politiche sui finanziamenti prima annunciati e poi non previsti. Soffermandosi quindi sull'articolato, ravvisa talune lacune nel testo e reputa alquanto generico lo schema di parere della relatrice.

Si interroga peraltro sulle modalità più efficaci per tutelare i beni culturali nei siti ad altro rischio, per i quali sarebbe a suo avviso necessario un intervento sistematico da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Sollecita poi la celere ricostruzione delle scuole, tenuto conto che la loro riapertura può favorire il ritorno alla normalità. Suggerisce inoltre di integrare lo schema di parere precisando che la deroga al numero di alunni

per classe deve consentire la formazione di piccoli gruppi di studenti, altrimenti si procede sempre in sovrannumero, con il rischio anche di creare classi eterogenee.

Rileva perciò criticamente l'esistenza di questioni assai serie, pur non mettendo in dubbio la volontà dell'Esecutivo di intervenire in maniera concreta. Dopo aver chiesto al Sottosegretario competente informazioni più dettagliate circa il bando per la Sovrintendenza speciale, reputa necessario capire quali siano gli interventi di sistema previsti, al di fuori dell'emergenza.

La relatrice Elena FERRARA (*PD*) si dichiara disponibile a modificare lo schema di parere inserendo un'osservazione sul rispetto del ruolo del Dicastero dei beni culturali e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione. Integra altresì lo schema di parere con un'ulteriore osservazione inerente l'esigenza di evitare il sovrappollamento nelle classi.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni della relatrice, come riformulato, pubblicato in allegato.

Il presidente CONTE rileva con soddisfazione che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri (n. COM (2016) 662 definitivo)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore MARTINI (*PD*), rilevando che l'atto in titolo muove da diverse constatazioni inerenti le necessità della regione mediterranea, tra cui anzitutto l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari. Nel richiamare la relazione illustrativa, fa presente infatti che i cambiamenti climatici sono sempre più spesso all'origine di gravi carenze idriche nell'area, con serie conseguenze per l'agricoltura e per l'alimentazione. Questa pressione economica e sociale è una delle principali cause di instabilità e contribuisce alla migrazione a livello interno e esterno, inducendo una parte della popolazione a migrare, in particolare verso l'Europa.

Dopo aver sottolineato che la gestione non sostenibile dell'approvvigionamento idrico e dei sistemi alimentari nell'area del Mediterraneo è dovuta a una serie di fattori, tra cui l'instabilità politica, i cambiamenti climatici e la rapida crescita della popolazione, afferma che il livello generale degli investimenti nella ricerca e l'innovazione in quell'area non è commisurata alle dimensioni della sfida regionale. Aggiunge poi che la collaborazione in ricerca e innovazione tra gli Stati membri dell'Unione

e i Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale è troppo frammentata per avere un impatto significativo.

Ritiene pertanto che in tale contesto e per quanto riguarda la migrazione, l'iniziativa del programma congiunto PRIMA, guidato dagli Stati partecipanti dell'Unione e del Mediterraneo meridionale, sia particolarmente importante e pertinente. L'iniziativa segue l'approccio del nuovo Partenariato per la migrazione per una maggiore collaborazione finanziaria con gli Stati membri e altri *partner* e dimostra in che modo la politica di ricerca possa portare ad un coordinamento efficace, mobilitando i bilanci nazionali e riunendo i Paesi mediterranei affinché affrontino problemi comuni di lungo periodo.

Tiene peraltro a precisare che l'obiettivo strategico del programma è sviluppare soluzioni innovative comuni per l'approvvigionamento idrico e i sistemi alimentari, in quanto la ricerca e l'innovazione potrebbero aiutare a risolvere problemi più gravi e, in ultima analisi, contribuire ad affrontare i flussi migratori di massa.

Nel dare conto del processo che ha portato al programma congiunto PRIMA, fa presente che l'articolo 1 detta le modalità di partecipazione all'iniziativa, a determinate condizioni, tra cui l'apporto finanziario, tanto dell'Unione quanto di ciascuno Stato partecipante. Segnala in particolare che il contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 3, è erogato dagli stanziamenti del bilancio assegnati alle parti pertinenti del programma Orizzonte 2020. Si stabilisce altresì la creazione di una struttura di esecuzione, denominata PRIMA-IS.

In conclusione, illustra l'articolo 6 che descrive le azioni sostenute dal programma PRIMA, tra cui quelle di ricerca e innovazione all'interno dei programmi quadro europei esistenti, nonché attività finanziate dagli Stati partecipanti mediante i loro organismi nazionali.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(322) Manuela GRANAIOLA ed altri. – *Norme per la statizzazione degli istituti musicali pareggiati*

(934) TORRISI ed altri. – *Disposizioni per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*

(972) Stefania GIANNINI. – *Disposizioni per la statizzazione degli Istituti musicali pareggiati*

(1616) MARCUCCI. – *Norme per la statizzazione degli ex Istituti musicali pareggiati*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta del 3 novembre.

Il presidente CONTE comunica che è stata presentata una riformulazione dell'emendamento 1.9 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2400) AIELLO ed altri. – *Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006*

(288) BARANI. – *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(679) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. – *Corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni accademici dal 1982-1983 al 1991-1992*

(1548) LUCHERINI e MORGONI. – *Estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2005*

(1557) CENTINAIO. – *Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, da ultimo rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente CONTE comunica che alla scadenza del nuovo termine sono pervenuti ulteriori emendamenti, pubblicati in allegato.

Tutti gli ulteriori emendamenti presentati sono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagoga, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vanna Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(2474) Manuela SERRA ed altri. – *Disciplina delle professioni di educatore professionale e pedagoga*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente CONTE comunica che oggi l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito i rappresentanti del Coordinamento nazionale dei presidenti dei corsi di laurea SNT2 per educatori professionali, i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Comunica inoltre che è giunta alla Commissione la documentazione del Gruppo Nidi e Infanzia, che sarà parimenti resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO
DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente osservazione:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare – ove possibile – le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2594

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate le norme di interesse, tra cui l'articolo 6 che introduce misure per la tutela del patrimonio culturale, esplicitando e rafforzando le disposizioni contenute per situazioni emergenziali dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

preso atto che per accelerare la realizzazione degli interventi di tutela del patrimonio culturale è disposto il rafforzamento della disponibilità di personale qualificato del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, considerato che, vista la situazione emergenziale, è stato già istituito l'ufficio del Soprintendente speciale con decreto ministeriale 24 ottobre 2016;

esaminato altresì l'articolo 8, che reca misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017, tenuto conto che da una prima analisi e da una ricognizione svolta con il Dipartimento della protezione civile le istituzioni scolastiche presenti nei territori interessati sono 224 mentre gli edifici sono circa 450 e che la popolazione scolastica potenzialmente complessivamente interessata è di decine di migliaia di alunni;

condivisa la necessità di prevedere norme flessibili, che si adattino a situazioni anche potenzialmente molto diverse, stabilendo dunque deroghe a norme vigenti, da esercitarsi a discrezione dei direttori degli uffici scolastici regionali coinvolti e comunque nel limite di una maggiore spesa di 20 milioni di euro nell'anno scolastico;

tenuto conto del parere già espresso sul disegno di legge n. 2567, recante conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, che ha rappresentato la prima azione di sostegno per le aree in questione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. con particolare riferimento ai settori di competenza, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di armonizzare – ove possibile – le procedure previste dal provvedimento con quelle attualmente in corso per i comuni già colpiti dal sisma del 2009;

2. si sottolinea l'importanza di assicurare che l'efficacia e l'efficienza della *governance* siano realizzate nel rispetto del ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle norme rivolte alla tutela dei beni culturali, anche in termini di prevenzione;

3. si evidenzia la necessità di garantire una adeguata flessibilità del numero di alunni per classe, evitando il rischio di sovraffollamento.

**ULTERIORE EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI
DI LEGGE N. 322, 934, 972, 1616**

Art. 1.

1.9 (testo 2)

PELINO, GIRO

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge Palazzo Olivieri in Pesaro, sede del conservatorio statale di musica "Gioacchino Rossini", è di proprietà dello Stato.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, valutato in 1.000.000 euro per l'anno 2017 e 150.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo».

**ULTERIORI EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2400**

Art. 1.

1.5

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 1, dopo le parole: «le università» inserire le seguenti: «in conformità alle direttive europee vigenti in materia».

1.6

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 1, sostituire le parole da: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».

Conseguentemente,

a) all'articolo 1, sostituire la rubrica con la seguente: «Riconoscimento del risarcimento indennitario ai medici in formazione specialistica ammessi dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992»;

b) all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: «dall'anno accademico 1978/1979, e specializzati dall'anno accademico 1982/1983» con le seguenti: «dall'anno accademico 1982/1983».

1.7

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 1, dopo la parola: «durata» inserire la seguente: «legale».

1.8

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «una remunerazione annua onnicomprensiva di importo pari a 11.000 euro» con le seguenti: «un risarcimento indennitario pari a una somma annua di 7.000 euro».

Conseguentemente,

a) all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: «della remunerazione» con le seguenti: «del risarcimento indennitario»;

b) sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni relative alla corresponsione di un risarcimento indennitario per la mancata corresponsione delle borse di studio in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall'anno accademico 1982/1983 fino all'anno accademico 1991/1992.».

1.9

FUCKSIA

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione e che, nel medesimo periodo, non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.10

FUCKSIA

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che possano dimostrare l'effettività della frequenza e partecipazione ai corsi di specializzazione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992 essi possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.11

FUCKSIA

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «, a condizione che nel medesimo periodo non abbiano svolto lavori remunerati e possano dimostrare tale condizione. Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.12

FUCKSIA

All'articolo 1, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso di medici che abbiano conseguito più d'una specializzazione, nel periodo compreso tra gli anni accademici 1982/1983 e 1991/1992, possono presentare la richiesta di remunerazione annua onnicomprensiva esclusivamente per una sola tra esse».

1.13

FUCKSIA

All'articolo 1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nel caso di medici che hanno adito la magistratura per il riconoscimento dei propri diritti è garantito un indennizzo per il pagamento delle spese legali, risultanti da idonea documentazione comprovante il pagamento stesso. L'indennizzo non può, in alcun caso, superare l'importo di euro 1.000».

1.14

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sopprimere il comma 3.

Art. 3.**3.1**

FUCKSIA

All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina istituite presso le università, dall'anno accademico 1992/1993 sino all'anno accademico 2005/2006, che abbiano conseguito la specializzazione stessa, hanno diritto ad un numero di anni di contribuzione figurativa pari al numero di anni di frequenza e partecipazione al corso di specializzazione stesso. Tale diritto è subordinato all'accertamento da parte dell'ente previdenziale di appartenenza del certificato di specializzazione da cui si evince la partecipazione al corso di specializzazione ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il diritto alla contribuzione figurativa è attribuito con le modalità di cui all'articolo 4, nonché all'accertamento, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del possesso del diploma di specializzazione, ai sensi della normativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

Art. 4.**4.2**

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sostituire la rubrica con la seguente: «Modalità e requisiti per l'accreditamento dei contributi figurativi».

Art. 5.**5.2**

GRANAIOLA, DIRINDIN

Al comma 1 sopprimere le parole: «150 milioni di euro per l'anno 2016 e» e sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «120 milioni».

Art. 6.**6.6**

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere le parole: «TITOLO I DIRITTO DEGLI SPECIALIZZANDI ALLA REMUNERAZIONE PER GLI ANNI DELLA SPECIALIZZAZIONE» e le parole: «CAPO I CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO AI MEDICI SPECIALIZZANDI ISCRITTI A PARTIRE DALL'ANNO ACCADEMICO 1978/1979, SPECIALIZZATI NON PRIMA DEL 1982/1983 E FINO AL 1991/1992».

Conseguentemente ancora, sopprimere le parole: «CAPO II MODALITÀ ALTERNATIVA DI SANATORIA PER I MEDICI SPECIALIZZANDI» e le parole: «TITOLO II BENEFICI AI MEDICI SPECIALIZZANDI NEL PERIODO 1993-2006».

6.7

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione universitarie in medicina dall'anno accademico 1992/1993 all'anno accademico 2005/2006, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo onnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, in ragione della durata legale dello stesso, indipendentemente dalla presentazione di domanda giudiziale per il riconoscimento retroattivo della remunerazione o per il risarcimento del danno.

1-bis. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato, con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore a quanto previsto al comma 1 per la partecipazione al corso di specializzazione, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.».

6.8

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai medici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge.».

6.9

FUCKSIA

All'articolo 6, dopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. I medici specialisti di cui al comma 1, hanno diritto all'adeguamento retroattivo delle borse di studio percepite alla somma corrispondente al miglioramento stipendiale minimo previsto dalla contrattazione collettiva successivo al 1° gennaio 1994, relativo al personale medico dipendente del Servizio sanitario nazionale, e alla quantificazione monetaria dei diritti non goduti di natura previdenziale, assistenziale, alle ferie e festività non godute, al congedo matrimoniale, alla tutela ed al sostegno della maternità e paternità, alla tutela per malattie ed infortuni sul lavoro e quella relativa alle malattie professionali. A tal fine, il Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emana entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto attuativo che stabilisce le modalità e gli importi dovuti per il pieno riconoscimento retroattivo economico del periodo di formazione».

Art. 7.**7.2**

GRANAIOLA, DIRINDIN

Sopprimere l'articolo.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 299

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 147

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,10

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI NELL'AMBITO DELL'ESAME CONGIUNTO DEI DDL
NN. 2452 E 2545 (ISCRIZIONE NEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI)*

Plenaria

275^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell'audizione informale del Presidente del Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2452 e 2545 (iscrizione nel registro pubblico delle opposizioni) svolta in data odierna in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra il disegno di legge in esame, volto a dare conversione al decreto-legge n. 205 del 2016, adottato dal Governo per fronteggiare le conseguenze delle nuove scosse di terremoto verificatesi tra il 26 e il 30 ottobre nelle regioni già colpite dal sisma del 24 agosto scorso, estendendo e ricalibrando l'efficacia degli interventi già disposti dal decreto-legge n. 189 al nuovo quadro emergenziale.

Con l'articolo 1 del provvedimento, si affida quindi al Commissario straordinario il compito di redigere, sulla base di segnalazioni motivate da parte dei Presidenti delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), l'elenco dei comuni, aggiuntivo rispetto a quello contenuto nell'allegato 1 al decreto-legge n. 189, ai quali applicare sia le norme ivi contenute che quelle ora introdotte.

Per quanto riguarda poi i settori di intervento, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e garantire un'adeguata assistenza alle popolazioni colpite dalle ripetute scosse, l'articolo 2, ai commi da 4 a 6, prevede che il Dipartimento della protezione civile possa, nelle more della fornitura di diverse soluzioni abitative, acquisire *container*, individuando, sulla base delle indicazioni dei Comuni, le aree sulle quali installarli. Per quanto attiene ai profili di maggior rilievo per la 8^a Commissione, segnala che l'articolo, richiamando le condizioni di estrema urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 2016, autorizza il Dipartimento della protezione civile ad effettuare, per la fornitura dei *container*, anche avvalendosi di Consip, procedure negoziate senza pubblicazione del bando, finalizzate ad individuare una contestuale pluralità di aggiudicatari per la stipula dei relativi contratti. Tali procedure possono essere svolte in deroga agli articoli 40 e 93 del Codice degli appalti (relativi all'uso delle comunicazioni elettroniche nelle procedure di aggiudicazione e alle garanzie per la partecipazione alla procedura) e senza obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass. Nel caso in cui non sia possibile individuare più operatori economici, la procedura negoziata può svolgersi con l'unico operatore eventualmente disponibile.

Per far fronte alle esigenze abitative rurali e alle necessità connesse al ricovero invernale del bestiame, in sede di esecuzione dei contratti già stipulati o da stipulare per il reperimento di moduli destinati a tali finalità, si prevede inoltre che la stazione appaltante, che ha già svolto le gare per l'acquisizione, possa aumentare le prestazioni mantenendo le medesime condizioni previste dal contratto originario, se necessario consultando in ordine progressivo i soggetti che hanno partecipato alla gara. Le procedure di cui al comma 8 possono essere estese anche all'esecuzione dei contratti per la fornitura dei *container* (comma 10). Tutte le pro-

cedure previste nell'articolo devono essere effettuate secondo principi di trasparenza e imparzialità e gli atti devono essere trasmessi all'Anac per i relativi controlli.

Richiama sommariamente il contenuto dell'articolo 3, riguardante la concessione di incentivi per la ripresa delle attività agricole e produttive, mentre gli articoli 4 e 5 contengono norme sul personale dei comuni, del Dipartimento della protezione civile e su quello impiegato presso la Struttura del Commissario straordinario.

Fa quindi presente che l'articolo 6, nel disciplinare gli interventi sul patrimonio culturale, al comma 1 chiarisce tra l'altro che a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi ai beni culturali si applichino le procedure di somma urgenza previste dagli articoli 148, comma 7, e 163 del Codice dei contratti. Con specifico riguardo ai servizi di progettazione inerenti alla messa in sicurezza dei beni culturali, nelle more dell'entrata in operatività dell'elenco speciale dei professionisti abilitati previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 189, si prevede che gli affidamenti per lavori di importo inferiore ai 40.000 euro possano essere disposti in maniera diretta, senza ulteriori formalità. Precisa che le procedure saranno comunque ben controllate e che saranno introdotti prezziari predefiniti, venendo così incontro anche ad alcune preoccupazioni espresse dai colleghi della Commissione durante l'esame del precedente decreto-legge sugli eventi sismici di agosto (ATTO Senato n. 2567).

L'articolo 7 stabilisce che agli interventi volti alla messa in sicurezza e al ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici e che rientrino nella competenza di Anas, provveda la stessa Anas, in qualità di soggetto attuatore della protezione civile. Sempre in tale veste, Anas assicura anche il coordinamento degli interventi rientranti nella competenza delle regioni e degli enti locali, con il potere di intervenire direttamente anche su tali infrastrutture, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati. Per l'attuazione degli interventi previsti, Anas opera in via di anticipazione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 868, della legge n. 205 del 2015.

L'articolo 8 prevede misure urgenti per consentire la prosecuzione delle attività didattiche, mentre l'articolo 9, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari che abbiano riportato danni lievi, consente ai proprietari l'immediato ripristino degli edifici e delle strutture.

Infine, ricorda che l'articolo 10 introduce norme transitorie per consentire il voto al prossimo *referendum*, mentre gli articoli 11 e 12 recano le disposizioni finanziarie e quelle relative all'entrata in vigore del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) condivide l'esigenza di predisporre tutti gli interventi necessari a far fronte all'emergenza determinata dai nuovi eventi sismici, in modo da alleviare il più possibile i disagi dei

cittadini. Critica tuttavia alcuni comportamenti messi in pratica da Consip e ANAS nella gestione dei compiti loro affidati, ricordando che i due enti non hanno ancora fornito risposte ad alcune interrogazioni parlamentari che denunciavano le irregolarità emerse in alcune gare d'appalto per la fornitura di beni, in ordine ai fornitori prescelti.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) comprende le semplificazioni e le deroghe alle procedure ordinarie introdotte dal decreto-legge in esame per gli affidamenti necessari a far fronte alle emergenze derivanti dal sisma. Esprime tuttavia perplessità per la deroga prevista all'articolo 2, relativamente all'obbligo di utilizzo della banca dati AVCPass nelle procedure di affidamento di Consip per la fornitura dei *container* ad uso abitativo. Rileva infatti che se la banca dati fosse stata fatta funzionare correttamente, non ci sarebbe stato bisogno della deroga.

Auspica in generale che tutte le procedure semplificate e le eccezioni previste siano strettamente circoscritte alle situazioni di effettiva emergenza, evitando abusi ed estensioni improprie. Per le stesse ragioni, invita a vigilare sui criteri con i quali saranno costruiti i prezzari di riferimento, che dovranno essere improntati alla massima trasparenza. Anche il ruolo di soggetto attuatore della protezione civile conferito ad ANAS dall'articolo 7 per gli interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture stradali, dovrà essere limitato ai casi di effettiva urgenza. Infine, censura la vicenda, denunciata anche dai mezzi di informazione, dei moduli abitativi già disponibili ma rimasti inutilizzati.

Il senatore BORIOLI (*PD*), nel condividere l'impostazione generale del disegno di legge, si sofferma anch'egli sul ruolo di soggetto attuatore conferito ad ANAS dall'articolo 7. Se è opportuno che sia ANAS a procedere agli interventi per il ripristino della viabilità, in quanto dotata delle necessarie capacità, anche per gli interventi sulle strade di competenza delle regioni e degli enti locali, poiché l'azienda in tal caso opera in regime di anticipazione delle somme richieste, occorre acquisire assicurazioni che il costo finale degli interventi non sia poi imputato agli enti locali interessati, a valere sulle risorse per la ricostruzione post-sismica che gli stessi riceveranno dallo Stato. Per esperienza, infatti, tali risorse arrivano spesso in ritardo e in misura non sempre sufficiente a coprire tutti gli interventi.

Il senatore GIBIINO (*FI-PdL XVII*) chiede chiarimenti sull'articolo 9, che consente ai proprietari di edifici che abbiano subito danni lievi, di ricorrere a professionisti privati per ottenere l'agibilità e quindi procedere al ripristino diretto degli edifici stessi.

La relatrice CARDINALI (*PD*) precisa che le deroghe e le semplificazioni rispetto alle procedure ordinarie previste dal provvedimento in esame saranno effettivamente limitate ai soli casi di emergenza e somma urgenza.

Per quanto concerne le disposizioni dell'articolo 9, ricorda che a seguito degli ulteriori eventi sismici di ottobre, sono aumentati esponenzialmente il numero degli edifici danneggiati e le richieste di ispezione ai fini dell'attestazione di agibilità agli uffici pubblici. Non potendo quindi far fronte in tempi rapidi a tutte le richieste, per agevolare gli interventi nei casi meno gravi, si è prevista la possibilità che i proprietari possano ricorrere a tecnici privati per le verifiche e i successivi lavori di ripristino.

In merito alla questione dei prezziari, conferma che gli stessi saranno costruiti con criteri obiettivi e trasparenti.

Per quanto concerne poi la questione dei moduli abitativi non utilizzati (le cosiddette «casette»), precisa che si tratta di una polemica del tutto artificiosa: i moduli in questione sono infatti inadeguati, in quanto privi dei necessari impianti e allacci. Per tale ragione, non sono stati utilizzati, mentre la protezione civile ha proceduto a reperire, con un'apposita gara d'appalto, nuovi moduli dotati di tutte le necessarie strutture che saranno presto messi a disposizione delle popolazioni colpite dal sisma.

Analogamente, anche l'intervento di ANAS è indispensabile, poiché le scosse sismiche hanno danneggiato gravemente tutto il sistema della viabilità delle zone colpite, in alcuni casi in modo irreparabile. Tutti gli interventi sulle infrastrutture di competenza delle regioni e dei comuni saranno comunque fatti in costante raccordo con tali enti e sono già state fornite rassicurazioni che i relativi costi saranno coperti con le risorse stanziare a tal fine dallo Stato.

Recependo le indicazioni dei colleghi, propone quindi di rendere un parere favorevole osservando che le semplificazioni e le deroghe rispetto alle procedure ordinarie per gli affidamenti devono essere strettamente circoscritte alle situazioni di effettiva emergenza e urgenza, nonché che il costo di tutti i vari interventi, con particolare riguardo a quelli effettuati da ANAS e rientranti nella competenza degli enti locali, non debba comunque gravare sui bilanci degli enti stessi.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di conferire mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con le osservazioni dianzi specificate.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Paolo Emilio Signorini a Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Ligure occidentale (n. 84)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare

Ligure occidentale, che comprende i porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

Evidenzia che su tale proposta è stata acquisita la prescritta intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Liguria. Si sofferma quindi sul *curriculum vitae* del candidato, dottor Paolo Emilio Signorini, che ha maturato una notevole e lunga esperienza nel settore marittimo-portuale e che ha pertanto i requisiti prescritti dalla legge. Per tale ragione propone di rendere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI (*FI-PdL XVII*), BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CARDINALI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), CIOFFI (*M5S*), DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) in sostituzione del senatore Di Giacomo, Stefano ESPOSITO (*PD*), FILIPPI (*PD*), GIBIINO (*FI-PdL XVII*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), MANASSERO (*PD*) in sostituzione della senatrice Orrù, PAGNONCELLI (*AL-A*), RANUCCI (*PD*), SCIBONA (*M5S*), SONEGO (*PD*) e VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 11 voti favorevoli, 2 voti contrari, 1 voto nullo, 1 scheda bianca e 3 astenuti.

Proposta di nomina del dottor Pietro Spirito a Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centrale (n. 85)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere contrario)

Il relatore FILIPPI (*PD*) illustra la proposta di nomina in titolo, relativa alla carica di Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centrale, nel cui ambito rientrano i porti di Napoli e Salerno.

Dopo aver precisato che anche su tale nomina è stata acquisita l’intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Campania, richiama sinteticamente il *curriculum* del candidato, dottor Pietro Spirito, evidenziando che lo stesso ha svolto un’ampia e importante carriera in varie aziende del settore dei trasporti, maturando quindi la necessaria competenza per l’incarico. Propone pertanto di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina.

Il senatore Stefano ESPOSITO (*PD*), intervenendo in dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere favorevole del relatore, ritenendo che il candidato non sia idoneo per il ruolo.

Ricorda in proposito di aver conosciuto personalmente il dottor Spirito quando lo stesso ricopriva un incarico di dirigente in ATAC, peraltro in una condizione anomala di servizio a *part-time* senza obbligo di presenza, mentre svolgeva anche l’attività di presidente dell’interporto di Bagnoli. A prescindere quindi dai titoli riportati nel *curriculum*, avendo da

questa e da varie altre circostanze ricavato una valutazione assai negativa del candidato, ritiene che egli non sia indicato per un incarico così delicato e rilevante come quello di presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mare Tirreno centrale e che la sua scelta sia quindi stata poco felice. Conferma pertanto il voto contrario, precisando che lo stesso è da intendersi a titolo personale, anche in difformità da quello della sua parte politica.

Il senatore ARACRI (*FI-PdL XVII*) osserva che il dottor Spirito ha cambiato numerosi incarichi in un lasso di tempo assai breve e che anche in ATAC ha spesso ricoperto vari ruoli, a suo avviso in maniera non brillante. Ritiene che tale circostanza, come anche il fatto che il candidato abbia lavorato quasi prevalentemente nel settore pubblico, lo renda inadeguato all'incarico proposto e preannuncia quindi anch'egli un voto contrario.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) evidenzia che le critiche espresse dai colleghi circa l'inadeguatezza del profilo del candidato dimostrano l'opacità dei criteri utilizzati per la sua scelta e quindi tutti i difetti della procedura prevista dalle norme vigenti.

Per tali ragioni preannuncia anch'egli il voto contrario della sua parte politica.

Il senatore RANUCCI (*PD*), pur rispettando la posizione espressa dal senatore Stefano Esposito, preannuncia a nome del Gruppo del Partito democratico il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun'altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla votazione i senatori ARACRI (*FI-PdL XVII*), BORIOLI (*PD*), CANTINI (*PD*), CARDINALI (*PD*), CERVELLINI (*Misto-SI-SEL*), CIOFFI (*M5S*), CROSIO (*LN-Aut*), DAVICO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*), DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) in sostituzione del senatore Di Giacomo, Stefano ESPOSITO (*PD*), FILIPPI (*PD*), GIBIINO (*FI-PdL XVII*), MARGIOTTA (*PD*), MATTEOLI (*FI-PdL XVII*), MANASSERO (*PD*) in sostituzione della senatrice Orrù, PAGNONCELLI (*AL-A*), RANUCCI (*PD*), SCIBONA (*M5S*), SONEGO (*PD*) e VILLARI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*).

La proposta di parere favorevole risulta infine respinta con 8 voti favorevoli, 8 voti contrari e 4 astenuti.

La seduta termina alle ore 15,40.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 305

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE SULL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE (ISMEA)

Plenaria

220^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente FORMIGONI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, specifica che l'adozione del decreto-legge si è resa necessaria per fronteggiare le urgenti ed ulteriori esigenze determinate dagli eventi sismici che

hanno aggravato la situazione di emergenza già esistente nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio già colpite dal sisma del 24 agosto 2016.

L'intero sistema delineato dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, infatti, necessita di una rapida revisione ed adeguamento, in relazione all'allargamento dell'ambito territoriale interessato e per ridefinirne l'efficacia.

Segnala, per quanto di competenza della Commissione, l'articolo 3, che prevede interventi per attività agricole e produttive.

In particolare ai sensi del comma 1 in favore delle imprese agricole nelle aree colpite dagli eventi sismici, sono destinate risorse fino all'importo di 500 mila euro per l'anno 2016, a valere sulle disponibilità residue già trasferite all'ISMEA del Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Per il comma 2, evidenzia che, al fine di perseguire il pronto ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di valorizzare e promuovere la commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari e di sostenere un programma strategico condiviso dalle regioni interessate e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'intera quota del cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale 2014-2020 delle regioni interessate, limitatamente alle annualità 2019 e 2020, è assicurata dallo Stato attraverso le disponibilità del fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

Il comma 3, al fine di assicurare la continuità produttiva delle attività zootecniche che operano in aree che hanno subito danni in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, a valere sulle risorse di cui al comma 4, dispone la concessione di contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1613/2016 dell'8 settembre 2016. Con decreto ministeriale è definito l'importo dell'aiuto unitario, differenziato sulla base della specie allevata e dello stato di salute dell'animale.

Il comma 4 dispone che le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n.182, per gli interventi di cui all'articolo 66, comma 3, della legge n. 289 del 2002 (per la gestione del Fondo l'ISMEA opera attraverso un'apposita società di capitali), siano versate entro l'11 dicembre 2016 da ISMEA stessa all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 10.942.300 euro, per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa per le finalità di cui al comma 3.

Per il comma 5, ferma restando l'applicazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, i titolari di attività produttive svolte in edifici danneggiati a seguito degli eventi sismici di cui all'articolo 1, nella qualità di responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro, acquisiscono la certi-

ficazione di agibilità sismica rilasciata, a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, da un professionista abilitato, provvedendo a depositarla presso il comune territorialmente competente. I comuni trasmettono periodicamente agli Uffici speciali per la ricostruzione gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma sono considerate, in caso di successiva richiesta di contributo, ai fini dell'accertamento dei danni.

Il comma 6 prevede che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata che attesti il nesso causale tra gli eventi sismici e il danno e la valutazione economica del danno subito.

Il comma 7 dispone che le spese sostenute per gli acquisti, le locazioni e gli interventi di cui al comma 6 possono essere rimborsate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 189 del 2016. La concessione del rimborso e le modalità del relativo riconoscimento sono stabilite con provvedimenti adottati dal Commissario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto n. 189.

Il comma 8 prevede che le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

Illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (*M5S*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) condivide i contenuti dello schema di parere testé illustrato dalla senatrice Donno e segnala a sua volta come i fondi stanziati per far fronte alla difficile situazione degli imprenditori agricoli nelle zone territoriali terremotate provengano dalle disponibilità già assegnate al comparto primario e non, invece, da altri capitoli di bilancio. Ritiene preferibile, in caso di gravi situazioni di calamità e di emergenza, fare ricorso, al contrario, a risorse aggiuntive provenienti da altre assegnazioni.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) si associa al senatore D'Alì.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di parere del Presidente relatore. Per quanto concerne i rilievi svolti dalla senatrice Donno e dal senatore D'Alì, fa presente che l'utilizzo per l'emergenza dei fondi già assegnati al comparto agricolo è stata motivata dalla capienza degli stessi. Ciò anche in un'ottica di equilibrio tra gli impegni di spesa e di migliore efficacia operativa, utilizzando le disponibilità esistenti.

La senatrice DONNO (*M5S*) fa presente che le disponibilità assegnate potrebbero suscitare dubbi quanto alle coperture finanziarie.

Il senatore RUVOLO (*AL-A*), nel preannunciare sin d'ora il voto favorevole sullo schema di parere favorevole del Presidente relatore, formula a sua volta l'auspicio che in situazioni di calamità e di emergenza possano essere utilizzate, ove necessario, anche risorse supplementari provenienti da diversi capitoli di bilancio.

Il presidente relatore FORMIGONI (*AP (NCD-UDC)*) fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi per i profili di competenza rispetto alla Commissione di merito, ovverosia la Commissione bilancio, alla quale spetta altresì la valutazione sulle coperture finanziarie e sulla capienza degli stanziamenti. Fa inoltre presente che il reperimento di risorse da comparti differenti in caso di emergenze e calamità nel settore agricolo è in linea di principio senz'altro da condividere e, tuttavia, nel caso attuale non si è rivelato necessario, come sottolineato anche dal rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE avverte che si passa alla votazione dello schema di parere da lui illustrato in qualità di relatore.

Verificata la presenza del numero legale, pone in votazione lo schema di parere favorevole.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente preclusa la votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(2535) *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sani ed altri; Oliverio ed altri

(1287) *FRAVEZZI ed altri. – Modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, in materia di vini IGT e uso di varietà appartenenti alla specie *Vitis vinifera* o da un incrocio tra la specie *Vitis vinifera* e altre specie del genere *Vitis**

(1614) *PAGLIARI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(1615) *FRAVEZZI ed altri. – Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenuti i pareri della 2^a e della 5^a Commissione.

La Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.0.1.

La Commissione giustizia ha espresso un parere favorevole condizionato a una riformulazione del comma 7 dell'articolo 74 del testo.

Ricorda che anche la Commissione politiche dell'Unione europea aveva espresso un parere non ostativo condizionato all'aggiornamento di alcuni dei riferimenti alla normativa europea contenuti nel testo. Su tale profilo richiama il proprio ordine del giorno G/2535/3/9 che è già stato accolto dal Governo.

Fa presente che i pareri obbligatori espressi dalle Commissioni consultate impongono delle limitate modifiche normative al testo, mediante emendamenti che potranno essere presentati dai relatori nel corso dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea.

Sottopone pertanto alla Commissione l'opportunità di concludere nella seduta odierna l'esame in sede referente del provvedimento assunto come testo base, onde consentire comunque una rapida prosecuzione dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea del Senato e successivamente, in terza lettura, dalla Camera dei deputati.

Il vice ministro OLIVERO prende atto a sua volta della necessità di intervenire sul testo normativo per apportare le correzioni necessarie, nell'auspicio, comunque, che l'esame del provvedimento possa proseguire rapidamente, trattandosi di misure ampiamente condivise da tutte le parti politiche.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) condivide la prospettazione dell'organizzazione dei lavori del Presidente e preannuncia tuttavia per l'esame da parte dell'Assemblea la presentazione di un emendamento sulla materia del vino marsala, segnalando tale tematica all'attenzione dei relatori e del rappresentante del Governo.

La senatrice BERTUZZI (*PD*), alla luce della necessità di introdurre limitate modifiche testuali al provvedimento, auspica tuttavia che l'esame dello stesso possa concludersi rapidamente e che l'ampio consenso registrato sul testo possa agevolare tale *iter*.

Il relatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) preannuncia la presentazione, insieme con la relatrice Pignedoli, di emendamenti esclusivamente volti a recepire le condizioni poste nei pareri delle Commissioni giustizia e politiche dell'Unione europea, per l'esame da parte dell'Assemblea. Sulle restanti parti del provvedimento si dichiara sin d'ora disponibile a valutare con attenzione eventuali atti di indirizzo.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) sottolinea a sua volta la portata limitata ed eminentemente tecnica delle modifiche che occorre introdurre nel provvedimento, ferma restando l'importanza di mantenere l'unitarietà di un testo atteso da tempo dagli operatori del settore vitivinicolo.

La senatrice DONNO (*M5S*) condivide l'esigenza di un rapido esame del provvedimento che possa condurre quanto prima all'approvazione da parte del Senato e della Camera dei deputati in via definitiva.

Il presidente FORMIGONI alla luce del dibattito testé svolto, avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

I relatori PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e Leana PIGNEDOLI (*PD*) invitano al ritiro di tutte le proposte emendative.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello dei relatori.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) ritira l'emendamento 1.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2535/22/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie tale ordine del giorno.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) ritira gli emendamenti 6.1 e 7.1.

Ritira l'emendamento 7.0.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2535/23/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie tale ordine del giorno.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) ritira l'emendamento 8.1 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2535/24/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie tale ordine del giorno.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) ritira gli emendamenti 31.1 e 35.1.

Il presidente FORMIGONI avverte che è così conclusa la trattazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto finale, il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento nel testo approvato dalla Camera dei deputati, con la proposta di assorbimento dei connessi disegni di legge nn. 1287, 1614 e 1615, con la richiesta di essere autorizzati allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,45.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL
DISEGNO DI LEGGE N. 2594**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza,

premessi che:

l'adozione del provvedimento d'urgenza si è resa necessaria per fronteggiare le ulteriori esigenze determinate dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione di emergenza già esistente nelle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio già colpite dal sisma del 24 agosto 2016;

l'intero sistema delineato dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, necessita di una rapida revisione ed adeguamento, in relazione all'allargamento dell'ambito territoriale interessato e per ridefinirne l'efficacia;

per quanto di competenza della Commissione, l'articolo 3, prevede interventi per attività agricole e produttive;

condividendo tali misure,

esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA
SENATRICE DONNO SUL DISEGNO DI LEGGE
N. 2594**

La Commissione,

premesse che:

l'articolo 3 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di incentivi alle attività agricole e produttive;

considerato che:

in merito alle disposizioni di cui al citato articolo il Servizio del bilancio del Senato ha formulato alcuni seri ed importanti rilievi;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

riguardo al comma 2, appare necessario ribadire quanto già emerso in merito al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 189 del 2016:

a) la norma sembrerebbe suscettibile di ridurre nella misura richiesta per le esigenze dei territori colpiti dal sisma gli interventi posti in parte a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987, con possibili riflessi sull'utilizzo a livello nazionale delle risorse;

b) la relazione tecnica dovrebbe essere integrata fornendo la quantificazione delle risorse, pari alla quota di cofinanziamento regionale dei programmi di sviluppo rurale per il biennio 2019-2020 delle regioni Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria, che saranno assicurate dallo Stato tramite ricorso al Fondo di rotazione citato;

riguardo alle disposizioni di cui al comma 4, si rileva la impossibilità di operare una verifica diretta della disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi per l'attività dell'ISMEA, giacché l'ultimo bilancio disponibile dell'Istituto è rappresentato dal consuntivo 2014;

riguardo alle disposizioni di cui al comma 5, occorre segnalare che la possibilità di richiedere un contributo finanziario per la ristrutturazione e il ripristino di immobili danneggiati in seguito al sisma in virtù di un'as-severazione non proveniente dagli uffici tecnici dei comuni potrebbe facilitare l'estensione dei benefici;

riguardo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 8, andrebbe valutato se il richiamato articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 sia idoneo a garantire una modalità di copertura conforme alla vigente normativa contabile atteso che, al comma 9, espressamente si dispone che «l'importo complessivo degli stanziamenti da autorizzare è determinato con la legge

di bilancio in relazione alla quantificazione dell'ammontare dei danni e delle risorse necessarie per gli interventi di cui al presente articolo». Tale previsione evidentemente si estende ai citati commi del decreto-legge in esame. A tale proposito, si deve inoltre evidenziare come sia stato rilevato che, a livello generale, la relazione tecnica al decreto-legge in esame non espliciti gli elementi sulla base dei quali sono stati stimati gli oneri derivanti dall'estensione ai nuovi Comuni delle misure fiscali e contributive e di sostegno al reddito previste dal decreto-legge n. 189 del 2016.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2535

G/2535/22/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

il provvedimento in esame nasce dall'esigenza di predisporre una disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino che accompagni, dalla produzione fino alla movimentazione e vendita, i prodotti che hanno origine dalla lavorazione delle uve;

l'Italia è tra i maggiori produttori al mondo di vino con ben 523 vini DOCG, DOC, IGT tanto che in ogni regione d'Italia si coltiva la vite e ciascuna regione possiede varietà differenti di vitigni autoctoni che contribuiscono e determinano la presenza di un patrimonio enologico unico al mondo;

è sempre maggiormente apprezzata e richiesta la capacità di «narrare un vino» – il cosiddetto «*winetelling*»- attraverso i suoi molteplici profili costitutivi, che spaziano dagli elementi geografici a quelli chimici e fisici legati ai terreni delle viti, fino a quelli più ricercati che legano la produzione del vino stesso alla storia e alla tradizione del luogo;

considerato che:

il testo dell'articolo 1 del presente disegno di legge afferma che il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative volte a sviluppare e potenziare la promozione e diffusione dei molteplici aspetti storico-culturali di cui il vino e la viticoltura italiana sono patente espressione.

G/2535/23/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premesso che:

l'articolo 1 del presente disegno di legge sancisce che «il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale»;

l'articolo 7 individua come «vigneti eroici o storici» quei vigneti posti nelle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale;

considerato che:

attualmente, i vitigni autoctoni italici sono sottoposti a forte erosione genetica in special modo nelle viticolture marginali che con la presente iniziativa legislativa si intendono tutelare maggiormente;

preso atto inoltre che:

dal 2000 al 2015 il territorio italiano ha perso circa il 25 % di superficie vitata;

il trasferimento di molti diritti d'impianto dal Sud Italia al Nord Italia non conosce negli ultimi decenni soluzione di continuità;

il tasso di rinnovo dei vigneti è attualmente circa la metà di quello fisiologico, (che è quello che mantiene inalterato il potenziale in ettari) per cui, a causa dell'invecchiamento dei vigneti ed dell'abbandono, in special modo al sud, la superficie vitata italiana si riduce di anno in anno del 3-4 per cento;

la Francia ha da tempo costituito una commissione per lo studio delle cause della riduzione delle superfici vitate e per proporre dei rimedi al loro mantenimento,

impegna il Governo:

a valutare misure di valorizzazione e salvaguardia dei vitigni autoctoni italici;

ad approfondire le ragioni della riduzione delle superfici vitate in Italia e a valutare eventuali misure per invertire tale tendenza.

G/2535/24/9

STEFANO

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2535, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,

premessi che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame dispone l'istituzione di un schedario viticolo per l'iscrizione di ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino;

il succitato articolo, al comma 10, stabilisce la resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP in quantità pari o inferiore a 50 tonnellate;

considerato che:

la quantificazione stabilita potrebbe indurre, in alcuni casi, a far transitare le uve da mensa dal comparto dell'ortofrutta al settore vitivinicolo,

impegna il Governo:

a verificare la congruità del termine di resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e IGP e a valutare l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 1.**1.1**

STEFANO

Al comma 1, sostituire le parole: «e culturale» con le seguenti: «, culturale e scolastica».

Art. 6.**6.1**

STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «in Italia» inserire le seguenti: «almeno da cento anni».

Art. 7.**7.1**

STEFANO

Al comma 1, dopo le parole: «o storici» aggiungere le seguenti: «, e dei vitigni autoctoni italici».

7.0.1

STEFANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Salvaguardia della superficie vitata nazionale)

1. Lo Stato promuove interventi di salvaguardia della superficie vitata nazionale.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, istituisce una commissione tecnica per lo studio delle cause della riduzione delle superfici vitate e per elaborare rimedi volti al loro mantenimento.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 8.

8.1

STEFANO

Al comma 10, sostituire le parole: «50 tonnellate» con le seguenti: «35 tonnellate».

Art. 31.

31.1

STEFANO

Al comma 9, dopo le parole: «ambiente condizionato» inserire le seguenti: «, e dei vini varietali e generici».

Art. 35.

35.1

STEFANO

Al comma 1, lettera f), numero 2, dopo la parola: «soccorso,» inserire le seguenti: «con la quale si intende un intervento irriguo quando il terreno va al di sotto del 30 per cento di acqua disponibile,».

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 306

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria**286^a Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*
MUCCHETTI*La seduta inizia alle ore 8,50.**IN SEDE CONSULTIVA***(2594) Conversione in legge del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016**(Parere alla 5^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo, che si è reso necessario per fronteggiare le esigenze derivate dagli eventi sismici che hanno aggravato la situazione emergenziale esistente nelle quattro Regioni già colpite dal sisma del 24 agosto 2016, cui rispondeva il precedente provvedimento d'urgenza, ossia il decreto-legge n. 189 del 2016.

Richiama le esigenze di una tempestiva revisione e di un adeguamento della normativa, sia al fine di estendere l'ambito territoriale interessato sia di ricalibrarne l'efficacia, anche in termini di pianificazione degli interventi abitativi emergenziali, garantendo comunque omogeneità di impostazione e continuità di azione, nella gestione sia dell'emergenza che della ricostruzione.

Alla data dell'approvazione del decreto da parte del Consiglio dei Ministri non era disponibile un elenco, sia pure provvisorio, dei Comuni interessati dai nuovi sismi; per contemperare le esigenze di certezza del diritto con quelle di tempestività dell'intervento, si demanda quindi la formazione dell'elenco stesso al Commissario straordinario, il quale a sua volta deve basarsi sulla proposta motivata dei Presidenti delle Regioni interessate. Sono inoltre regolate le procedure per acquisire l'immediata disponibilità di un congruo numero di *container* abitativi provvisori, in

modo da evitare un prolungamento della sistemazione in tende e altre strutture collettive apprestata nell'immediatezza degli eventi sismici. Sono previste poi misure volte a rendere più celeri e tempestivi interventi di messa in sicurezza del patrimonio artistico e culturale delle zone interessate dagli eventi sismici.

Passando all'esame del testo del decreto-legge, con riferimento alle parti di più stretta competenza della Commissione industria, segnala in particolare gli articoli 3 e 6.

L'articolo 3 prevede interventi per attività agricole e produttive. In particolare, in favore delle imprese agricole nelle aree colpite dagli eventi sismici, sono destinate risorse, fino all'importo di 500.000 euro per l'anno 2016 per abbattere, fino all'intero importo, le commissioni per l'accesso alle garanzie dirette. Si prevede ancora che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività.

L'articolo 6 introduce misure necessarie e urgenti per la tutela del patrimonio culturale tese ad esplicitare e rafforzare le precedenti disposizioni e chiarisce che, per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, relativi ai beni culturali, si applicano le procedure di somma urgenza. In particolare, il comma 5 fa riferimento alla qualificazione delle imprese incaricate degli interventi, alle quali si applica la disciplina semplificata prevista dall'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Procede poi all'illustrazione delle restanti parti del provvedimento: l'articolo 1 reca disposizioni volte a consentire il necessario raccordo tra i diversi ambiti territoriali interessati dal susseguirsi degli eventi sismici nell'attuazione delle azioni poste in capo al Commissario straordinario, che si avvale delle segnalazioni dei Presidenti delle 4 Regioni per l'individuazione dell'elenco dei Comuni, aggiuntivo rispetto a quello di cui all'Allegato 1 al decreto-legge n. 189 del 2016. Considerata la modalità di individuazione dei comuni interessati, necessariamente atipica per le ragioni di urgenza già richiamate, si è prevista una delibera ricognitiva finale del Consiglio dei ministri. Al fine di garantire un equo trattamento in presenza di eguali situazioni, si prevede – non diversamente dal decreto-legge n. 189 del 2016 – che i benefici a fini ricostruttivi siano riconosciuti anche al di fuori del territorio dei Comuni riportati in elenco, laddove il danno, o addirittura il crollo, siano ascrivibili ai sismi successivi a quello del 24 agosto, unico menzionato nella norma originaria.

L'articolo 2 reca disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori, rimuovibili al termine della relativa esigenza, necessari a fronteggiare l'aggravarsi della situazione in atto, mentre l'articolo 4 autorizza i Comuni ad assumere, con modalità straordinarie, fino a 350 nuove unità di personale con professionalità di tipo tecnico e amministrativo con contratti a tempo determinato della durata massima di un anno.

L'articolo 5 interviene sul personale della struttura del Commissario straordinario e gli articoli 7 e 8 prevedono, rispettivamente, misure urgenti

per le infrastrutture viarie misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017.

Infine, l'articolo 9 riguarda gli interventi che possono essere immediatamente avviati dai proprietari agli immobili che hanno riportato danni lievi a seguito degli eventi sismici; l'articolo 10 risponde, con una norma transitoria, all'esigenza di garantire l'esercizio del diritto di voto in occasione dell'imminente *referendum* del 4 dicembre 2016; l'articolo 11 prevede la copertura finanziaria; l'articolo 12 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge, dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Propone quindi l'espressione di un parere favorevole che, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (327-bis)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il senatore TOMASELLI (*PD*), relatore, nell'illustrare lo schema di decreto legislativo in titolo, informa i colleghi che il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dello sviluppo economico, ha approvato in secondo esame preliminare un nuovo testo di schema di decreto legislativo, che ha accolto solo in minima parte le condizioni e le osservazioni contenute nel lungo e articolato parere approvato quasi all'unanimità dalla Commissione il 3 novembre scorso e di contenuto non dissimile da quello formulato dalla omologa Commissione della Camera dei deputati.

Dopo aver ricordato il lungo lavoro, anche di ascolto dei vari soggetti interessati nel corso delle numerose audizioni svolte, che ha portato all'espressione del parere citato, e aver ringraziato i colleghi per il loro contributo, si sofferma sulle condizioni accolte, o parzialmente accolte, dal Governo.

La prima riguarda il personale delle camere di commercio in eccedenza all'esito della riorganizzazione, che è stata accolta solo per la parte che riguarda la possibilità di una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per il personale che ne faccia richiesta e che maturi i requisiti per il pensionamento entro i successivi tre anni.

Le seconda riguarda il personale delle aziende speciali di commercio e prevedeva la possibilità di estendere loro il sistema degli ammortizzatori sociali già previsto per le società a partecipazione pubblica dal recente decreto legislativo n. 175 del 2016, che è stata accolta tramite il richiamo della disciplina delle società partecipate.

La terza e ultima condizione accolta riguarda l'estensione delle competenze delle camere di commercio anche in materia ambientale.

Quanto alle restanti condizioni e alle numerose osservazioni, precisa che non sono state accolte.

Nel merito, preannunciando di esprimere una valutazione personale, manifesta una fortissima delusione per la chiusura del Ministero dello sviluppo economico e del Governo nel suo complesso nei confronti del parere della Commissione – atteggiamento che, peraltro, ha riguardato anche i pareri della Commissione attività produttive della Camera e della Conferenza unificata –, anche in considerazione del fatto che non erano mai state messe in discussione né il contenuto della legge delega né le scelte di fondo che il decreto legislativo aveva adottato, come la sensibile riduzione del numero complessivo delle camere di commercio, la ridefinizione delle loro funzioni, eliminando le sovrapposizioni con quelle di altre pubbliche amministrazioni ed evitando così sprechi di risorse, la razionalizzazione delle risorse e delle sedi e le misure riguardanti il personale eventualmente in eccedenza. Inoltre, ritiene ragionevoli le proposte avanzate dalla Commissione, in particolare quelle concernenti l'autonomia finanziaria, come quella che chiedeva che le Camere di commercio fossero esentate dalle vigenti misure di risparmio connesse alla *spending review*, che ammontano a 40 milioni di euro l'anno, e di poter superare, in alcuni casi, il divieto di aumento del diritto camerale purché queste risorse venissero destinate a investimenti di promozione del territorio e dell'economia locale. Ribadisce infatti di ritenere una contraddizione che, al tempo stesso, si riduca il diritto camerale al 50 per cento e si continui a chiedere lo stesso contributo annuale alle Camere di commercio per il risanamento del bilancio dello Stato. Richiama infine le condizioni in materia di presidio dei territori mediante la presenza di sedi secondarie e di ambiti territoriali per le Camere di commercio presenti nelle città metropolitane.

Ricorda che tra le motivazioni addotte dal Governo per il mancato accoglimento di alcune condizioni vi è anche quella di evitare un aumento degli oneri per le imprese. Fa notare tuttavia che si sarebbe trattato di un aggravio medio inferiore ai dieci euro al mese.

In conclusione, anticipa l'intendimento di presentare una proposta di parere che ricalchi quello già espresso sul testo originario, almeno per la parte concernente le condizioni non accolte, non essendo venute meno le valutazioni che ne erano a fondamento. Al riguardo si impegna a farla pervenire, in via informale, ai colleghi al più presto, così che possa essere votata martedì 22 novembre, termine entro il quale la Commissione può esprimersi.

La senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) ricorda a sua volta il lungo lavoro che aveva impegnato la Commissione e che l'ha poi portata a esprimere il precedente parere.

Condivide l'intendimento del collega Tomaselli di riproporre lo stesso testo, ma lo invita comunque a svolgere un'attività di mediazione con il Ministero dello sviluppo economico e con il Governo, il cui comportamento giudica grave, per favorire l'accoglimento, almeno parziale,

delle proposte della Commissione, che tengono conto anche delle questioni emerse nel corso delle audizioni svolte.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) si unisce a quanto dichiarato dalla senatrice Pelino e invita quindi il relatore a prendere contatti con il Governo al fine di evitare una svalutazione del grande lavoro fatto, anche con il contributo delle opposizioni, da parte della Commissione.

Il presidente MUCCHETTI anticipa l'intendimento di sollecitare la partecipazione del Governo alla seduta di martedì prossimo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

287^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che il disegno di legge n. 1367, a prima firma della senatrice Lanzillotta, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2003, n. 363, in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», già assegnato alle Commissioni 7^a e 10^a in sede referente, è stato nuovamente assegnato, in sede referente, dalla Presidenza del Senato alla sola Commissione industria. Propone pertanto di avviarne l'esame a partire dalle sedute che saranno convocate nella settimana prossima, compatibilmente con gli altri impegni della Commissione.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (n. 350)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, propone di esprimersi in senso favorevole sullo schema di decreto in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta del relatore è messa ai voti e risulta approvata.

La seduta termina alle ore 14,20.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 143

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,35

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI SOGIN SPA SULLA SITUAZIONE
DELL'AZIENDA SOTTO IL PROFILO INDUSTRIALE E OPERATIVO*

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria**278^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
CATALFO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Il sottosegretario CASSANO risponde all'interrogazione n. 3-02836 dei senatori Catalfo e Puglia, inerente al pagamento dell'indennità di tirocinio nell'ambito del programma «Garanzia giovani» in Sicilia. Fa presente anzitutto che i tirocini extracurricolari del Programma nella Regione Sicilia hanno avuto un numero di adesioni elevato, ciò che ha comportato alcune rimodulazioni delle risorse iniziali e l'avvio di una nuova procedura, gestita in condivisione con l'INPS e il Ministero del lavoro, con conseguenti rallentamenti nel pagamento dei tirocini stessi. Sottolinea altresì che la rimodulazione delle risorse del Programma è un elemento di flessibilità, che consente alle Regioni di intervenire a rettifica di previsioni iniziali. Dopo aver fornito i dati delle richieste di pagamento e delle liquidazioni effettuate a favore di 39.109 tirocinanti, fa notare che le successive rimodulazioni hanno permesso di raddoppiare l'importo inizialmente stanziato e che il maggior numero di adesioni al Programma «Garanzia Giovani» si è registrato proprio in Sicilia.

La senatrice CATALFO (M5S) si dichiara insoddisfatta della risposta, in quanto sono ancora molti i tirocinanti che in Sicilia non sono stati pagati. Denuncia il buco di 44 milioni di euro provocato dai numerosi tiro-

cini in più che sono stati attivati e annuncia che verificherà costantemente il pagamento da parte dell'INPS di tutti i tirocinanti che ne abbiano diritto.

Il sottosegretario CASSANO risponde poi all'interrogazione n. 3-03156 del senatore Gianluca Rossi sulla possibilità di concedere un intervento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) a favore delle imprese operanti nelle aree di crisi complesse, nello specifico per l'area industriale «Merloni». Al riguardo, fa presente che la citata area industriale non rientra nell'elenco delle aree di crisi industriale complessa comunicato dal Ministero dello sviluppo economico e che il medesimo Ministero non ha ricevuto, allo stato, alcuna istanza di riconoscimento per l'area industriale «Merloni». Ricorda, da ultimo, che un'eventuale estensione ad altre aree del trattamento di integrazione salariale potrà avvenire solo nel caso di inserimento dell'area predetta nell'elenco stilato dal Ministero dello sviluppo economico.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta, in quanto obiettivo dell'interrogazione non era il riconoscimento dell'area «Merloni» come area di crisi complessa, ma l'attivazione di precise misure di proroga degli ammortizzatori sociali. Sollecita pertanto il Governo a individuare una soluzione al drammatico problema che riguarda i lavoratori dell'area.

La presidente CATALFO dichiara quindi concluse le procedure informative.

IN SEDE CONSULTIVA

(2400) AIELLO ed altri. – Disposizioni relative alla corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1978, specializzati negli anni dal 1982 al 1992, e all'estensione dei benefici normativi ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione universitarie negli anni dal 1993 al 2006

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), relatrice, dà conto di uno schema di parere favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere, posto ai voti, è approvato all'unanimità.

*ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA***Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (n. COM (2016) 625 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione Doc. XVIII, n. 173)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), relatrice, dà conto di uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni, allegato al resoconto.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di risoluzione, posto ai voti, è approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (n. 348)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La senatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato al resoconto.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) illustra uno schema di parere alternativo di segno contrario, allegato al resoconto, rimarcando le proprie critiche alle politiche del Governo in materia di lavoro ritenute fallimentari.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere proposto dalla relatrice, posto ai voti, è approvato.

Risulta pertanto precluso il voto sullo schema di parere alternativo presentato dal senatore Barozzino.

*IN SEDE CONSULTIVA***(2208) Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 novembre.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) ritiene che il provvedimento risponda ad aspettative diffuse nel mondo del lavoro, fornendo adeguati strumenti di tutela ai lavoratori e auspica una rapida approvazione, per colmare gravi lacune normative e per contrastare efficacemente il dilagare della corruzione.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) riconosce l'estrema delicatezza del tema affrontato e invita a compiere una riflessione approfondita per tutelare adeguatamente i soggetti più deboli nei luoghi di lavoro. Paveva che il provvedimento in esame costituisca uno strumento di discriminazione dei lavoratori.

Il relatore ICHINO (*PD*) interviene per sottolineare che il disegno di legge, lungi dal costituire un incentivo alla delazione, predispone strumenti di cooperazione civica in difesa della legalità. Informa che numerosi ordinamenti stranieri hanno normative analoghe, volte ad individuare tempestivamente comportamenti illeciti di cui si possa aver notizia oltre la cerchia dei soggetti coinvolti. Il provvedimento infatti, mira a contestualizzare singole informazioni che altrimenti non emergerebbero, prevenendo forme di comunicazione adeguate allo scopo.

Segnala le esperienze che si sono avute a Milano nei mesi dell'Expo, quando l'Autorità nazionale anticorruzione, ricevuta una serie di informazioni, ha potuto valutare opportunamente la fondatezza di alcune di esse.

Ritiene necessario che tutte le organizzazioni complesse si dotino di strumenti finalizzati a individuare tempestivamente casi di malversazione, se intendono restringere imputazioni di responsabilità ai soli soggetti coinvolti, senza far sorgere ipotesi di responsabilità oggettiva.

Considera da ultimo non fondati i timori sollevati dal senatore Barozzino riguardo il rischio di ritorsioni a danno dei lavoratori.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*), pur riconoscendo i nobili intenti del testo, manifesta preoccupazioni relativamente a deroghe che possono introdursi nell'ordinario percorso della giustizia. Critica un approccio pregiudiziale a favore della parte denunciante, analogamente a quanto previsto ad esempio dalla legislazione premiale per i collaboratori di giustizia.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) ha brevemente la parola per specificare alcuni passaggi del suo precedente intervento, ritenendo la lotta alla corruzione una vera e propria priorità culturale e rimarcando le proprie preoccupazioni sui procedimenti di verifica del fondamento delle notizie di illecito.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) auspica che siano previste adeguate tutele per i soggetti più deboli che comunicano, nelle forme dovute, notizie su malversazioni avvenute nei luoghi di lavoro. Esprime altresì la propria piena fiducia nei confronti del funzionamento della giustizia in Italia, nonostante problemi e lentezze.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la presidente CATALFO dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore ICHINO (*PD*), replicando agli intervenuti, ritiene che il provvedimento in esame consenta ai vertici delle imprese di porre fine tempestivamente a fenomeni illeciti che avvengono al proprio interno. Allo stato, i dipendenti delle aziende non hanno a disposizione strumenti efficaci per comunicare informazioni di cui siano a conoscenza, temendo anzi di violare il segreto professionale o aziendale. Il disegno di legge in esame fornisce al riguardo un percorso chiaro, individuando canali di comunicazione di notizie che potranno poi rivelarsi anche infondate, senza però dar luogo a fattispecie di calunnia e senza esporre a ritorsioni il denunciante. Le misure proposte non introducono deroghe alle procedure ordinarie, che oggi si limitano a una denuncia alla Procura della Repubblica. Ritiene altresì inappropriato il paragone con la legislazione premiale per i collaboratori di giustizia.

Si riserva pertanto di presentare nella prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

La presidente CATALFO informa che, considerato l'andamento dei lavori, la seduta della Commissione già convocata per domani, giovedì 17 novembre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 625 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 173)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE;

premesso che le nuove tecnologie dell'informazione e l'utilizzo dei *social network* hanno permesso una rapida evoluzione delle pratiche del mercato del lavoro, rendendo il quadro unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) non più adeguato alle esigenze del mercato stesso;

osservato che la proposta di decisione in esame mira ad ampliare gli strumenti che la piattaforma Europass fornirà, rendendola flessibile per adattarsi ai continui cambiamenti tecnologici e aperta per migliorare lo scambio di informazioni;

preso atto delle criticità evidenziate nella relazione del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri;

esaminate le osservazioni della 14^a Commissione;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole con le seguenti osservazioni.

Con riferimento alla base giuridica individuata agli articoli 165 e 166 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che riguardano lo sviluppo della qualità dell'istruzione e della formazione in generale, si fa presente che tale competenza è esclusiva dei singoli Stati membri, che però possono avere forme di sostegno e completamento a livello europeo. Da ciò si evince che la realizzazione di tale piattaforma e la *governance* di tutto il processo, così come predisposta dal documento in esame, potrebbe avere elementi di debolezza, considerate le diverse posizioni dei singoli Stati membri in materia di istruzione.

Inoltre, l'istituzione di una piattaforma basata sui servizi, collegata a strumenti europei quali il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) e la classificazione di abilità/competenze (ESCO), unitamente alla natura vincolante della decisione europea, rende di fatto vincolante anche l'utilizzo dei predetti strumenti, creando un si-

stema Europass poco flessibile e non sempre adeguato ad adattarsi alle esigenze degli Stati membri.

Si sottolinea altresì che l'ampiezza degli strumenti messi a disposizione dalla proposta potrebbe portare a lungo termine a rallentamenti dovuti alle possibili diverse velocità dei vari Stati membri nell'applicazione della proposta di decisione.

Da ultimo, si ritiene opportuno che la proposta preveda un termine temporale entro il quale gli Stati membri debbano provvedere per darvi attuazione, in modo da consentire l'utilizzazione del sistema Europass in tutti gli Stati dell'UE.

PARERE APROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 348

L'11^a Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che esso si definisce come adeguamento alle norme regolamentari determinate dal processo di istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro, di cui al decreto legislativo n. 149 del 2015, e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), di cui al decreto legislativo n. 150 del 2015, con conseguente modulazione di strutture, dipartimenti e dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

esprime un parere favorevole con le seguenti osservazioni.

In linea generale, si invita il Governo a valutare attentamente le modalità di applicazione del potere di indirizzo e vigilanza che il Ministero del lavoro è chiamato ad esercitare sulle due nuove Agenzie.

All'articolo 3, comma 1, lettera *e*), si invita a precisare che l'ente su cui il Segretario generale svolge funzione di vigilanza e controllo è l'Istituto nazionale per le politiche pubbliche (INAPP), e a specificare il riferimento normativo.

Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera *i*), si fa presente che i riferimenti normativi relativi ai contratti di solidarietà ivi indicati devono essere adeguati in relazione alla nuova disciplina, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

In merito all'articolo 8, comma 1, lettera *o*) si ritiene debba mantenersi la formulazione vigente, laddove fa riferimento alle relazioni del Ministero del lavoro con «organismi internazionali per materie di propria competenza».

Quanto alle competenze del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di disabilità, occorre innanzitutto specificare – ed eventualmente confermare – le strutture di Direzione interregionali e territoriali del lavoro, di cui alla lettera *i*) dell'articolo 14 del regolamento vigente.

Inoltre, in materia di inserimento lavorativo dei disabili, appare opportuno specificare, alla luce dei rilevanti compiti che il decreto legislativo n. 151 del 2015 lascia in capo al Ministero, il riparto di competenze sulla materia tra la struttura ministeriale che dovrà occuparsene e l'ANPAL, atteso che, in ogni caso, il collocamento dei disabili e l'attuazione della legge n. 68 del 1999 sono conferite ad ANPAL ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 151 del 2015.

In materia di politiche di contrasto alla povertà, alla luce dei recenti interventi normativi di cui all'articolo 1, comma 386, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, e nelle more dell'attuazione degli interventi attualmente oggetto del disegno di legge delega in materia approvato dalla Camera il 14 luglio scorso, appare opportuno aggiornare il riferimento al programma «Promozione dell'inclusione sociale», non più in vigore, con un più corretto riferimento al Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Per quanto concerne la disciplina delle funzioni del Segretario generale si osserva infine quanto segue:

1) appare opportuno precisare meglio le modalità con cui si deve svolgere la funzione di coordinamento nelle materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in raccordo con le direzioni generali dello stesso Ministero;

2) sembra necessario puntualizzare le modalità concernenti la collocazione funzionale della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza all'interno del Segretariato generale del Ministero, prevedendo anche il supporto specifico della struttura del Segretariato e le attività di riferimento;

3) in considerazione dell'evoluzione dell'assetto organizzativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in conseguenza dell'istituzione delle Agenzie, vanno meglio individuate le modalità del coordinamento affidato al Segretario generale in materia di statistiche ufficiali concernenti il mercato del lavoro e le politiche sociali e le modalità di esercizio delle funzioni del servizio ispettivo.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE BAROZZINO SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 348

La Commissione, esaminato l'atto del Governo n. 348, Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante l'organizzazione del Ministero del lavoro

premessi che:

lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame (A.G. n. 348) reca l'adeguamento dell'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali come conseguenza dell'istituzione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) derivante dai decreti legislativi n. 149 del 2015 e n. 150 del 2015, attuativi del cosiddetto «*jobs act*»;

a tal fine, lo schema in esame adegua l'organizzazione del Ministero attualmente contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2014, n. 121, ridefinendo l'assetto delle strutture di livello dirigenziale generale (Segretariato generale e Direzioni generali) nell'ambito delle quali vengono individuati i corrispondenti uffici dirigenziali non generali (Divisioni) e le relative funzioni e attribuzioni;

conseguentemente vengono soppresse tutte le disposizioni concernenti le amministrazioni territoriali, in seguito al processo di concentrazione e accentramento nelle mani dell'Ispettorato e dell'ANPAL, riducendo in tal modo i presidi territoriali;

considerato che:

con i decreti legislativi del *Jobs Act* è stato di fatto creato un monopolio della vigilanza, mascherato da processo di razionalizzazione dei servizi ispettivi, in seno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con a capo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro quale unico soggetto istituzionale deputato ad indirizzare le verifiche su tutto il territorio nazionale.

Scelta giustificata dalla convinzione che le sovrapposizioni di interventi da parte dei diversi corpi ispettivi abbiano rappresentato una causa ostativa all'attività delle imprese. Il problema non sono mai state le duplicazioni delle ispezioni ma l'insufficienza dell'attività di vigilanza connessa con la costante riduzione del personale adibito alla vigilanza ispettiva negli istituti. È inaccettabile che l'accertamento ispettivo sia descritto come un adempimento burocratico gravante sull'impresa assoggettata a controllo;

mal si è compreso cosa fosse esattamente la «duplicazione di ispezioni», dato che ogni ente svolgeva una propria funzione istituzionale. Forse si è confusa la «duplicazione di ispezioni» con la sua frequenza?

In tal caso è evidente come fosse totalmente da respingere la creazione di fasce temporali in cui le aziende non siano assoggettate a controllo. I controlli devono infatti essere frequenti ed interessare la più vasta platea di soggetti;

l'intero impianto si è sviluppato in contrasto con la legge delega n. 183 del 2014 che prevedeva all'articolo 7, comma 1, lettera l) « l'istituzione di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale». Tale coordinamento avrebbe dovuto presupporre un rapporto «paritario» fra soggetti diversi, mentre la successiva evoluzione ha posto l'Ispettorato in posizione «sovraordinata» rispetto agli altri (INPS e INAIL), attribuendogli poteri di direttiva e di programmazione;

l'Agenzia unica o Ispettorato è stata realizzata sottraendo competenze agli enti previdenziali, con una possibile riduzione del recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi evasi. I dati degli ultimi anni relativi al rapporto annuale sull'attività ispettiva mostrano come solo il 6 per cento dei contributi e dei premi assicurativi complessivi sia stato recuperato dagli ispettori del Ministero del lavoro, con circa 100 milioni di euro su 1,5 miliardi totali, nonostante gli ispettori attualmente in forza al Ministero siano circa 2.800, contro i 1.000 dell'INPS ed i 300 dell'INAIL;

il tema dei servizi per l'impiego, che fino ad oggi hanno ricoperto una funzione marginale, ed in generale quello delle politiche attive, non hanno trovato adeguata risposta, soprattutto a causa del vincolo finanziario di non imporre maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualunque azione riformatrice del mercato del lavoro e della sua *governance*, non può limitarsi ad evocare il tema del riordino della normativa, ma, piuttosto, deve investire su tutti quegli strumenti di politica attiva, come incentivi all'assunzione, collocamento mirato delle persone disabili, inserimento nel tessuto produttivo di soggetti in cerca di lavoro ed il coinvolgimento attivo dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro e dei beneficiari di ammortizzatori sociali, stanziando nuove e maggiori risorse;

nonostante in Italia si parli da oltre vent'anni di politiche attive, la politica ha complicato non poco il quadro giuridico ed istituzionale, contribuendo a realizzare una profonda frammentazione delle politiche del lavoro fino ad oggi gestite su scala regionale. Tale quadro disomogeneo avrebbe portato l'attuale Governo a ricondurre a livello statale, attraverso l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione, tutte le competenze gestionali in materia di servizi al lavoro, politiche attive e indennità di disoccupazione, lasciando a livello regionale solo la definizione delle stesse;

viene attribuito un ruolo centrale all'Agenzia nella gestione del mercato del lavoro come se fosse una panacea per il superamento di tutti

i problemi che affliggono il nostro mercato del lavoro, in linea con quanto previsto dalla riforma costituzionale che farebbe acquisire a livello centrale alla stessa Agenzia le competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive;

l'operazione, prevedendo il riposizionamento delle deleghe di politica attiva dalle Regioni allo Stato sembra riportare l'intero sistema indietro di oltre 60 anni a quando operava il famigerato «collocamento statale», andando in controtendenza rispetto a quanto compiuto dalla maggioranza dei Paesi europei;

altro rischio che comporta la centralizzazione in una struttura unica è che la stessa conduca alla creazione di un dinosauro istituzionale che adotta politiche del lavoro pianificate e realizzate su modelli standardizzati che non potranno tener conto, in alcun modo, delle specifiche esigenze di natura locale, senza alcun riconoscimento alle Regioni di un ruolo forte in materia di formazione e lavoro e senza alcuna condivisione con le stesse dei livelli di prestazione da fornire ai lavoratori, con conseguente appiattimento delle politiche attive anche a livello nazionale;

non essendo venute meno le ragioni già espresse in occasione dell'approvazione dei decreti legislativi n. 149 del 2015 e n. 150 del 2015,

esprime parere contrario.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

402^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 novembre.

Si apre la discussione generale.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) ritiene che non si possa che concordare circa la necessità di adottare misure in favore delle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici, in particolare per ciò che attiene agli interventi strutturali sugli edifici e a quelli funzionali alla prosecuzione delle attività produttive.

A tale ultimo riguardo, segnala che occorrerebbero, al di là delle proroghe disposte dall'articolo 48 in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, misure di immediata efficacia per evitare pregiudizi alle imprese agricole e zootecniche ubicate nelle zone colpite dal terremoto, non solo nell'ottica della tutela delle attività produttive ma anche allo scopo di proteggere il benessere degli animali allevati.

La senatrice GRANAIOLA (PD), in relazione all'articolo 14, concernente interventi strutturali sugli edifici pubblici, osserva che manca una menzione espressa degli ospedali e delle altre strutture sanitarie e socio-sanitarie. In proposito, pone in rilievo che gli ospedali non sono edifici come tutti gli altri ma luoghi a cui le persone si rivolgono in momenti di difficoltà, anche per cercare riparo da rischi esterni come calamità o epidemie. Saggiunge che l'Organizzazione mondiale della sanità ha invitato tutti i Paesi a costruire strutture sanitarie sicure, in grado di superare indenni i cataclismi e di accogliere le persone in momenti di maggiore bisogno. Richiama, in proposito, la normativa sulla valutazione dello stato di sicurezza nei confronti dell'azione sismica degli edifici di interesse strategico, che a tutt'oggi risulta non completamente attuata dalle Regioni. Esprime il convincimento che le problematiche in questione avrebbero meritato una più attenta trattazione anche nell'ambito del provvedimento in esame, considerato che a seguito dei recenti eventi sismici diversi ospedali e strutture sanitarie e socio-sanitarie sono stati evacuati o dichiarati parzialmente inagibili.

In merito all'articolo 28, in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, evidenzia il carattere pletorico del comitato di indirizzo e pianificazione dell'attività di rimozione dei rifiuti previsto dal comma 9.

In relazione all'articolo 48, che reca una serie di proroghe e sospensioni di termini, esprime perplessità in merito al disposto del comma 9, secondo il quale le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria possono autorizzare le aziende biologiche situate nei propri territori ad usufruire, per un periodo di tempo non superiore ad un anno, delle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008. In proposito, rileva che il richiamato articolo 47 evoca, a date condizioni, l'utilizzo dell'anidride solforosa.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta pomeridiana avrà luogo la conclusione dell'esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria**403^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza della Presidente*

DE BIASI

indi della Vice Presidente

RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

(2567) Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016

(Parere alla 5^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con condizione e osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

La relatrice DIRINDIN (*PD*) dà lettura della proposta di parere favorevole, con condizione ed osservazioni, pubblicata in allegato.

Dopo aver ricevuto alcune delucidazioni dalla Relatrice in merito alla portata della condizione, il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) auspica l'inserimento nel parere di un'osservazione circa l'opportunità di prevedere, anche in deroga alla normativa vigente, decentramenti delle farmacie, ove le stesse siano ubicate in comuni spopolati a causa degli eventi sismici.

La RELATRICE ritiene che la proposta avanzata meriterebbe un approfondimento che non è possibile svolgere in questa sede, ragione per la quale reputa di non fare luogo all'auspicata integrazione.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori GAETTI (*M5S*), ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*), Manuela GRANAIOLA (*PD*) e Ivana SIMEONI (*Misto*) annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Previa verifica del numero legale, la proposta di parere è quindi posta in votazione e approvata.

La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri; Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice MATTESINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo.

Il testo – approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati – concerne gli asili nido, le scuole dell'infanzia, nonché le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, con riferimento ai seguenti profili: valutazione e formazione del personale (anche ai fini dell'assunzione); sistemi di videosorveglianza; modalità delle visite (quest'ultimo profilo non concerne gli asili nido e le scuole dell'infanzia).

Le finalità del disegno di legge, enunciate dall'articolo 1, sono costituite dalla prevenzione e dal contrasto, in ambito pubblico e privato, delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché dalla definizione della disciplina sulla raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte. Il testo specifica che restano fermi il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità.

L'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di valutazione e formazione (anche ai fini dell'assunzione) del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità.

In particolare, il Governo è delegato, ai sensi del comma 1, ferma restando la disciplina in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita e fino al termine della scuola dell'infanzia, previsto dalla normativa di delega di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e successive modificazioni, ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del testo in esame, secondo la procedura di cui al comma 2 (che prevede, tra l'altro, l'esame parlamentare dello schema di decreto), un decreto legislativo per la definizione delle modalità relative alla valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura nonché delle modalità della for-

mazione obbligatoria, iniziale e permanente, del personale delle strutture in oggetto, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operino con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale, docente e non docente, degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti, che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale (lettera *a*)); previsione che la valutazione attitudinale di cui alla lettera *a*) sia effettuata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità (lettera *b*)); previsione – nel rispetto delle competenze regionali – di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera *a*), che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali (lettera *c*)). Dall'esame dei lavori preparatori presso la Camera emerge che il suddetto richiamo al rispetto delle competenze regionali è stato inserito anche per assicurare il coordinamento con i percorsi generali di formazione continua, già previsti per i professionisti sanitari; previsione di incontri periodici e regolari di *équipe* di operatori, al fine di verificare tempestivamente l'eventuale insorgenza di criticità e di individuare le possibili soluzioni, innanzitutto all'interno della medesima *équipe*, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale (lettera *d*)); previsione di colloqui individuali o incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, intesi a potenziare il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre che a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura (lettera *e*)); previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni (nelle strutture oggetto della delega), contemplando in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da *équipe* psico-pedagogiche territoriali (lettera *f*)).

È previsto che all'attuazione della delega in questione si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3); in caso contrario, i relativi decreti legislativi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

L'articolo 3 demanda al Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli utenti delle strutture, di definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del testo in esame, linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, al fine di garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

La definizione delle linee guida è prevista anche con riferimento alla finalità di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica.

Le suddette associazioni dei familiari sono individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 4 prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini devono essere cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi. Il Garante per la protezione dei dati personali procede alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4, l'esito della verifica preliminare è comunicato, da parte del Garante, entro novanta giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende avere avuto esito positivo.

L'installazione è altresì subordinata alla conclusione di un accordo collettivo o, in mancanza di accordo, all'autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (comma 4). L'accordo deve essere stipulato con la rappresentanza sindacale unitaria o le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza delle suddette, con le rappresentanze sindacali territoriali; nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province ovvero in diverse regioni, l'accordo può essere stipulato con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le due procedure summenzionate (accordo collettivo e, in mancanza di esso, autorizzazione) sono identiche a quelle previste dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, per l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori e sono sorrette dalle medesime sanzioni penali previste per queste ultime, in base al richiamo operato nel comma 10 del presente articolo 4.

Per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, l'installazione è altresì subordinata al consenso degli interessati o (in caso di minore età o di incapacità) di chi legalmente li rappresenta (comma 7). Per l'impiego dei sistemi di videosorveglianza nelle suddette strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali viene richiamato altresì il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

L'accesso alle registrazioni dei sistemi (negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per an-

ziani e per persone con disabilità) è vietato, salvo quanto stabilito dal libro V, titoli IV e V, del codice di procedura penale (casi di notizia di reato) (commi 2 e 3).

La presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso deve essere adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono alla relativa area (comma 5). Gli utenti ed il personale delle strutture hanno diritto ad un'informazione sulla raccolta delle registrazioni, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.

Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità per assicurare la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.

Il comma 8 demanda ad un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione degli adempimenti e delle prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di videosorveglianza in oggetto e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.

Il comma 9 vieta l'impiego di *webcam* nelle strutture in esame.

Il comma 10 rinvia, per la violazione delle norme di cui al presente articolo 4 o del provvedimento del Garante adottato ai sensi del comma 8, alle sanzioni, penali ed amministrative, di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, e successive modificazioni.

L'articolo 5 prevede che il Governo trasmetta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della normativa introdotta dal testo in esame, nella quale dia conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture in esame, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 6 pongono, da un lato, la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica e, dall'altro, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dal testo in esame, a partire dalla formazione del personale delle strutture in esame, nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2.

Il comma 4 provvede alla relativa copertura finanziaria, mentre il comma 5 pone una clausola contabile finale.

L'articolo 7 specifica che il testo in esame si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-

tibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (n. 358)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

La relatrice DIRINDIN (*PD*) riferisce sul provvedimento in titolo.

Lo schema di decreto in esame – oggetto dell'Intesa tra Stato, regioni e province autonome, sancita dalla relativa Conferenza permanente il 7 settembre 2016 – opera una revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), allo scopo di fornire un elenco esaustivo delle prestazioni e delle attività comprese nei livelli stessi.

Questi ultimi, in base allo schema, si articolano (in conformità con l'attuale assetto) nelle seguenti grandi aree (articolo 1): prevenzione collettiva e sanità pubblica; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera.

Riguardo alla prima area, lo schema opera, in linea di massima, una ricognizione delle attività già attualmente comprese nei livelli essenziali. In particolare, l'allegato 1 estende i livelli essenziali a nuovi vaccini, quali l'*anti-Papillomavirus* (o *anti-HPV*), l'*anti-Pneumococco*, l'*anti-Meningococco*.

Riguardo alle altre due aree, emergono in particolare le seguenti novità, rispetto all'attuale disciplina.

Lo schema reca (articolo 15 e relativo allegato) un nuovo nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale, in sostituzione di quello attuale, di cui al decreto ministeriale 22 luglio 1996. Il nuovo nomenclatore entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, dello schema, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 2 per la definizione delle relative tariffe massime delle prestazioni. Il nuovo nomenclatore contempla numerose procedure, diagnostiche e terapeutiche, che, nel periodo successivo all'emanazione del suddetto decreto ministeriale 22 luglio 1996, sono entrate nella pratica clinica corrente e possono, quindi, essere erogate in ambito ambulatoriale. Tra l'altro, il nuovo nomenclatore: individua tutte le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA), erogate a carico del Servizio sanitario nazionale, e che finora sono invece possibili solo in regime di ricovero; opera una revisione dell'elenco delle prestazioni inerenti alla genetica; introduce la consulenza genetica, al fine di spiegare al paziente l'importanza ed il significato del test al momento dell'esecuzione, nonché le implicazioni (connesse al risultato) al momento della consegna del re-

ferto, e all'eventuale fine di fornire allo stesso paziente il sostegno necessario per affrontare le situazioni emotive difficili; introduce nuove prestazioni di elevato contenuto tecnologico, finora erogabili solo in regime di ricovero (quali l'adroterapia, l'enteroscopia con microcamera ingeribile, la radioterapia stereotassica).

Lo schema reca inoltre (articolo 17 e relativo allegato) un nuovo nomenclatore dell'assistenza protesica, in sostituzione di quello attuale, posto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. Il nuovo nomenclatore entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, dello schema, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo comma 3 per la definizione delle relative tariffe massime delle prestazioni. Il nomenclatore introduce categorie di ausili attualmente non prescrivibili, fra le quali: gli apparecchi per l'esercitazione dei muscoli respiratori, la barella per doccia, le carrozzine con sistema di verticalizzazione, lo *scooter* a quattro ruote, il *kit* di motorizzazione universale per carrozzine, i sollevatori (fissi o mobili), i sistemi di sostegno nell'ambiente bagno (maniglioni e braccioli), i carrelli servoscala per interni. Il nomenclatore introduce altresì alcune prestazioni nel settore delle tecnologie informatiche e di comunicazione, in favore dei disabili con gravissime limitazioni funzionali, nonché gli apparecchi acustici a tecnologia digitale (per la prescrizione dei quali è richiesto un determinato livello di perdita uditiva).

Riguardo agli *screening* neonatali, lo schema estende i livelli essenziali (per tutti i nuovi nati) con riferimento alla sordità congenita nonché, in conformità alla legge 19 agosto 2016, n. 167, con riferimento alle malattie metaboliche ereditarie (articolo 38, comma 2).

A tal proposito, la relatrice osserva che, anche se lo schema non fa riferimento a quest'ultima legge, essa è nella sostanza recepita dal medesimo schema, come conferma la relazione tecnica allegata, che fa riferimento all'onere derivante dall'estensione a tutti i nuovi nati – onere quantificato già dalla medesima legge n. 167.

Riguardo ai parti, lo schema prevede che le regioni e le province autonome adottino adeguate misure per incentivare l'esecuzione del parto fisiologico in una percentuale fissata sulla base di criteri uniformi sul territorio nazionale, in coerenza con gli standard indicati dagli organismi sanitari internazionali, nonché per disincentivare i parti cesarei inappropriati (articolo 38, comma 4).

Riguardo ai ricoveri ordinari ospedalieri, lo schema prevede che le regioni e le province autonome adottino adeguate misure per incentivare l'esecuzione in ricovero diurno delle classi di ricovero elencate nell'allegato 6A in una percentuale, sul totale dei ricoveri, fissata per ciascuna classe, entro il 31 marzo 2017, dalla Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati (articolo 39, comma 2). In merito ai ricoveri di riabilitazione ospedaliera, lo schema rinvia (articolo 45), per la definizione dei relativi criteri di appropriatezza, al decreto che, in base alla disciplina vigente, deve essere adot-

tato dal Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (in base alla norma richiamata, la definizione dei criteri è operata «tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica»).

Lo schema prevede altresì che le regioni e le province autonome adottino, entro il 15 marzo 2017, adeguate misure per incentivare il trasferimento dal regime di *day surgery* al regime ambulatoriale degli interventi chirurgici elencati nell'allegato 6B in una percentuale, sul totale dei ricoveri di *day surgery*, fissata, per ciascuna classe, entro il 28 febbraio 2017, dalla suddetta Commissione nazionale, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati (articolo 41, comma 2). Riguardo alle prestazioni erogate in regime di *day hospital*, lo schema prevede che le regioni e le province autonome adottino entro il 15 marzo 2017 adeguate misure per incentivare il trasferimento di tali prestazioni al regime ambulatoriale, in una percentuale sul totale dei ricoveri di *day hospital*, fissata, per ciascuna classe di ricovero, entro il 28 febbraio 2017, dalla suddetta Commissione nazionale, nonché per disincentivare i ricoveri inappropriati (articolo 43, comma 3). Secondo la relazione tecnica allegata allo schema, il trasferimento al regime ambulatoriale delle suddette prestazioni in regime di *day surgery* o di *day hospital* comporta un maggior costo per i cittadini, derivante dai *tickets*, stimabile in 18,1 milioni di euro annui.

Lo schema opera una revisione dell'elenco delle malattie croniche ed invalidanti e di quello delle malattie rare (articoli 52 e 53 e relativi allegati). Riguardo al primo elenco (che individua anche le relative prestazioni sanitarie, esenti dal costo per i pazienti), si introducono le seguenti nuove patologie esenti: sindrome da talidomide; osteomielite cronica; patologie renali croniche; rene policistico autosomico dominante; endometriosi negli stadi clinici «moderata» e «grave»; broncopneumopatia cronico ostruttiva negli stadi clinici «moderata», «grave» e «molto grave». La relazione tecnica osserva che, a fronte dell'inserimento delle nuove patologie, è stato ridotto il pacchetto di prestazioni associato all'ipertensione (senza danno d'organo) e che i pacchetti di prestazioni di numerose altre patologie sono stati rivisti con l'eliminazione di numerose prestazioni ovvero con l'indicazione di periodicità definite per la loro esecuzione.

Sono state inoltre spostate tra le malattie croniche alcune patologie attualmente considerate come malattie rare, quali la malattia celiaca, la sindrome di *Down*, la sindrome di *Klinefelter*, la connettivite indifferenziata. Il nuovo elenco di malattie croniche ed invalidanti si applica (articolo 64, comma 2) a decorrere dall'entrata in vigore del summenzionato nuovo nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale. Riguardo all'elenco delle malattie rare (con la conseguente esenzione dal costo delle relative prestazioni sanitarie), sono state introdotte oltre 110 malattie rare o gruppi di malattie, tra cui la sarcoidiosi, la sclerosi sistemica progressiva, la miastenia grave. È previsto che tale nuovo elenco entri in vigore

dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del testo in esame (articolo 64, comma 4).

La Commissione conviene quindi con la proposta della PRESIDENTE di svolgere un ciclo di audizioni informali, funzionali all'istruttoria sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2567**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo;

considerato che i recenti eventi sismici che hanno colpito il centro Italia pongono in modo impellente il problema della messa in sicurezza, dal punto di vista sismico, delle strutture ospedaliere, in particolare di quelle presenti nelle zone a più elevato rischio di terremoti;

rilevato in particolare che, a seguito dei sopra citati eventi sismici, sono stati evacuati, o dichiarati parzialmente inagibili, diversi ospedali e strutture socio-sanitarie;

considerato che il provvedimento, all'articolo 14, reca disposizioni per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, senza tuttavia menzionare espressamente gli edifici ad uso sanitario o socio-sanitario;

rilevato che il provvedimento, all'articolo 5, in materia di ricostruzione privata, prevede invece espressamente contributi in relazione ai danni alle strutture private adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e sanitarie;

considerato che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 prevedeva, all'articolo 2, comma 3, l'obbligo, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza medesima, di procedere all'avvio della valutazione dello stato di sicurezza, nei confronti dell'azione sismica, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

considerato che l'articolo 5 della Legge n. 31 del 2008 stabilì che le verifiche tecniche previste dalla citata OPCM n. 3274 del 2003 dovessero essere effettuate entro il 31 dicembre 2010 e riguardare in via prioritaria edifici e opere ubicati nelle zone sismiche 1 e 2 (termine da ultimo prorogato al 31 marzo 2013 dal comma 421 dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2013);

ritenuto che le strutture ospedaliere, sanitarie e socio-sanitarie collocate nelle zone a rischio sismico 1 e 2 posseggano le caratteristiche di *«edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità della protezione civile»* nonché

di «edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso»;

rilevato che gli ospedali non sono degli edifici come tutti gli altri, ma luoghi ai quali si rivolgono le persone in momenti di difficoltà, confidando di trovarvi non solo professionalità ma anche riparo dai rischi esterni, comprese calamità ed epidemie; luoghi che rappresentano anche strumenti di salvaguardia della coesione sociale, di rispetto imparziale di tutte le persone, di neutralità in presenza di conflitti, di esercizio della solidarietà e di rafforzamento della fiducia nelle istituzioni;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

alla seguente condizione:

– siano espressamente contemplati, nell'ambito dell'articolo 14, interventi strutturali sugli ospedali e sulle restanti strutture sanitarie e socio-sanitarie;

e con le seguenti osservazioni:

1) per assicurare la messa in sicurezza delle strutture sanitarie e socio sanitarie appare necessario stimare il relativo fabbisogno finanziario e stanziare conseguentemente fondi specifici per il quinquennio 2017-2021;

2) appare necessario assicurare che le misure a favore delle imprese agricole e zootecniche ubicate nelle zone colpite dal sisma siano attuate celermente e in maniera efficace, a tutela sia del benessere animale che della continuità delle attività produttive;

3) in relazione all'articolo 48, comma 9 – che prevede la possibilità delle aziende biologiche ubicate nelle zone colpite dal sisma di ricorrere temporaneamente alle deroghe previste dall'articolo 47 del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 – appare necessario assicurare in ogni caso il rispetto della normativa in materia di etichettatura dei prodotti e di tutela dei consumatori;

4) in relazione all'articolo 48, comma 18 – che prevede la proroga al 1° gennaio 2017 delle attività adottate in attuazione dell'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sulla dotazione e l'impiego dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive dilettantistiche – appare necessario un intervento di verifica della effettiva applicabilità delle disposizioni ministeriali e di superamento delle criticità più volte evidenziate in sede di sindacato ispettivo.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

227^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (n. COM (2016) 583 definitivo)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore **MARAN (PD)**, relatore, illustra l'atto in titolo spiegando che esso rafforza il mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e la relativa garanzia dell'Unione e introduce un nuovo obiettivo finalizzato ad affrontare le cause profonde della migrazione.

Dà conto, poi, di uno schema di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegato al resoconto, secondo il quale la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

Inoltre, il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di assicurare la disponibilità di diversi miliardi di euro di finanziamenti garantiti, in favore dei settori privato e pubblico di Stati non membri dell'UE, interessati dal flusso migratorio, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

In aggiunta, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, il relatore ritiene che esso sia rispettato al fine di far fronte al maggior afflusso di migranti nei Paesi considerati dalla decisione. Tuttavia, considerando la formulazione dell'obiettivo strategico proposto, ovvero quello di «affrontare le cause profonde delle migrazioni», non si può non constatare che appare sproporzionatamente riduttivo affrontarle limitandosi a sostenere i Paesi che sono prevalentemente Paesi di transito delle migrazioni verso l'Unione europea, mentre le «cause profonde» sono da rinvenirsi soprattutto nei Paesi di origine dei flussi migratori.

In questo senso, sarebbe necessario anche ampliare la platea dei Paesi destinatari previsti negli allegati ai Paesi africani e in particolare quelli della zona del Sahel, tanto più che nell'articolato della proposta non vi è alcun cenno alla destinazione dei finanziamenti per le migrazioni ai soli Paesi in fase di preadesione e ai Paesi mediterranei. Tale limitazione figura chiaramente solo nella relazione che accompagna la proposta di decisione. Di conseguenza, l'obiettivo di «affrontare le cause profonde delle migrazioni» potrebbe applicarsi a qualunque dei Paesi ricompresi negli allegati, in cui figurano anche quasi tutti gli Stati dell'America latina e dell'Asia. L'assenza dei Paesi africani, al di là di quelli che affacciano sul Mediterraneo, sembra, pertanto, non giustificata, considerato che da tali zone proviene una buona parte del flusso migratorio verso l'Europa.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per la sua esposizione e dichiara aperta la discussione generale.

I senatori GUERRA (*PD*) e GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), pur condividendo gli orientamenti espressi nella bozza di osservazioni, sottolineano, soprattutto avuto riguardo all'ultimo capoverso, l'esigenza di includere, nella platea dei Paesi destinatari degli investimenti, anche i Paesi africani, da dove, come è noto, effettivamente, provengono gli attuali e cospicui flussi migratori ciò allo scopo di perseguire l'obiettivo di affrontare le cause profonde di tali flussi.

Anche secondo il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), è opportuno evidenziare, come nella proposta di osservazioni del relatore, la necessità di focalizzare in maniera mirata nei Paesi africani, tra cui quelli della zona del Sahel, i principali destinatari dei progetti di investimento messi in campo, al riguardo, dall'Unione europea.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) palesa i propri dubbi sul possibile rispetto del principio di proporzionalità da parte dell'atto comunitario in titolo, come evocato dal relatore.

Quanto alla volontà di incidere sulle cosiddette cause profonde dell'immigrazione, a suo modo di vedere, si tratta, essenzialmente, di un mero auspicio, risultando del tutto assente la formulazione di una concreta strategia di lungo termine volta a rimuovere le origini eziologiche degli epocali movimenti migratori in atto.

Per tali ragioni, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, Ppl, M, Id, Apl, E-E, MPL)*), pur essendo consapevole che il progetto legislativo in discussione può rappresentare solo uno strumento minore della più complessa linea di azione dell'Unione europea in tema di immigrazione, invita i Commissari a condividere la propria profonda preoccupazione sul relativo dibattito attualmente in corso in ambito UE.

Purtroppo, come è stato possibile constatare anche durante l'ultima riunione plenaria della COSAC di Bratislava, tenutasi dal 13 al 15 novembre 2016, tale drammatica problematica è percepita in modo alquanto differenziato tra i vari Paesi membri, molti dei quali non hanno la minima contezza delle gravi ripercussioni che questo fenomeno è suscettibile di ingenerare nella società europea.

Dopo una breve replica del relatore, senatore MARAN (*PD*), il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza di osservazioni del relatore.

La Commissione approva.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (European Fund for Sustainable Development, EFSD) e che istituisce la garanzia dell'ESFD e il fondo di garanzia EFSD (n. COM (2016) 586 definitivo)

(Osservazioni alla 3^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MARAN (*PD*), relatore, illustra l'atto in titolo mettendo in risalto come esso faccia parte del «piano per gli investimenti esterni» annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati.

Successivamente, distribuisce una conferente bozza di osservazioni favorevoli, con rilievi, allegata al resoconto, in cui si evince che la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo.

Anche il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento

di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente.

Parimenti rispettato risulta il principio di proporzionalità, in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Al riguardo, il relatore esprime apprezzamento per l'articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell'attuale drammatico fenomeno migratorio verso l'Europa e si auspica che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati.

Si apre la discussione generale.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) dichiara di condividere il tenore complessivo dello schema di osservazioni presentato dal relatore, sottolineando, in modo particolare, la necessità imprescindibile del momento cooperativo, tra gli Stati membri dell'UE, nell'affrontare l'attuale fenomeno migratorio verso l'Europa.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), oltre a esprimere perplessità sul previsto ammontare di risorse che verrebbero mobilitate grazie all'istituzione del suddetto Fondo per lo sviluppo sostenibile, suggerisce di includere una sorta di principio di condizionalità all'elargizione dei relativi finanziamenti europei. In altri termini, occorrerebbe prevedere che la promozione di investimenti e garanzie da parte dell'Unione europea avvenga a condizione che vengano rispettati, nei Paesi riceventi, degli *standard* minimi di rispetto dei diritti umani fondamentali.

Condividono tale orientamento il senatore URAS (*Misto*) ed il senatore MARAN (*PD*), relatore, il quale, conseguentemente, è disponibile ad apportare una relativa modifica alla propria bozza di osservazioni.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero di Senatori necessario per deliberare, pone in votazione la proposta di osservazioni del relatore, ulteriormente integrata, allegata al resoconto, che viene accolta dalla Commissione.

(2583) *Deputati Sandra ZAMPA ed altri. – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati*, approvato dalla Camera dei deputati

(1295) *Francesca PUGLISI ed altri. – Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate*

(Parere alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, illustra i disegni di legge in titolo spiegando che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione.

Dà, quindi, lettura di una proposta di parere favorevole, con osservazioni, da lui predisposta, allegata al resoconto, in cui si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema comune d'asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive «procedure» e «accoglienza», o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac.

Lo stesso relatore esprime, infine, apprezzamento per gli obiettivi dei provvedimenti che affrontano un fenomeno dai contorni drammatici e che vede la presenza sul nostro territorio, nell'ultimo anno, di circa 20 mila minori non accompagnati, e si auspica una sua celere approvazione.

Il PRESIDENTE si congratula con il relatore per i contenuti dello schema di parere da lui testé illustrato e, considerata l'estrema delicatezza della materia trattata, ossia l'allestimento di misure per la protezione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati, formula la proposta di modificare il dispositivo del suddetto schema di parere da «non ostativo» a «favorevole».

Tale proposta è pienamente accolta dal relatore, senatore COCIANCICH (*PD*).

Il PRESIDENTE, quindi, appurata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la nuova versione della bozza di parere del relatore, allegata al resoconto.

La Commissione la approva.

SUGLI ESITI DELLA LVI COSAC (BRATISLAVA, 13-15 NOVEMBRE 2016)

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riepiloga le principali attività svolte nel corso dei lavori della LVI COSAC, tenutasi a Bratislava i giorni 13, 14 e 15 novembre, cui ha partecipato insieme con i senatori Mauro e Cardinali.

I temi all'ordine del giorno hanno riguardato le priorità della presidenza slovacca, con la presenza del primo ministro Robert Fico, il rafforzamento del ruolo dei parlamenti nazionali, con l'intervento del vice presidente della Commissione europea Frans Timmermans, il TTIP, l'Unione dell'Energia e il rafforzamento delle frontiere esterne nel contesto delle migrazioni irregolari.

Nella prima sessione, la senatrice Cardinali ha ricordato le vicende delle regioni italiane duramente colpite da ripetuti terremoti nei mesi scorsi ed ha evidenziato la necessità di riparare i danni subiti e di agire rapidamente con misure di precauzione e prevenzione. Ne consegue la necessità che anche le risorse per la messa in sicurezza antisismica delle abitazioni nelle zone a rischio debbano essere scomutate dal calcolo dello sforzo strutturale richiesto agli Stati membri dal patto di stabilità e crescita.

Nella seconda sessione, il senatore Mauro ha sottolineato l'esigenza che i parlamenti nazionali siano coinvolti in maniera più sostanziale anche sul tema centrale della revisione di medio termine delle prospettive finanziarie 2014-2020, invitando le future presidenze a inserire tale tema all'ordine del giorno.

Per quanto concerne la sessione relativa al rafforzamento delle frontiere esterne, il senatore Romano riepiloga il confronto che ha avuto, in qualità di relatore, con il ministro dell'interno slovacco e il rappresentante del parlamento ungherese. La diversità di posizioni di partenza non ha impedito un utile scambio, in cui si è prospettato di coniugare le esigenze della sicurezza e della solidarietà. In tale contesto, ricorda di aver convintamente rappresentato la posizione italiana, volta a massimizzare l'efficacia dei partenariati con i paesi di origine e di transito e la necessità di condividere le responsabilità tra tutti gli Stati membri. Ha altresì evidenziato come il tema delle risorse sia assolutamente cruciale, propugnando una loro valutazione attenta nel quadro del patto di stabilità e crescita. Ha infine richiamato la lettera del presidente Chiti con cui si chiedeva alla presidenza della COSAC di attivarsi per una visita nei territori siciliani maggiormente interessati dall'afflusso di migranti.

Nel contributo finale adottato, sono stati accolti alcuni emendamenti presentati dalla delegazione italiana. In primo luogo, si è fatto inserire un richiamo al Parlamento europeo a tenere nella massima considerazione i pareri dei parlamenti nazionali inviati nell'ambito del dialogo politico. In secondo luogo, si è accentuato il richiamo alla solidarietà europea per il tramite dei programmi di reinsediamento, al fine di supportare Stati come Italia e Grecia maggiormente esposti nell'accoglienza dei migranti.

Sempre in tema di migranti, dopo essere stato bocciato nella versione originaria e dopo una lunga discussione, è stato accolto un emendamento italiano volto a consentire che nel calcolo del saldo di bilancio strutturale siano tenute nella massima considerazione le spese per i migranti. Un ulteriore emendamento italiano volto a consentire che nel calcolo del saldo di bilancio strutturale siano tenute nella massima considerazione le spese per la ricostruzione e l'ammodernamento antisismico delle abitazioni è stato ritenuto, come da recente prassi, non accoglibile in quanto tale. Tuttavia, esso è stato trasformato in una dichiarazione, poi sottoscritta dai rappresentanti di diciotto Camere europee. Allo stesso modo, un emendamento sulla situazione in Turchia, presentato dalla delegazione tedesca e sottoscritto dall'Italia, è stato ritenuto non accoglibile, ma anch'esso trasformato in dichiarazione.

A margine dei lavori, si è tenuta anche una riunione dei rappresentanti dei parlamenti con maggiore volontà di proseguire nel percorso di integrazione.

Al termine della LVI COSAC, infine, la presidenza maltese subentrante ha preannunciato le sue principali priorità e le date delle prossime riunioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 583 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta rafforza il mandato esterno della Banca europea per gli investimenti (BEI) e la relativa garanzia dell'Unione, e introduce un nuovo obiettivo finalizzato ad affrontare le cause profonde della migrazione;

considerato, in particolare, che la proposta:

– si basa sulla relazione intermedia, presentata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 19 della decisione n. 466/2014/UE, relativa ai primi anni di applicazione della decisione (2014-2016), ed è stata elaborata con il contributo di una valutazione esterna indipendente e su una valutazione svolta dalla BEI;

– tiene conto della «iniziativa della BEI per la resilienza», del giugno 2016, elaborata su richiesta del Consiglio europeo, volta a mobilitare rapidamente finanziamenti aggiuntivi a sostegno della crescita sostenibile, delle infrastrutture essenziali e della coesione sociale nei Paesi del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali, trattandosi di Paesi che presentano esigenze di finanziamento particolarmente urgenti in relazione alla crisi dei rifugiati, che ha determinato un improvviso afflusso di popolazione;

– fa parte del «piano per gli investimenti esterni» annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

ricordato che:

– in base agli articoli 208 e 209, paragrafo 3, del TFUE, oltre alla sua missione principale di finanziare gli investimenti all'interno dell'Unione europea, la BEI è chiamata a realizzare operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione, a sostegno delle politiche esterne dell'Unione e degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo;

– al fine di consentire alla BEI di finanziare investimenti al di fuori dell’Unione senza mettere a rischio la sua affidabilità creditizia nei mercati finanziari, l’Unione le accorda una garanzia, amministrata dalla Commissione europea, che grava sul bilancio dell’Unione europea («garanzia dell’Unione»), a copertura dei pagamenti dovuti alla BEI, ma da essa non ricevuti, in relazione a prestiti, garanzie sui prestiti e strumenti del mercato del capitale di debito concessi o emessi per progetti d’investimento;

– la garanzia attualmente vigente è prevista dalla decisione n. 466/2014/UE, nella misura del 65 per cento di un massimale di credito di 30 miliardi di euro concesso per il periodo 2014-2020, per investimenti nei Paesi di cui agli allegati II e III alla decisione (Paesi candidati e potenziali candidati, della Politica di vicinato e partenariato, dell’Asia, America latina e il Sud Africa);

considerato, in particolare, che:

– la proposta di decisione aumenta di 2,3 miliardi di euro il massimale di 30 miliardi di cui alla decisione n. 466/2014/UE, oggetto della garanzia dell’Unione;

– il massimale complessivo di 32,3 miliardi di euro è suddiviso in 30 miliardi destinati al mandato generale della BEI, di cui 1,4 miliardi per i progetti del settore pubblico rivolti ai rifugiati e alle comunità che li ospitano, e in 2,3 miliardi destinati ai progetti del settore privato che affrontano le cause profonde della migrazione;

– la proposta aggiunge agli obiettivi di cui all’articolo 3 della citata decisione n. 466, a cui sono preposte le operazioni della BEI al di fuori dell’UE, sostenute dalla garanzia dell’Unione, ovvero lo sviluppo del settore delle imprese private, lo sviluppo delle infrastrutture e la mitigazione dei cambiamenti climatici, il nuovo obiettivo di una «risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione»;

– il predetto nuovo obiettivo è ulteriormente specificato al comma 8 dell’articolo 3, della citata decisione, come sostituito dalla proposta, nel senso che i finanziamenti devono essere volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e a contribuire alla resilienza economica a lungo termine e alla salvaguardia dello sviluppo sostenibile nei Paesi beneficiari, e in particolare devono finanziare progetti, sia pubblici che privati, finalizzati a rispondere all’aumento del fabbisogno di infrastrutture e servizi correlati per far fronte all’afflusso di migranti, e a offrire maggiori opportunità di lavoro sia ai rifugiati che alle comunità che li ospitano, al fine di promuovere l’integrazione economica e favorire l’autonomia dei rifugiati;

– per contribuire all’efficacia della predetta strategia, la proposta prevede che la BEI sviluppi indicatori per i progetti volti ad affrontare le cause profonde della migrazione e che fornisca una valutazione *ex post* delle relative operazioni di finanziamento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di assicurare la disponibilità di diversi miliardi di euro di finanziamenti garantiti, in favore dei settori privato e pubblico di Stati non membri dell'UE, interessati dal flusso migratorio, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, si ritiene che esso sia rispettato al fine di far fronte al maggior afflusso di migranti nei Paesi considerati dalla decisione. Tuttavia, considerando la formulazione dell'obiettivo strategico proposto, ovvero quello di «affrontare le cause profonde delle migrazioni», non si può non constatare che appare sproporzionatamente riduttivo affrontarle limitandosi a sostenere i Paesi che sono prevalentemente Paesi di transito delle migrazioni verso l'Unione europea, mentre le «cause profonde» sono da rinvenirsi soprattutto nei Paesi di origine dei flussi migratori.

In questo senso, sarebbe necessario anche ampliare la platea dei Paesi destinatari previsti negli allegati, ai Paesi africani e in particolare quelli della zona del Sahel, tanto più che nell'articolato della proposta non vi è alcun cenno alla destinazione dei finanziamenti per le migrazioni ai soli Paesi in fase di preadesione e ai Paesi mediterranei. Tale limitazione figura chiaramente solo nella relazione che accompagna la proposta di decisione. Di conseguenza, l'obiettivo di «affrontare le cause profonde delle migrazioni» potrebbe applicarsi a qualunque dei Paesi ricompresi negli allegati, in cui figurano anche quasi tutti gli Stati dell'America latina e dell'Asia. L'assenza dei Paesi africani, al di là di quelli che affacciano sul Mediterraneo, sembra, pertanto, non giustificata, considerato che da tali zone proviene una buona parte del flusso migratorio verso l'Europa.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 586 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che la proposta fa parte del «piano per gli investimenti esterni» annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

considerato che la proposta prevede l'istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development*, EFSD), finalizzato a promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, nei «Paesi partner» (Paesi ACP, Paesi della PEV e Paesi in via di sviluppo), tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici, enti privati che offrono adeguate garanzie finanziarie), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine;

considerato, in particolare, che:

– similmente al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la garanzia dell'EFSD consente all'ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento (*internal leverage*) e ciò, a sua volta, è in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto (*external leverage*), con la prospettiva di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020, assicurando la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell'UE e del Fondo europeo di sviluppo (FES), per il quadriennio;

– il nuovo piano di investimenti dell'EFSD è composto da un quadro basato su tre pilastri: 1) il nuovo fondo di investimento; 2) l'assistenza tecnica alle autorità locali e alle imprese per aiutarle a sviluppare progetti

sostenibili e in grado di attirare gli investitori; e 3) lo sviluppo di una serie di programmi tematici, nazionali e regionali, attraverso un dialogo politico, al fine di migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Al riguardo, si esprime apprezzamento per l'articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell'attuale drammatico fenomeno migratorio verso l'Europa e si auspica che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2016) 586 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che la proposta fa parte del «piano per gli investimenti esterni» annunciato dalla comunicazione della Commissione, del 7 giugno 2016, sulla creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea sulla migrazione, che si propone di affrontare le cause profonde della migrazione contribuendo al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Il piano consentirà di stimolare gli investimenti in Africa e nei Paesi del vicinato dell'Unione, in particolare per sostenere le infrastrutture economiche e sociali e le piccole e medie imprese, mediante la rimozione degli ostacoli agli investimenti privati;

considerato che la proposta prevede l'istituzione del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (*European Fund for Sustainable Development*, EFSD), finalizzato a promuovere gli investimenti e un maggiore accesso ai finanziamenti, nei «Paesi partner» (Paesi ACP, Paesi della PEV e Paesi in via di sviluppo), tramite la fornitura di capacità di finanziamento sotto forma di sovvenzioni, garanzie e altri strumenti finanziari a controparti ammissibili (Banca europea per gli investimenti, Fondo europeo per gli investimenti, organismi internazionali, enti pubblici, enti privati che offrono adeguate garanzie finanziarie), al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine;

considerato, in particolare, che:

– similmente al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la garanzia dell'EFSD consente all'ente finanziario di fornire un importo supplementare di finanziamento (*internal leverage*) e ciò, a sua volta, è in grado di attirare ulteriori risorse supplementari in fase di progetto (*external leverage*), con la prospettiva di mobilitare investimenti complessivi fino a 44 miliardi di euro tra il 2017 e il 2020, assicurando la garanzia del 50 per cento dei finanziamenti proposti, per un massimo di 1,5 miliardi di euro, a valere sul bilancio dell'UE e del Fondo europeo di sviluppo (FES), per il quadriennio;

– il nuovo piano di investimenti dell'EFSD è composto da un quadro basato su tre pilastri: 1) il nuovo fondo di investimento; 2) l'assistenza tecnica alle autorità locali e alle imprese per aiutarle a sviluppare progetti

sostenibili e in grado di attirare gli investitori; e 3) lo sviluppo di una serie di programmi tematici, nazionali e regionali, attraverso un dialogo politico, al fine di migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 209 e 212 del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare, rispettivamente, le misure necessarie per l'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo e le azioni di cooperazione economica, finanziaria e tecnica, comprese azioni di assistenza specialmente in campo finanziario, con Paesi terzi diversi dai Paesi in via di sviluppo;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di incoraggiare maggiori investimenti nei Paesi terzi, attraverso uno strumento di garanzia dei finanziamenti, al fine di affrontare le cause profonde della migrazione e contribuire al reinserimento sostenibile dei migranti rimpatriati nei loro Paesi di origine, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

anche il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Al riguardo, si esprime apprezzamento per l'articolazione della proposta volta ad affrontare le cause profonde dell'attuale drammatico fenomeno migratorio verso l'Europa e si sottolinea la necessità che essa venga pienamente e prontamente implementata, non solo nel suo primo pilastro relativo al fondo di garanzia finanziaria, ma anche nel secondo e nel terzo pilastro, relativi al dialogo tecnico con le autorità locali e le imprese, e al dialogo politico finalizzato a migliorare il clima per gli investimenti e il contesto politico generale nei Paesi interessati, favorendo anche il pieno rispetto dei diritti umani e fondamentali.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2583 E 1295

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo,

considerato che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione;

ricordato che la normativa europea in materia di minori non accompagnati è dettata principalmente dalla direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure») e dalla direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza») nell'ambito del sistema comune di asilo;

considerato che il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di riforma del sistema di asilo (in aggiunta al primo pacchetto del 4 maggio 2016), in cui sono previste modifiche alle citate direttive «procedure» (COM(2016) 465) e «accoglienza» (COM(2016) 467), anche al fine di assicurare maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, prevedendo tra l'altro che questi debbano essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda d'asilo;

ricordato che nell'ambito del discorso sullo Stato dell'Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione europea ha diffuso una Lettera di intenti in cui ha indicato come prioritari per l'anno a venire alcuni temi, tra cui la protezione dei minori non accompagnati (oltre all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, la ricollocazione dei rifugiati dalla Grecia e dall'Italia, la rapida adozione delle proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, compresa la riforma del «meccanismo Dublino», l'attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, l'efficace attuazione di tutte le misure intraprese a seguito dell'Agenda europea sulla migrazione, la rapida adozione del nuovo quadro di reinsediamento europeo proposto dalla Commissione);

valutato che le disposizioni contenute nei disegni di legge in titolo non sembrano presentare profili di incompatibilità con la vigente normativa europea in materia,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema co-

mune d'asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive «procedure» e «accoglienza», o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE CONGIUNTI NN. 2583 E 1295

La Commissione, esaminato i disegni di legge in titolo,

considerato che essi introducono una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di minori stranieri non accompagnati con la finalità di rafforzarne la tutela in quanto soggetti vulnerabili e di disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale le procedure per la loro identificazione;

ricordato che la normativa europea in materia di minori non accompagnati è dettata principalmente dalla direttiva 2013/32/UE («direttiva procedure») e dalla direttiva 2013/33/UE («direttiva accoglienza») nell'ambito del sistema comune di asilo;

considerato che il 13 luglio 2016, la Commissione europea ha presentato il secondo pacchetto di riforma del sistema di asilo (in aggiunta al primo pacchetto del 4 maggio 2016), in cui sono previste modifiche alle citate direttive «procedure» (COM(2016) 465) e «accoglienza» (COM(2016) 467), anche al fine di assicurare maggiori garanzie comuni ai richiedenti asilo con esigenze particolari e ai minori non accompagnati, prevedendo tra l'altro che questi debbano essere affidati a un tutore entro cinque giorni dalla presentazione della domanda d'asilo;

ricordato che nell'ambito del discorso sullo Stato dell'Unione, pronunciato dinanzi al Parlamento europeo il 14 settembre 2016, il Presidente della Commissione europea ha diffuso una Lettera di intenti in cui ha indicato come prioritari per l'anno a venire alcuni temi, tra cui la protezione dei minori non accompagnati (oltre all'attuazione della dichiarazione UE-Turchia, la ricollocazione dei rifugiati dalla Grecia e dall'Italia, la rapida adozione delle proposte di riforma del sistema comune europeo di asilo, compresa la riforma del «meccanismo Dublino», l'attuazione del nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi, l'efficace attuazione di tutte le misure intraprese a seguito dell'Agenda europea sulla migrazione, la rapida adozione del nuovo quadro di reinsediamento europeo proposto dalla Commissione);

valutato che le disposizioni contenute nei disegni di legge in titolo non sembrano presentare profili di incompatibilità con la vigente normativa europea in materia,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di tenere conto delle proposte legislative europee di riforma del sistema co-

mune d'asilo, presentate dalla Commissione europea il 4 maggio e il 13 luglio 2016, nelle parti in cui dispongono in materia di tutela dei minori non accompagnati, tra cui per esempio le previsioni di tempi procedurali certi e brevi di cui alle proposte COM(2016) 465 e COM(2016) 467, di riforma delle direttive «procedure» e «accoglienza», o le disposizioni concernenti le procedure di identificazione e di fotosegnalamento dei minori di cui alla proposta COM(2016) 272 di rifusione del regolamento Eurodac; si esprime infine apprezzamento per gli obiettivi del provvedimento che affronta un fenomeno dai contorni drammatici e che vede la presenza sul nostro territorio, nell'ultimo anno, di circa 20 mila minori non accompagnati, e si auspica una sua celere approvazione.

Plenaria**228^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 13,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega per gli affari europei, Sandro Gozi, sui recenti sviluppi del rapporto tra l'Italia e l'Unione europea con *focus* particolare sui temi economici e della flessibilità

Il PRESIDENTE introduce la procedura informativa in titolo.

Il sottosegretario GOZI, preliminarmente, specifica che la sua relazione verterà sugli esiti dell'ultimo Consiglio europeo, sulla revisione di medio termine del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e sul tema della flessibilità, in connessione con la legge di bilancio per il 2017.

In riferimento all'ultimo Consiglio europeo, evento per il quale la legge n. 234 del 2012 prevede che il Governo riferisca al Parlamento sui relativi esiti, il Sottosegretario sottolinea come ci sia stata una consapevolezza maggiore sul tema delle migrazioni. Il rafforzamento del piano di azione de La Valletta ha visto procedere alla valorizzazione dei partenariati con alcuni dei Paesi di origine e di transito dei flussi migratori, la cui piena attuazione deve essere ora accelerata e accompagnata dalla messa a disposizione di adeguate risorse finanziarie, dando così concretezza al *Migration Compact*.

La discussione sulle modifiche al regolamento di Dublino è positiva quanto all'apertura del negoziato, ma si deve registrare sin da subito l'insufficienza delle proposte sinora formulate per rispondere ai gravi problemi richiesti dalla situazione presente in Italia. Serve al contrario l'obbligatorietà della redistribuzione dei richiedenti protezione internazionale, serve ridurre la soglia prevista al fine di far scattare l'obbligo di redistribuzione, così come è necessario determinare la chiave di riferimento, da attribuire a ciascuno Stato membro, per la distribuzione dei richiedenti

asilo anche in base al criterio della disoccupazione. Occorre quindi coniugare la solidarietà con la responsabilità.

Passando a trattare il secondo argomento della sua introduzione, il Sottosegretario rileva come il riesame del quadro finanziario pluriennale e il bilancio 2017 dell'Unione sono due temi che vanno affrontati congiuntamente, ma seguono distinte procedure di approvazione: il primo, con la votazione del Consiglio affari generali all'unanimità e con l'approvazione del Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono; il secondo, con la votazione del Consiglio Ecofin a maggioranza qualificata e con l'approvazione del Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono.

Il pacchetto composto dai due atti è, allo stato, al di sotto del minimo necessario per consentire all'Unione di sviluppare le sue politiche in maniera efficace e per rispondere alle sfide delle migrazioni, della disoccupazione giovanile, degli investimenti, della sicurezza, della ricerca. È vero che la proposta originaria della Commissione europea metteva a disposizione 6,3 miliardi di risorse aggiuntive ed andava quindi nella giusta direzione, ma il compromesso della presidenza slovacca non ha confermato le dette risorse aggiuntive, limitandosi ad alcuni aggiustamenti interni tra le varie voci. Non è inoltre emerso con chiarezza che le procedure dell'Unione devono avere la snellezza necessaria per far fronte a situazione impreviste ed eccezionali, come quelle che l'Unione stessa si trova ad affrontare in questo periodo.

L'Italia sta quindi spingendo per portare avanti delle priorità che non sono ancora chiaramente definite né nel progetto di bilancio europeo per il 2017, né nella revisione di medio termine delle prospettive finanziarie 2014-2020. È per queste ragioni che, nella riunione di ieri del Consiglio affari generali, l'Italia ha posto una riserva all'accordo politico sull'approvazione della revisione di medio termine delle prospettive finanziarie 2014-2020. Ora si aprirà il confronto con il Parlamento europeo e successivamente il Consiglio si riunirà nuovamente. In quella sede, ove non venissero accolte le richieste italiane, ci sarà il veto formale. Si tratta di una posizione coerente con le posizioni espresse dal presidente del Consiglio e con le costanti richieste italiane di maggiori risorse destinate alle priorità europee.

Il terzo punto della relazione del Sottosegretario riguarda il tema della flessibilità, relativamente al quale il parere reso dalla Commissione europea in data odierna sui documenti di bilancio per il 2017 mostra significative aperture sulle spese per i migranti e sulle spese collegate ai recenti eventi sismici. È vero che per l'Italia, così come per Belgio, Cipro, Lituania, Slovenia e Finlandia, i documenti programmatici di bilancio presentano un rischio di non conformità con gli obblighi del patto di stabilità e crescita per il 2017 in quanto potrebbero comportare una deviazione significativa dal percorso di avvicinamento al rispettivo obiettivo a medio termine. È anche vero però che tale rischio può essere ridotto con una maggiore crescita, che può permettere il raggiungimento degli obiettivi.

Sottolinea inoltre l'importanza della raccomandazione per la zona euro nel suo complesso, in cui sono contenute valutazioni integrate delle politiche economiche e della loro reciproca interdipendenza. Ma soprattutto è contenuto un orientamento favorevole ad una espansione del PIL europeo del 2017, per una misura pari allo 0,5 per cento, e si fa espresso riferimento non solo alla necessità che gli Stati che lo necessitino realizzino miglioramenti dei loro bilanci pubblici, ma anche alla necessità, per gli Stati membri che sono in regola con le regole del patto di stabilità e crescita, di utilizzare i loro spazi fiscali per supportare la domanda interna e gli investimenti di qualità.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore CANDIANI (*LN-Aut*), parafrasando la famosa favola di Fedro della rana e del bue, stigmatizza l'atteggiamento di velleitaria contrapposizione assunto, recentemente, dal Presidente del Consiglio italiano nei confronti dell'Unione europea.

Si tratta di una condotta mirante esclusivamente a «capitalizzare» consensi in vista del prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre, ma che, in pratica, oltre a tradursi in un *modus operandi* scorretto, denota, in ultima analisi, un'incapacità dell'Italia a determinare ed influenzare le politiche europee ed implica, conseguentemente, una mancanza di credibilità nei confronti degli altri *partner* comunitari.

Il senatore ORELLANA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel ringraziare il Sottosegretario per le utili informazioni fornite sul negoziato in corso riguardante i bilanci UE pluriennali e del 2017, chiede, più in generale, se, effettivamente, esista *ab ovo* un problema di reperimento delle risorse proprie dell'Unione europea.

Il senatore URAS (*Misto*) ritiene ormai indifferibile lo svolgimento di una ponderata riflessione sulle reali capacità dell'Unione europea di intervenire, efficacemente, in particolare nelle aree periferiche del continente, come, ad esempio, la Sardegna, che sono tuttora investite da problematiche di mancata crescita e di persistente depressione derivanti da fattori risalenti nel tempo.

Del resto, tale difficoltà dell'Unione risulta strettamente connessa al *vulnus* che tipicamente caratterizza l'attuale impalcatura istituzionale dell'UE, che si contraddistingue, come noto, per i suoi tratti tendenzialmente federalisti e per l'imponente produzione legislativa, che, tuttavia, va gradualmente scomponendosi e sfarinandosi, come è ormai evidente a tutti gli osservatori.

Conclude ribadendo come la cruciale materia concernente la gestione dei flussi migratori non possa, in modo miope, essere affrontata attraverso le sole forze di un singolo Paese, bensì attraverso un coordinamento europeo, come proficuamente prefigurato dal *Migration Compact*, elaborato dal Governo italiano.

Secondo il senatore CIOFFI (*M5S*), l'ultima «mossa» del Governo italiano in sede europea, concretatasi nell'apposizione della cosiddetta «riserva» al bilancio europeo, non rappresenta altro che un atteggiamento squisitamente politico – che, quindi, non ha nulla di tecnico – volto a carpire i consensi dell'opinione pubblica nazionale, anche sulla scia dei risultati delle recenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che hanno registrato la vittoria di Donald Trump.

La senatrice GINETTI (*PD*), diversamente dai colleghi intervenuti in precedenza, si sente di appoggiare in pieno la decisione assunta dall'Esecutivo italiano nel corso dell'ultimo Consiglio affari generali.

Si tratta di una presa di posizione del tutto coerente con una visione dell'Europa ispirata a veri e propri principi fondanti dell'UE, ossia: l'approntamento di una difesa comune, l'allestimento di una frontiera esterna comunitaria, la gestione coordinata delle politiche di immigrazione, come proposto attraverso il *Migration Compact*.

Occorre, quindi, valutare positivamente la condotta dell'Italia che non può ritenersi soddisfatta dell'attuale modo di procedere in Europa sia in materia di solidarietà, come per il caso delle spese necessarie per la ricostruzione a seguito degli eventi sismici, sia in materia di flessibilità del bilancio.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) tiene a richiamare l'attenzione sulla circostanza per cui, in realtà, è possibile riscontrare, a livello europeo, una grande attenzione per il punto di vista dell'Italia sulle tematiche ed i *dossier* di maggior momento, come egli stesso ha potuto personalmente constatare, ad esempio, nell'ultima sessione plenaria della COSAC (Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dell'Unione europea) tenutasi a Bratislava dal 13 al 15 novembre 2016.

Nel ribadire, peraltro, la bontà della determinazione del Governo italiano a sottolineare, in ogni sede negoziale, la necessità di una *governance* globale dei drammatici flussi migratori in corso, chiede al Sottosegretario, se, effettivamente, sia stata formalizzata la proposta di un dimezzamento dei fondi per il programma Erasmus.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), dopo aver preso atto che, finalmente, il Governo italiano si è accorto dell'*escalation* dei nazionalismi e dei particolarismi in Europa, domanda in quale misura la riserva posta ieri in sede di Consiglio affari generali sia suscettibile di trasformarsi, in futuro, in un vero e proprio veto al bilancio pluriennale dell'Unione.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), riprendendo l'esempio dell'antica favola, indicato dal collega Candiani, si sente, in realtà, di ampliarlo nell'altra storia, molto più drammatica, del lupo e dell'agnello, laddove l'Italia rischia, purtroppo, di interpretare il ruolo di quest'ultimo, in quanto non in grado di competere con gli altri Paesi concorrenti e più potenti del-

l'UE. Lamenta peraltro le difficoltà nell'attuazione dei programmi in materia di gestione dei flussi migratori e alcune ambiguità della legislazione in materia di organismi geneticamente modificati.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) chiede retoricamente al Sottosegretario se, a suo avviso, la Commissione europea prenderà determinate misure nei confronti dell'Italia solo dopo lo svolgimento del referendum costituzionale del prossimo 4 dicembre.

Il Sottosegretario GOZI, intervenendo in sede di replica, rileva come l'atteggiamento maggiormente assertivo in sede europea mostrato dal Governo negli ultimi tempi sui temi del bilancio, rappresenta la spinta italiana affinché l'Europa muti atteggiamento a fronte di alcune sfide epocali, che stanno cambiando gli equilibri globali. Occorre utilizzare le risorse sugli obiettivi primari dell'Unione, che sono veri e propri «beni pubblici europei» e ai quali occorre assicurare un finanziamento adeguato; se questo non dovesse avvenire, l'Italia è pronta a mettere il veto. Su tale posizione vi è una chiara posizione politica, che è stata declinata anche sul piano tecnico in tutte le fasi del negoziato.

Ricorda peraltro come già nel 2013, anno di approvazione del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, aveva ritenuto insufficienti le risorse allora previste, che erano scese addirittura al di sotto del valore, di per sé comunque basso, dell'1 per cento del PIL europeo. Oggi, tale valutazione negativa non può che essere mantenuta. Peraltro, oltre a lavorare per il miglioramento sostanziale del documento in esame in Consiglio, il Governo sta già lavorando per conformare la nuova struttura finanziaria del bilancio europeo per il post 2020, anche con la prospettiva di tenere conto dei risultati del gruppo di lavoro del professor Monti.

C'è inoltre una posizione chiara quanto al rispetto delle varie condizionalità richieste dall'Unione europea, all'interno delle quali va inserita anche quella per cui le risorse per lo sviluppo regionale vanno coordinate meglio con il rispetto degli obblighi di solidarietà da parte degli Stati membri. In merito alle risorse per la ricerca e per il progetto Erasmus, evidenzia come la proposta originaria della Commissione europea fosse congrua, mentre il compromesso della presidenza slovacca non è, allo stato, accettabile.

Sulle modifiche al regolamento di Dublino non nasconde le difficoltà che potranno incontrarsi nei negoziati, che tuttavia risentono della cattiva formulazione della normativa, peraltro sottoscritta dall'Italia nei primi anni duemila. È chiaro comunque che una soluzione organica al problema dei migranti non può che basarsi sulle risorse messe a disposizione dei paesi di origine e di transito, di cui il piano per gli investimenti esterni, basato sugli stessi parametri del Piano Juncker, offre un primo strumento operativo, cui dovranno essere associati, quale contropartita, precisi impegni per il miglioramento dei rimpatri e per gli accordi di riammissione.

Quanto al tema della flessibilità, ribadisce che sono state applicate le regole europee, che, nella valutazione dei bilanci degli Stati membri, pre-

vedono una considerazione adeguata dei problemi posti dai flussi migratori, dagli eventi sismici e dalla gestione delle frontiere esterne.

Dopo aver osservato come il processo di integrazione richiede passi in avanti, quali potrebbero essere quelli derivanti dallo sviluppo di una vera difesa europea, il Sottosegretario conclude richiamando il rafforzamento della posizione italiana nell'Unione che potrà derivare dall'approvazione della riforma costituzionale.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) rileva come il rappresentante del Governo non abbia dato risposta alle sue domande.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria
107^a Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione del prefetto Mario Morcone, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 15 novembre scorso.

Il presidente MANCONI introduce l'audizione ricordando che ieri, martedì 15 novembre, si è tenuta l'audizione di alcuni rappresentanti di *Amnesty International* in merito all'ultimo rapporto dell'organizzazione sugli *hotspot* e che obiettivo della Commissione è approfondire la questione della tutela dei diritti umani nell'ambito di quelle procedure.

Il prefetto Mario MORCONE, capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, sottolinea come il rapporto di *Amnesty International* contenga alcune posizioni critiche di fondo incentrate sulla necessità di un superamento dell'Accordo di Dublino e sulle politiche europee. L'Unione, infatti, pone in maniera sempre più decisa la responsabilità dell'accoglienza dei migranti e richiedenti asilo sui Paesi di primo ingresso e, nel caso specifico, Italia e Grecia. Una politica peraltro criticata anche in relazione alle procedure di *relocation* previste dall'Agenda Juncker che oggettivamente vivono una fase di insuccesso. Può essere condivisa la posizione espressa in questa parte del rapporto, che è di contrasto rispetto a una politica europea che fa fatica a dare attuazione ai principi di solidarietà previsti nel Trattato di Lisbona e a rendere effettiva una linea di condivisione tra tutti i Paesi dell'Unione europea. Profondamente diversa invece è la posizione del Dipartimento sullo spazio, molto ampio, riservato dal rapporto alle posizioni critiche espresse sulla fase attuativa dell'approccio *hotspot* e del rilevamento in quelle strutture delle impronte digitali. I motivi della profonda distanza di valutazione tra la situazione reale e quella rappresentata nel documento di *Amnesty*, nascono peraltro dalle seguenti riflessioni. Vengono continuamente confuse le procedure previste nelle strutture che vanno sotto il nome di *hotspot* o che adottano quelle stesse procedure e una serie di episodi, riportati in presunte testimonianze, che si sarebbero svolti in uffici di polizia nelle più varie parti del nostro Paese. Com'è noto, nell'ambito degli *hotspot*, o in attuazione delle procedure operative di quell'approccio, sono coinvolte UNHCR, OIM, *Save the Children*, le Agenzie europee FRONTEX, EASO, EUROPOL e in diversi luoghi anche (in sostegno alle strutture sanitarie nazionali) *Emergency* e l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Inoltre, molto spesso, funzionari di questo Dipartimento o delle prefetture assistono non solo alle operazioni di sbarco, ma anche alle fasi di prima accoglienza, che prevedono in primo luogo l'identificazione delle persone sbarcate. Mai nessuna di queste organizzazioni o dei funzionari presenti hanno segnalato episodi come quelli denunciati. Risulta poi infondata l'affermazione, ripetuta numerose volte, dell'utilizzo di manganelli elettrici o strumenti atti ad indurre scariche elettriche, strumenti che non sono in dotazione alle forze di polizia italiane. Pure infondato è che sia stata fatta «una sperimentazione o una fase di test con la distribuzione a un numero limitato di agenti», come asserito nel rapporto. D'altra parte, se mai si volesse immaginare che un agente infedele si sia procurato privatamente uno strumento del genere, questo sarebbe dovuto avvenire in presenza, non solo di numerosi altri operatori della Polizia di Stato, ma

altresì delle Organizzazioni internazionali citate. E solo per completezza, si attira l'attenzione sulla circostanza che la Polizia di Stato ha una forte e variegata articolazione sindacale che non avrebbe mai consentito vicende come quelle rappresentate; egualmente non credibile appare la vicenda relativa al timore, così diffuso tra i migranti, di farsi assistere in un'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati in discorso, che appaiono di profonda gravità. E *Amnesty International* dispone inoltre di un qualificato *pool* di avvocati, impegnati e motivati nello specifico settore. È noto, non solo dal punto di vista normativo, ma anche dal punto di vista culturale e, se si vuole, dell'esperienza vissuta, che il magistrato sulla base di una denuncia di questo tenore avrebbe immediatamente concesso misure di protezione a garanzia del denunciante, salvo poi approfondire le indagini sui comportamenti che sarebbero stati denunciati. E, naturalmente, nessuno di noi può sostenere che la magistratura italiana possa essere parte del sistema così come emerge dal Rapporto di *Amnesty*. Infine, e solo per completezza, si esibisce per l'acquisizione agli atti, una lettera del 2 novembre scorso e quindi contestuale alla diffusione del Rapporto, con la quale la FRA (*Agency for Fundamental Rights*) in una sua specifica relazione del settembre 2016, redatta dopo la visita a Pozzallo e a Taranto, si congratula per le procedure di *fingerprinting* che, così come attuate, limitano la necessità del ricorso a misure coercitive. Lo stesso, peraltro, è stato riferito da una delegazione del Congresso americano che pure ha visitato il Centro di Trapani giovedì 3 novembre 2016. Né si può sostenere che la FRA per propria missione istituzionale possa dedicare qualche tenerezza al nostro Paese o alle forze di polizia. Gli *hotspot*, dall'inizio della loro attività, sono oggetto di visite frequenti da parte di delegazioni italiane ed europee e di rappresentanze diplomatiche estere, oltre alla presenza assidua dei funzionari delle prefetture e delle organizzazioni internazionali: gli episodi descritti nel rapporto sono sconcertanti proprio alla luce del controllo cui quelle strutture sono continuamente sottoposte.

Guardando al contesto attuale dei flussi verso l'Italia, non si può negare il momento di difficoltà che il nostro Paese sta vivendo. Rispetto al 2014, anno che ha registrato il maggior numero di arrivi, nel 2016 si registra un aumento del circa il 16 per cento e probabilmente da oggi alla fine dell'anno si raggiungeranno i 200.000 arrivi. Bisogna misurarsi con l'insofferenza dei territori di fronte alle richieste dei prefetti di ulteriori posti in accoglienza e spesso la mediazione è complicata. La strada dell'accoglienza diffusa nei Comuni e di una distribuzione più capillare delle persone da accogliere è quella da seguire. Il quadro si complica guardando a quanto accade a livello europeo, non ultimo il tentativo di approvare una riforma del regolamento di Dublino che va nella direzione contraria a una più equa e condivisa distribuzione dei profughi, aggravando ulteriormente il peso dell'accoglienza sui paesi del sud Europa, Italia *in primis*. La prossima riunione GAI dei Ministri dell'interno dell'Unione europea costituirà un appuntamento importante per ribadire in merito la posizione critica del nostro Paese.

La senatrice PADUA (PD) nel ringraziare il prefetto Morcone per le sue parole, dalle quali non si può che essere rassicurati, chiede notizie sul tema dei minori, segnalando che andrebbe ulteriormente approfondito l'istituto dell'affido.

Il senatore LO GIUDICE (PD) sottolinea positivamente la condivisione del prefetto Morcone rispetto al tema dell'inadeguatezza delle scelte politiche europee in materia di immigrazione, come sostenuto nel rapporto di *Amnesty International*, ricordando inoltre che, rispetto alle denunce di maltrattamenti e violenze, nella seduta di ieri la stessa *Amnesty International* ha inteso mettere bene in evidenza la correttezza della stragrande maggioranza rappresentanti delle forze dell'ordine che operano negli *hotspot*. Dato questo contesto, dunque, chiede se ad avviso del Capo Dipartimento singoli, isolati episodi di violenza segnalata da migranti e riportati in quel rapporto non possano meritare un qualche approfondimento.

Il senatore MAZZONI (AL-A) chiede se, come ieri è stato detto in seduta, risulta qualche comunicazione preventiva effettuata da *Amnesty International* sul contenuto del rapporto prima che fosse pubblicato; ricorda di aver effettuato una visita all'*hotspot* di Taranto lo scorso 10 novembre e, come del resto ha detto ieri in seduta, sollevando la questione ai rappresentanti di *Amnesty International*, sottolinea di non aver ricevuto alcuna notizia di maltrattamenti o violenze; potrebbe allora forse meritare un approfondimento l'eventualità che possano essere accaduti in altri luoghi, diversi dagli *hotspot*, posto che nel corso della seduta di ieri addirittura sarebbe emerso che un funzionario in servizio presso un *hotspot* avrebbe dato conferma delle tesi di *Amnesty International*. Va inoltre segnalato che, sempre a Taranto, si è avuta notizia dell'arrivo nell'*hotspot* di migranti e richiedenti asilo provenienti da Ventimiglia e Como, e su questo domanda se il prefetto Morcone possa fornire ulteriori elementi.

Il presidente MANCONI chiede rispetto al numero complessivo di comuni italiani quanti siano impegnati nell'accoglienza; chiede inoltre notizie sulla lettera inviata da *Amnesty International* per informare il Ministero dell'interno dei contenuti del rapporto prima che fosse pubblicato; da ultimo si interroga se effettivamente sia possibile escludere *a priori* che qualcuno degli episodi di violenza descritti nel rapporto possa meritare di essere approfondito, sia pure nel contesto di una condotta irreprensibile da parte delle forze dell'ordine negli *hotspot*, come peraltro la stessa *Amnesty International* non ha mancato di sottolineare.

Il prefetto MORCONE, ribadendo piena condivisione del rapporto di *Amnesty International* nella parte in cui stigmatizza le scelte europee in materia di immigrazione, che hanno finito per scaricare tutto il peso dell'accoglienza sui paesi dell'Europa del Sud, con in testa Italia e Grecia, rileva con forza di poter escludere che episodi di maltrattamento o violenza si siano potuti verificare negli *hotspot*; non è un caso, del resto,

che la stessa *Amnesty International* abbia dovuto ammettere che tali episodi possano essersi verificati fuori dagli *hotspot*. Assolutamente false e inverosimili l'uso di manganelli elettrici e le pratiche di tortura ai genitali descritte nel rapporto. Quanto ai trasferimenti da Ventimiglia e Como verso Taranto (ma anche Crotone o Bari – non più in Sardegna, come pure era sporadicamente capitato, perché dava ai migranti un'impressione eccessiva di isolamento) – la logica è di evitare ai confini con la Francia o la Svizzera situazioni come quella di Calais.

Dei circa ottomila comuni italiani sono meno di un terzo, 2.600, quelli che sono coinvolti nell'accoglienza, di questi tra gli 800 e i 1.000 nei programmi SPRAR; gli altri operano attraverso i CAS, i centri di accoglienza straordinaria, che sono come è noto al centro di un intenso dibattito. Quanto ai minori, sono 24 mila quelli sbarcati in Italia solo quest'anno, con distinzioni di cui è importante dare conto. Per gli albanesi può capitare che l'immigrazione in Italia costituisca l'opportunità di ricevere un'istruzione più qualificata e quindi la prospettiva di un riscatto sociale; per gli egiziani – per fare un esempio, senza naturalmente generalizzare – può capitare che l'arrivo di un minore in Italia rappresenti l'occasione di un guadagno e che il minore, esponendosi allo sfruttamento, al lavoro nero e ad altre incognite si senta in obbligo di mandare i soldi a casa. In tali condizioni si è quindi inaccessibili a proposte di attività altre, di formazione o sportive. L'accoglienza nelle strutture SPRAR o in quelle «FAMI», realizzate con le risorse del fondo asilo migrazione integrazione, si scontra con questo tipo di difficoltà. L'impianto normativo esistente non è adeguato malgrado sia da sperare un qualche effetto positivo con il decreto legge cosiddetto «enti locali».

Il presidente MANCONI nel rilevare che le audizioni di ieri e di oggi, rispetto al rapporto sugli *hotspot*, non abbiano colmato la distanza tra *Amnesty International* e il Ministero dell'interno, ma augurandosi che la Commissione abbia fornito l'opportunità di rendere chiare le rispettive posizioni, ringrazia il prefetto Morcone e i senatori presenti e dichiara conclusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni

Audizione dell'Ambasciatrice di Gran Bretagna in Italia, S.E. Jill Morris

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

L'ambasciatrice Jill MORRIS svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Laura RAVETTO, *presidente*, interviene per una richiesta di precisazione.

Risponde l'ambasciatrice Jill MORRIS, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Riccardo MAZZONI (*AL-A*), i deputati Giorgio BRANDOLIN

(PD) e Massimo ARTINI (*Misto*), il senatore Vito VATTUONE (PD) e la deputata Maria Chiara GADDA (PD).

Risponde l'ambasciatrice Jill MORRIS, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Dopo un intervento della deputata Maria Chiara GADDA (PD) per una precisazione, Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia l'ambasciatrice Morris e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 16 novembre 2016

Plenaria

247^a Seduta

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,35.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*), MARTON (*M5S*) e Paolo ROMANI (*FI-PdL XVII*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 18.

